

Modello di Organizzazione e di Gestione

Decreto legislativo dell'8 giugno 2001, n.231 recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"

Parte Generale

Versione	Data	Descrizione documento, della modifica o revisione	CdA	Controllo OdV
1.0	24/11/2016	Prima emissione e adozione		
2.0	29/12/2020	Revisione integrale e recepimento aggiornamenti normativi		



INDICE

ı.	FINA	LITA E PRINCIPI DI LEGGE	:
	1.1	IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DELL'8 GIUGNO 2001: CENNI GENERALI	5
	1.2	LE SANZIONI	<i>6</i>
	1.3	I MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	7
	1.3.1	I canali per le segnalazioni di condotte illecite	8
	1.3.2	Le Linee Guida di Confindustria	9
2.	IL MO	DDELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI ALA S.P.A FINALITA' DEL MODELLO E SUO VALORE CONTRATTUALE	
	2.2	LA COSTRUZIONE DEL MODELLO E LA SUA ADOZIONE	11
	2.3	LA STRUTTURA DEL MODELLO	11
	2.4	ADOZIONE, MODIFICA E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO	12
	2.5	DESTINATARI DEL MODELLO	12
	2.6	IL SISTEMA DELLE DELEGHE	13
3.	L'OR 3.1	GANISMO DI VIGILANZA PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI INDIVIDUAZIONE, ELEGGIBILITÀ, NOMINA E REVOCA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	13 14
	3.2	POTERI E DOVERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	15
	3.3	I FLUSSI INFORMATIVI CHE INTERESSANO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	17
	3.3.1	Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza	17
	3.3.2	Reporting dell'Organismo di Vigilanza	18
4.	FOR! 4.1	MAZIONE, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLOCOMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO	
	4.2	FORMAZIONE	20
5.	5.1	EMA DISCIPLINAREAMBITO DI APPLICAZIONE	
	5.2	SANZIONI APPLICABILI	21
	5.2.1	Lavoratori subordinati	21
	5.2.2	Lavoratori subordinati con qualifica di Dirigenti	22
	5.2.3	Soggetti Apicali	23
	5.2.4	Soggetti Apicali ai sensi del D. lgs. 81/2008	23
	5.2.5	Collegio Sindacale e Società di Revisione	23
	5.2.6	Soggetti Terzi	24
6.		IFICA, IMPLEMENTAZIONE E VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO DEL MODELLO	
	6.1	MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEI PRINCIPI DI RIFERIMENTO DEL MODELLO	24



DEFINIZIONI

Nel presente documento e nei relativi allegati le seguenti espressioni hanno il significato di seguito indicato:

- "Attività a rischio di reato", "Aree di rischio" o "Attività sensibili": il processo, l'operazione, l'atto, ovvero l'insieme di operazioni e atti, che possono esporre la Società al rischio di commissione di un illecito amministrativo.
- **"CCNL":** Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il settore Commercio Terziario.
- ➤ "Clienti": soggetti cui ALA S.p.A. fornisce beni o servizi.
- ➤ "Codice Etico": il documento, ufficialmente voluto e approvato dal Consiglio di Amministrazione di ALA S.p.A. quale esplicazione della politica societaria, che contiene i principi generali di comportamento ovvero, raccomandazioni, obblighi e/o divieti a cui i Destinatari devono attenersi e la cui violazione è sanzionata.
- **"Consiglio di Amministrazione" o "CdA":** il Consiglio di Amministrazione di ALA S.p.A.
- ➤ "D.lgs. n. 231/2001" o "Decreto": il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001, e successive modificazioni ed integrazioni.
- ➤ "Destinatari": i soggetti, individuati nella Sezione 2.5. della Parte Generale, che sono tenuti all'osservanza del Modello.
- ➤ "Dipendenti": tutte le persone fisiche che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro subordinato.
- **"Fornitori"**: qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisca beni o servizi a ALA S.p.A.
- ➢ "Linee Guida": le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001, pubblicate dalle associazioni di categoria, che sono state considerate ai fini della predisposizione ed adozione del Modello.
- ➤ "Modello" o "Modello ALA" o "MOG": il modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dal Consiglio di Amministrazione di ALA S.p.A. al fine di prevenire la commissione dei Reati Rilevanti.
- ➤ "Organi di Controllo" Qualsiasi funzione o organismo investito di Controlli di su ALA S.p.A., tra cui il Collegio Sindacale, l'OdV, la Società di revisione, l'eventuale Funzione Audit e ogni altro comitato che dovesse essere creato al fine di svolgere controlli di terzo livello sull'attività o l'organizzazione della Società.
- "Organismo di Vigilanza" o "OdV": l'Organismo previsto dall'art. 6 del Decreto Legislativo, avente il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché sull'aggiornamento dello stesso.
- > "Procedura Preventiva", "Policy" o "Protocollo": la misura prescrittiva, organizzativa e di controllo prevista dal Modello al fine di prevenire la realizzazione dei Reati Rilevanti.
- ➤ "Reati Rilevanti" o il "Reato Rilevante": l'insieme dei reati, o il singolo reato, previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni.
- ➤ "Responsabili di Funzione" "Responsabili di Processo" o "Team Leader": soggetti interni ad Ala S.p.A. che hanno la responsabilità e la direzione di una specifica area, funzione o processo aziendale.
- > "Soggetti Terzi": soggetti esterni legati alla Società da rapporti contrattuali di varia natura.
- **"Soggetti Apicali**": i soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a) del Decreto, ossia i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua



unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale e, in particolare, i membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente, gli eventuali institori e direttori generali.

- > "Soggetti Sottoposti": i soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lett. b) del Decreto, ossia coloro che operano sotto la direzione o la vigilanza dei Soggetti Apicali.
- > "Società": ALA S.p.A.
- > "Società Controllate": le società controllate, direttamente o indirettamente, da ALA S.p.A.
- > "Sistema Disciplinare": l'insieme delle misure sanzionatorie applicabili in caso di violazione delle regole procedimentali e comportamentali previste dal Modello.



1. FINALITA' E PRINCIPI DI LEGGE

1.1 IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DELL'8 GIUGNO 2001: CENNI GENERALI

Il **Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231**, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", ha dato attuazione alla delega legislativa contenuta nell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 recante i principi ed i criteri direttivi per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica per reati commessi dai soggetti operanti all'interno dell'ente, nell'interesse o a vantaggio dell'ente medesimo.

Tale disciplina è scaturita da una serie di **convenzioni internazionali** di cui l'Italia è firmataria tra cui, in particolare: la Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, sottoscritta a Bruxelles il 26 luglio 1995 e del suo primo protocollo ratificato a Dublino il 27 settembre 1996; il Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee di detta Convenzione, sottoscritto a Bruxelles il 29 novembre 1996; la Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione, nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee, ratificata a Bruxelles il 26 maggio 1997; la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, ratificata a Parigi il 17 dicembre 1997; la Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite in tema di reati transnazionali, adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU in data 15 novembre 2000 e 31 maggio 2001; la Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU in data 31 ottobre 2003.

Per i Reati Rilevanti, il Decreto ha aggiunto alla tradizionale responsabilità per il reato commesso dalla persona fisica (responsabilità penale personale che non può che riferirsi alle persone fisiche in virtù del principio indicato nell'art. 27 c. 1 della Costituzione) la responsabilità amministrativa degli enti che, a seconda della gravità del fatto e del ruolo rivestito dal reo, determina l'applicazione di sanzioni pecuniarie e/o interdittive. Il fatto costituente reato, pertanto, ove ricorrano i presupposti indicati nella normativa, opera su un doppio livello, in quanto è perseguibile sia la persona fisica autrice del reato - punita con le pene stabilite dal codice penale o dalle leggi speciali applicabili - sia l'ente per il cui vantaggio o interesse sia stato commesso l'illecito medesimo, cui sono applicabili le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 231/2001.

La responsabilità amministrativa dell'ente è distinta ed autonoma rispetto a quella della persona fisica che commette il reato e sussiste anche qualora non sia stato identificato l'autore del reato, o se il reato si sia estinto per una causa che sia diversa dall'amnistia. **In ogni caso, la responsabilità dell'ente va sempre ad aggiungersi e mai a sostituirsi a quella della persona fisica autrice del reato**.

Nel caso di commissione di uno dei Reati Rilevanti l'ente è punibile qualora sussistano specifici requisiti, oggettivi e soggettivi, aventi valore di criteri di imputazione.

La prima condizione è il rapporto organico sussistente tra l'autore del reato e l'ente: è necessario, cioè, che il reato sia stato commesso da parte di un soggetto legato all'ente da un rapporto qualificato.

In proposito si distingue tra:

- "Soggetti Apicali", che rivestono posizioni di rappresentanza, amministrazione e direzione dell'ente, quali, ad esempio, il legale rappresentante, l'amministratore, il direttore generale o il direttore di un'unità organizzativa autonoma, nonché le persone che gestiscono e controllano, anche soltanto di fatto, l'ente;
- "Soggetti Sottoposti", ovvero tutti coloro che sono sottoposti alla direzione ed alla vigilanza dei soggetti apicali, con particolare rilevanza all'attività svolta in concreto, piuttosto che all'esistenza



di un contratto di lavoro subordinato.

La seconda condizione è rappresentata dalla sussistenza, anche alternativamente, dell'**interesse** o **vantaggio** della società, laddove per interesse si intende l'utilità potenzialmente perseguita, anche se non materialmente ottenuta, mentre con vantaggio si configura l'obiettivo realizzato, anche se non voluto, sia esso rappresentato da un vantaggio economico, reputazionale o di qualsiasi altra natura.

Ai sensi dell'art.4 del Decreto, la responsabilità amministrativa dell'ente insorge anche qualora il reato presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente sia commesso in tutto o in parte all'estero, ovvero all'estero si verifichi, in tutto o in parte, il suo evento, sempre che ricorrano, anche alternativamente, i seguenti presupposti:

- La persona giuridica abbia **in Italia ha la sede principale**, cioè la sede effettiva ove si svolgono le attività amministrative e di direzione e/o viene svolta l'attività propria dell'impresa in modo continuativo;
- nei confronti dell'ente non stia procedendo lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto;
- la richiesta del Ministro della giustizia, cui sia eventualmente subordinata la punibilità, sia riferita anche all'ente medesimo.

Tali regole riguardano i reati commessi interamente all'estero da soggetti apicali o sottoposti. Per le condotte criminose che siano avvenute anche solo in parte in Italia, si applica il principio di territorialità ex art. 6 c.p., in forza del quale "il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione".

La responsabilità degli enti sussiste anche in caso di **reati tentati**, per i quali è tuttavia prevista una riduzione delle sanzioni applicabili e l'esclusione della responsabilità nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione criminosa o la realizzazione dell'evento.

1.2 LE SANZIONI

Gli articoli 9-23 del Decreto prevedono le sanzioni applicabili alle persone giuridiche qualora sia commesso un Reato Rilevante nel loro interesse o vantaggio dai soggetti indicati nella sezione che precede, in particolare:

- a) **sanzioni pecuniarie** (artt. 10 12): si applicano in ogni caso e hanno natura afflittiva e non risarcitoria. Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde solo l'ente con il suo patrimonio. Le sanzioni sono calcolate in base ad un sistema "per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille", la cui commisurazione viene determinata dal giudice sulla base della gravità del fatto e del grado di responsabilità dell'ente, dall'attività svolta dall'ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto illecito e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo di ogni quota viene determinato dal giudice tenendo in considerazione le condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.
- b) **sanzioni interdittive** (artt. 13-17): si applicano solo nei casi in cui sono espressamente previste e sono (art. 9, comma 2) e sono:
- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per l'ottenimento di un servizio pubblico; tale divieto può essere limitato anche a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni;



- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive hanno la caratteristica di **limitare o condizionare l'attività sociale** e, nei casi più gravi, arrivano a **paralizzare** l'ente (interdizione dall'esercizio dell'attività); esse hanno, altresì, la finalità di prevenire comportamenti connessi alla commissione di ulteriori reati.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via **cautelare** (ossia prima ancora del giudizio di merito) quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per il quale si procede.

In base all'art. 13 del Decreto, le sanzioni interdittive si applicano solo qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione e, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni; in deroga al principio di temporalità è possibile l'applicazione in via definitiva delle sanzioni interdittive nelle situazioni più gravi descritte nell'art. 16 del Decreto.

L'art. 15 dispone che, qualora sussistano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, se:

- a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.
- c) **confisca (art. 19)**: è una sanzione autonoma e obbligatoria che si applica con la sentenza di condanna nei confronti dell'ente, e ha per oggetto il prezzo o il profitto del reato (salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato), ovvero, se ciò non è possibile, somme di denaro o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato; sono fatti salvi i diritti acquisiti dal terzo in buona fede. In base all'art. 6, co. 5 del decreto, anche qualora l'ente vada esente dalla responsabilità amministrativa da reato, "è comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente";
- d) **pubblicazione della sentenza (art. 18)**: può essere disposta quando all'ente viene applicata una sanzione interdittiva; la sentenza è pubblicata per una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali scelti dal giudice, e mediante affissione all'albo del comune dove l'ente ha sede. La pubblicazione è a spese dell'ente, ed è eseguita dalla cancelleria del giudice; lo scopo è di portare a conoscenza del pubblico la sentenza di condanna.

1.3 I MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Gli artt. 6 e 7 del Decreto prevedono forme specifiche di **esonero dalla responsabilità** amministrativa delle persone giuridiche per i reati commessi nel loro interesse o vantaggio, graduando l'intensità dell'esonero a seconda che il reato sia commesso da Soggetti Apicali o da Sottoposti.

L'art. 6 del Decreto, nel caso di Reati Rilevanti posti in essere dai **Soggetti Apicali**, così come individuati nell'art. 5 co. 1 lett. a), stabilisce che l'ente non risponde del reato medesimo solo se prova che:



- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto di reato, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi;
- b) è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo il compito di vigilare sul funzionamento, sull'osservanza e sull'aggiornamento di tali modelli;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza interno all'ente.

Lo stesso articolo declina e specifica il contenuto minimo richiesto ai modelli di organizzazione tesi a prevenire la commissione di Reati Rilevanti da parte dei Soggetti Apicali, stabilendo che essi debbano rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- prevedere protocolli ad hoc finalizzati a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- individuare un organismo di controllo a cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Diversamente, per quanto concerne i **Soggetti Sottoposti** all'altrui direzione (art. 5 c. 1 lett. b) del Decreto, l'art.7 stabilisce che l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza.

Il co. 2 dell'art. 7 contiene una presunzione di legge, stabilendo che è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi¹,che presenti i seguenti requisiti:

- a) il modello, tenendo in considerazione il tipo di attività svolta nonché la natura e la dimensione dell'organizzazione, deve prevedere misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire tempestivamente situazioni di rischio;
- b) l'efficace attuazione del modello richiede una verifica periodica e la modifica dello stesso qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni di legge o qualora intervengano significativi mutamenti nell'organizzazione; assume rilevanza, altresì, l'esistenza di un idoneo sistema disciplinare.

1.3.1 I canali per le segnalazioni di condotte illecite

La legge 30 novembre 2017, n.179 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" ha inserito il co.2-bis nel Decreto, al fine di imporre agli enti che avessero adottato un MOG, un ulteriore esigenza per raccogliere, in linea con gli intendimenti nazionali e sovranazionali, le segnalazioni di

¹ Al contrario di quanto previsto per i reati commessi dai soggetti apicali per cui l'ente va esente da responsabilità solo se prova le circostanze sopra menzionate, per i reati commessi da soggetti *sottoposti* vi è una sostanziale inversione dell'onere della prova, per cui l'esistenza (e l'effettiva attuazione) del Modello esclude l'inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza. Sarà dunque compito del Pubblico Ministero dimostrare la "colpa di organizzazione" dell'ente.



irregolarità in costanza della prestazione lavorativa.

La disposizione normativa consente di ricomprendere i seguenti adempimenti quali necessari affinché il MOG di ALA S.p.A., possa esser valutato idoneo e, pertanto, attribuire allo stesso efficacia esimente.

I modelli di organizzazione, pertanto, devono prevedere:

- a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Sotto il punto di vista delle garanzie sottese a tale strumento di segnalazione degli illeciti, l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al co.2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'art.2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

1.3.2 Le Linee Guida di Confindustria

Il Decreto prevede che i modelli di organizzazione, gestione e controllo possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 6, co. 3 del D.Lgs. n. 231/2001.

La prima Associazione rappresentativa di categoria che ha redatto un documento di indirizzo per la costruzione dei modelli è stata Confindustria che, nel marzo del 2002, ha emanato delle Linee Guida, successivamente modificate e aggiornate in ragione dell'integrazione del novero dei Reati Rilevanti, della miglior prassi e degli orientamenti giurisprudenziali in materia di Decreto.

Ai sensi delle predette Linee Guida, i passi operativi per la realizzazione dei modelli di organizzazione e gestione possono essere schematizzati secondo i seguenti punti fondamentali:

a) inventariazione degli ambiti aziendali di attività, attraverso l'individuazione delle aree potenzialmente interessate al rischio, ossia delle aree/settori aziendali nei quali sia



- astrattamente possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 (c.d. "mappa delle aree aziendali a rischio");
- b) **analisi dei rischi potenziali**, che deve avere riguardo alle possibili modalità attuative dei reati e alla storia dell'ente, anche attraverso apposite interviste con gli esponenti della Società;
- c) valutazione/costruzione/adeguamento del sistema di controlli preventivi, al fine di prevenire la commissione dei Reati Rilevanti attraverso l'analisi e l'integrazione del sistema di controlli preventivi adottato dalla Società.

Componenti essenziali dei modelli, che devono integrarsi organicamente e funzionalmente, sono:

- la verificabilità, tracciabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione/transazione/azione;
- l'applicazione del principio di separazione delle funzioni (cd. "segregation of duties"), in ragione del quale nessuno può gestire in autonomia un intero processo e può essere destinatario poteri illimitati, attraverso la chiara definizione e diffusione dei poteri autorizzativi e di firma in coerenza con le responsabilità organizzative assegnate;
- documentazione dei controlli, anche di supervisione.
- previsione di un adeguato sistema disciplinare teso a sanzionare le violazioni delle misure preventive adottate.
- 2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI ALA S.P.A.

2.1 FINALITA' DEL MODELLO E SUO VALORE CONTRATTUALE

Al fine di prevenire la commissione di Reati Rilevanti e in ossequio alle disposizioni della normativa nazionale e internazionale applicabile, il Consiglio di Amministrazione di ALA S.p.A. ha adottato il presente Modello che tiene conto delle Linee Guida di Confindustria, della miglior prassi e degli orientamenti giurisprudenziali formatisi in relazione all'efficacia dei sistemi preventivi.

Tale Modello è stato predisposto per rispondere alle seguenti esigenze individuate nel Decreto:

- a) individuare le attività a rischio di reato;
- b) prevedere specifici protocolli per la prevenzione dei Reati Rilevanti;
- c) individuare, al fine della prevenzione dei Reati Rilevanti, le modalità di gestione delle risorse finanziarie;
- d) prevedere obblighi di informazione all'organismo deputato al controllo sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

I criteri per la prevenzione della commissione di reati sono stati elaborati sulla base del c.d. rischio accettabile, da intendersi nella residuale "possibilità di commettere un illecito solo violando fraudolentemente una prescrizione preventiva".

Il Modello ha l'obiettivo principale di rendere tutti i Destinatari pienamente consapevoli che l'attività di ALA S.p.A. è ispirata all'osservanza rigorosa delle leggi e normative applicabili e che la conformità alle prescrizioni in esso previste è tesa ad evitare che le persone fisiche e la Società possano incorrere in responsabilità derivanti dalla commissione dei Reati Rilevanti.

L'osservanza del Modello è, pertanto, obbligatoria e le eventuali violazioni dello stesso costituiscono inadempimento del mandato intercorrente con i membri degli organi di amministrazione e di controllo e, per i Dipendenti, violazione degli obblighi derivanti dal rapporto



di lavoro e determina l'applicazione delle sanzioni previste nel Sistema Disciplinare.

2.2 LA COSTRUZIONE DEL MODELLO E LA SUA ADOZIONE

La predisposizione del Modello è stata curata da ALA S.P.A., con l'ausilio di consulenti esterni, specializzati in diritto societario, penale d'impresa e in organizzazione aziendale.

La redazione del Modello si è articolata nelle fasi di seguito descritte:

- a) esame preliminare del contesto aziendale attraverso lo svolgimento di interviste con i soggetti rilevanti per la definizione dell'organizzazione e delle attività eseguite dalle varie funzioni aziendali e per individuare i processi aziendali nei quali le attività sono articolate e il loro concreto ed effettivo svolgimento;
- b) individuazione delle Attività a Rischio operata sulla base dell'esame preliminare del contesto aziendale di cui alla precedente lettera a) (fase di c.d. *risk assessment*);
- c) identificazione, per ciascuna Area di Rischio, dei principali fattori di criticità, nonché la rilevazione e la valutazione dell'adeguatezza dei controlli aziendali esistenti (fase di c.d. *gap analysis*);
- d) identificazione, valutazione e predisposizione dei presidi organizzativi e dei protocolli aziendali tesi a prevenire il verificarsi dei rischi identificati (fase c.d. di *risk treatment*).

2.3 LA STRUTTURA DEL MODELLO

La Società, in ragione del suo agire organizzato scandito da un apparato interno, frutto anche dell'adesione volontaria a schemi di certificazione, ha voluto provvedere ad integrare tale apparato gestionale interno con il presente Modello 231.

La società ALA S.p.A. attraverso questa integrazione ha provveduto a definire una chiara e preventiva politica organizzativa del rischio.

Recependo tale assetto organizzativo preesistente, il MOG di ALA S.p.A. è costituito dai seguenti elementi:

- 1. **Codice Etico,** che individua i principi generali cui deve essere inderogabilmente ispirata la condotta di tutti i componenti degli organi di amministrazione e controllo, dei dipendenti di ALA S.P.A., delle controllate e di tutti coloro che intrattengano rapporti contrattuali con la Società.
- 2. **Parte Generale,** che descrive la responsabilità amministrativa degli enti, la funzione dei modelli di organizzazione, nonché la struttura complessiva e gli obiettivi del Modello ALA S.P.A., identificando altresì la composizione, i poteri e i doveri dell'Organismo di Vigilanza ed i flussi informativi ad esso destinati, nonché il **Sistema Disciplinare** che prevede le sanzioni irrogabili in caso di violazioni del Modello e/o del Codice Etico.
- 3. **Parti Speciali,** che identificano i Reati Rilevanti per i quali sono stati identificati maggiori rischi nell'ambito delle attività aziendali, chiariscono la natura e la possibile modalità di commissione delle tipologie di Reati Rilevanti nelle Aree a Rischio identificate nel processo di *risk assessment,* nonché gli specifici presidi organizzativi implementati per prevenirne la commissione.
- 4. **Documento di valutazione del rischio 231** *Risk assessment***,** che riporta, sulla base delle valutazioni espresse dalla Società, il rischio impatto 231 delle funzioni aziendali e, sulla base dei *gap* rilevati, i presidi adottati dall'ente al fine di mitigare il verificarsi di un reato presupposto.
- 5. **Elenco dei Reati Rilevanti,** che riporta le norme incriminatrici la cui commissione determina la responsabilità amministrativa degli enti.
- 6. **Procedure Preventive o Protocolli interni**, che, recepiti nell'ambito del Modello, disciplinano le modalità operative in cui si esplica l'attività della Società, tenuto conto dei rischi identificati e dei principi di comportamento enucleati nel Codice Etico e nelle Parti Speciali.
- 7. **Policy segnalazione di illeciti / Whistleblowing,** che consente alla Società di acquisire informazioni rilevanti a garantire l'integrità dell'ente a fronte di possibili fenomeni illeciti.



Come esplicitato, il presente MOG si compone anche di una serie di documentazione interna riferita all'operatività interna e che rappresentano, essendo richiamate esplicitamente, lo strumento attraverso cui ALA S.p.A. dimostra, in ottica di integrazione gesionale, come previene il verificarsi un reato tra quelli in astratto ritenuti rilevanti.

2.4 ADOZIONE, MODIFICA E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

La competenza inerente all'adozione del Modello è riservata al Consiglio di Amministrazione.

Il Modello deve essere tempestivamente aggiornato su proposta, o comunque previo parere, dell'Organismo di Vigilanza, qualora:

- siano sopravvenute violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute, che ne abbiano dimostrato la non efficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione dei Reati Rilevanti;
- siano sopravvenuti cambiamenti significativi nel quadro normativo, nell'organizzazione o nell'attività della Società;
- in tutti gli altri casi in cui si renda necessaria o utile la modifica del Modello sulla base delle segnalazioni pervenute all'Organismo di Vigilanza o di altre funzioni aziendali.

Le modifiche e gli aggiornamenti della Parte Generale (compreso il Sistema Disciplinare), del Codice Etico e delle Parti Speciali sono riservate al Consiglio di Amministrazione, su segnalazione dell'OdV o, comunque, sentito tale organo.

Le modifiche e gli aggiornamenti delle Procedure Preventive sono di competenza dell'Amministratore Delegato o della funzione all'uopo delegata, previa consultazione dell'OdV.

2.5 DESTINATARI DEL MODELLO

Sono **Destinatari** del Modello:

2.5.1. Soggetti apicali - membri del Consiglio di Amministrazione, eventuali institori della Società o di sue unità organizzative dotate di autonomia finanziaria e funzionale.

Soggetti Sottoposti – Persone fisiche che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro subordinato o che, comunque, siano sottoposti alla direzione e vigilanza dei soggetti apicali.

2.5.2. Società Controllate: salva l'applicazione in ogni caso del Codice Etico e delle *policy* e procedure di Gruppo, le Società Controllate non sono destinatarie dirette del Modello, ma sono obbligate e sollecitate da ALA S.P.A. ad adottare precipui sistemi di gestione e controllo tesi ad assicurare la legalità e correttezza delle rispettive attività e la conformità alla normativa applicabile. Le Società Controllate devono, pertanto, dotarsi di sistemi preventivi idonei ad evitare la commissione di reati, secondo quanto previsto dalle legislazioni in cui esse operano e le funzioni di vigilanza e controllo incaricate devono relazionarsi, in via sistematica, con l'OdV della Società.

Società collegate e/o partecipate: sono strutture societarie operative in Italia ed all'estero, nelle quali ALA S.P.A. partecipa ma non controlla l'attività, il cui controllo e gestione sono esercitati da terzi. A tali enti la Società, attraverso il proprio rappresentante nell'organo amministrativo o in sede assembleare, suggerirà formalmente la necessità di dotarsi di sistemi preventivi idonei ad evitare la commissione di reati.

- **2.5.3. Organi di Controllo:** tra cui, *in primis,* il Collegio Sindacale e Organismo di Vigilanza e la Società di revisione.
- **2.3.4. Soggetti Terzi:** i soggetti esterni alla Società (consulenti, fornitori, distributori, partner), in quanto estranei alla struttura organizzativa della Società e non sottoposti al suo potere direttivo, sono destinatari del Modello nei limiti del rispetto del Codice Etico e delle policy e procedure loro eventualmente applicabili a seconda delle specificità del rapporto contrattuale.

I contratti con i Soggetti Terzi devono chiarire che essi devono impegnarsi a rispettare il Codice Etico e le



eventuali procedure loro applicabili, delle quali conoscono il contenuto, e prevedere che eventuali inadempimenti a detto obbligo costituiscono una grave violazione del rapporto contrattuale e legittimano la Società a risolvere il contratto, come previsto nel Sistema Disciplinare.

2.6 IL SISTEMA DELLE DELEGHE

Il processo di valutazione e revisione della *governance* della Società ha comportato anche un approfondito esame delle deleghe aziendali che sono state rese maggiormente chiare, razionali e coerenti con l'attività effettivamente svolta e i poteri esercitati dai vari esponenti della Società.

In ogni caso, La Società può essere impegnata verso l'esterno solo dai soggetti muniti di delega scritta ove siano specificamente indicati i poteri conferiti.

La struttura organizzativa della Società deve avere un assetto chiaro, formalizzato e coerente con la ripartizione delle competenze tra le varie funzioni aziendali.

L'attribuzione di deleghe e poteri deve essere sempre coerente con lo Statuto e l'esercizio di poteri non può prescindere dal conferimento espresso di essi secondo le modalità e nel rispetto dei limiti previsti nello Statuto, nelle Parti Speciali e nei Protocolli Preventivi.

3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

ALA S.p.A., conformemente a quanto previsto dall'art.6 del Decreto, istituisce al proprio interno un organo deputato a vigilare sull'osservanza e l'efficacia del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

L'OdV, secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza e dalle Linee Guida, deve rispondere ai seguenti requisiti:

- autonomia e indipendenza: l'OdV deve essere inserito come unità di staff in una posizione gerarchica, la più elevata possibile, e deve essere previsto un riporto al massimo vertice aziendale operativo. Inoltre, in capo al medesimo organismo non devono essere attribuiti compiti operativi che, per la loro natura, ne metterebbero a repentaglio l'obiettività di giudizio. In ogni caso, i requisiti di autonomia e indipendenza presuppongono che i membri non si trovino in situazioni che ne possano minare l'autonomia rispetto alla Società. In particolare, il componente (ovvero i componenti) dell'OdV per tutta la durata della carica:
 - a. non dovrà rivestire incarichi gestionali interni o delegati nel CdA della Società;
 - b. non dovrà svolgere funzioni esecutive per conto della Società;
 - c. non dovrà far parte del nucleo familiare degli amministratori o di uno dei Soci della Società;
 - d. non dovrà risultare titolare, direttamente o indirettamente, di partecipazioni superiori al 2% del capitale con diritto di voto della Società, né aderire a patti parasociali aventi ad oggetto o per effetto l'esercizio del controllo sulla Società;
 - e. non dovrà aver riportato condanne, ovvero essere sottoposto ad indagine, per Reati che il Modello intende prevenire.
- **professionalità**: l'Organismo deve avere un bagaglio di conoscenze, strumenti e tecniche necessari per svolgere efficacemente la propria attività;
- **continuità di azione**: l'Organismo di Vigilanza svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello, con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine. L'attività dell'OdV non è, quindi, limitata ad incontri periodici ma deve essere organizzata in base ad un piano di azione ed alla conduzione costante di attività di monitoraggio e di analisi del sistema di prevenzione della Società, compatibilmente con l'operatività aziendale;
- **onorabilità**, intesa come integrità e autorevolezza professionale e morale.



3.1 PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI INDIVIDUAZIONE, ELEGGIBILITÀ, NOMINA E REVOCA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In ragione delle attività svolte dalla Società e dell'opportunità di assicurare che la vigilanza sull'osservanza e sul funzionamento del Modello sia svolta da soggetti dotati di specifiche professionalità e conoscenze tecniche e non coinvolti nella gestione delle attività aziendali, l'OdV è individuato in un organo monocratico scelto all'esterno della Società e nominato con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

L'OdV resta in carica per tre anni, alla scadenza dei quali è previsto il rinnovo tacito dell'incarico fino alla formale revoca da parte del CdA, da definirsi a mezzo di delibera assembleare in conformità a quanto previsto nella presente Sezione. E' fatta salva la possibilità di revoca anticipata del mandato che potrà avvenire soltanto per giusta causa (qualificabile come dolo o colpa grave nell'assolvimento del proprio incarico) mediante un'apposita delibera del CdA.

Le delibere inerenti alla revoca del soggetto incaricato di svolgere le funzioni di OdV sono assunte previo parere del Collegio Sindacale.

Il compenso economico dell'OdV è stabilito dal CdA per tutta la durata del mandato, da intendersi quale remunerazione per la copertura della carica e lo svolgimento dei compiti ad essi attribuiti.

Fermo restando il sopra menzionato onorario professionale stabilito dal CdA, la Società mette a disposizione dell'OdV i necessari mezzi finanziari adeguati allo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo previste dal Modello e che consentano allo stesso di coprire le spese sostenute per lo svolgimento delle proprie funzioni, nel pieno rispetto dei principi di imparzialità, autonomia e indipendenza dell'Organismo. In tal senso, il CdA approva annualmente, anche su indicazione non vincolante dell'OdV, il *budget* di spesa per l'anno in corso, nonché il consuntivo delle spese dell'anno precedente. Il budget messo a disposizione dell'OdV garantisce l'autonomia all'operato dell'Organismo.

La Società si impegna, inoltre, a mettere a disposizione dell'OdV i necessari mezzi logistici, al fine di consentirne la normale operatività.

All'atto del conferimento dell'incarico, il soggetto designato a ricoprire la carica di componente dell'Organismo di Vigilanza deve rilasciare una dichiarazione nella quale attesta l'assenza delle seguenti situazioni che, se presenti, costituiscono motivo di ineleggibilità:

- ✓ l'interdizione, l'inabilitazione, la sottoposizione ad amministrazione di sostegno;
- ✓ rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori o soci della Società o delle Società Controllate che abbiano una partecipazione superiore al 2% al capitale sociale di ALA S.p.A.;
- ✓ conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società tali da pregiudicare l'indipendenza;
- ✓ rapporti di natura patrimoniale e/o professionale con la Società e con i soci che possano comprometterne l'indipendenza;
- ✓ titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie superiori al 2%;
- ✓ funzioni di amministrazione nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'OdV di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;
- ✓ sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento), in Italia o all'estero, per i Reati Rilevanti o altri reati dolosi che possano incidere sull'onorabilità professionale richiesta per l'incarico;
- ✓ condanna, con sentenza anche non passata in giudicato, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.
- ✓ sottoposizione a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 (legge sulle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose



per la sicurezza e per la pubblica moralità) o della legge 31 maggio 1965 n. 575 (disposizioni contro la mafia);

- ✓ precedente qualifica di componente dell'organismo di vigilanza in seno a società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dal Decreto, salvo che la sanzione si riferisca a reati presupposto avvenuti precedentemente alla sua nomina;
- ✓ prestazione di fideiussione o di altra garanzia in favore di uno degli amministratori (o di loro stretti familiari), ovvero avere con questi ultimi rapporti patrimoniali estranei all'incarico conferito.

La nomina quale soggetto incaricato di svolgere le funzioni di OdV, per tutta la durata del mandato, è condizionata al mantenimento dei requisiti soggettivi di eleggibilità. Pertanto, nell'ipotesi in cui anche uno solo dei sopra richiamati motivi di ineleggibilità dovesse insorgere a carico del soggetto incaricato di svolgere le funzioni di OdV, anche successivamente alla sua nomina, il CdA provvede senza indugio a dichiarane la decadenza e alla nomina del nuovo OdV.

Le delibere inerenti alla decadenza del soggetto incaricato di svolgere le funzioni di OdV sono assunte previo parere del Collegio Sindacale.

Il soggetto incaricato di svolgere le funzioni di OdV può, solo per giustificati motivi, rinunciare al mandato/dimettersi. In tal caso, dovrà notificare, con preavviso di giorni 30 (trenta), lettera di dimissioni al CdA che provvederà senza indugio alla sua sostituzione. L'Organismo uscente conserva ed esercita le proprie funzioni fino all'accettazione del subentrante e comunque, non oltre il termine di giorni 30 (trenta), garantendo il passaggio di consegne con l'Organismo subentrante.

Sotto il punto di vista organizzativo, una volta insediatosi l'OdV provvede a redigere in autonomia il proprio regolamento, atto con cui delinea la propria azione di vigilanza e controllo.

Al fine di svolgere con obiettività e indipendenza la propria funzione, l'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di spesa sulla base di un preventivo annuale, fissato dal CdA su proposta dell'OdV stesso, salva la possibilità di successive integrazioni. L'Organismo di Vigilanza rendiconta in merito alle spese effettuate nell'ambito delle relazioni periodiche alla Società.

3.2 POTERI E DOVERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando però che il Consiglio di Amministrazione è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo intervento, in quanto allo stesso spetta la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello.

All'Organismo di Vigilanza sono attribuiti tutti i poteri e i doveri di indagine necessari per intrattenere relazioni dirette e continuative con tutte le funzioni aziendali, le quali sono **tenute a collaborare fattivamente con lo stesso, ponendo a disposizione eventuale documentazione richiesta**.

L'OdV potrà giovarsi nello svolgimento dei compiti affidatigli della collaborazione di tutte le funzioni e strutture operative e di controllo della Società (comprese quelle affidate a consulenti esterni quali i revisori o il RSSP), nonché di consulenti esterni da esso individuati.

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito:

- di vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello, in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto;
- di vigilare sull'efficacia del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei Reati Rilevanti;
- di vigilare sull'aggiornamento del Modello, là dove ciò si renda necessario e/o opportuno, in considerazione di eventuali carenze riscontrate, modifiche al quadro normativo o all'attività della Società, proponendo la revisione e/o le relative modifiche del MOG al CdA, unico soggetto deputato e legittimato a garantire l'idoneità e l'efficacia dello stesso.

A tal fine e a titolo puramente indicativo, all'Organismo di Vigilanza sono altresì affidati i compiti di:



- verificare periodicamente l'Elenco dei Reati Rilevanti e il Documento di valutazione del rischio 231 (*Risk assessment*), proponendone una revisione/adeguamento in caso di intervenute modifiche legislative e/o organizzative della Società;
- verificare l'attuazione delle attività di controllo previste dal Modello, che possono suddividersi in:
 a) verifiche dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilievo conclusi dalla Società in
 aree di Attività a Rischio; b) verifiche delle Procedure Preventive che sono strumentali all'effettivo
 funzionamento del Modello;
- condurre ricognizioni, tramite verifiche ispettive interne, dell'attività aziendale ai fini della verifica inerente all'identificazione delle Aree di Rischio e dell'aggiornamento e/o integrazione dei Protocolli Preventivi:
- esaminare eventuali segnalazioni ricevute ed effettuare gli accertamenti necessari ed opportuni;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere, soprattutto, nell'ambito delle attività sensibili, riassumendone gli esiti in un apposito rapporto il cui contenuto verrà esposto nel corso delle comunicazioni agli organi societari;
- promuovere e/o sviluppare, di concerto con le funzioni aziendali preposte, l'organizzazione di corsi di formazione al fine di diffondere i principi e dare attuazione concreta a quanto statuito nel Modello e nel Codice Etico e, più in generale, nel sistema di compliance della Società;
- monitorare le iniziative per la diffusione nonché di verifica del livello di conoscenza e di comprensione del Modello e del Codice Etico;
- curare la predisposizione della documentazione interna contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti necessari al fine del funzionamento del Modello;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista delle informazioni che devono essergli trasmesse o tenute a sua disposizione, attuando un efficace flusso informativo, in conformità al Modello;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni e piani di collaborazione) e con i titolari degli Organi di Controllo per il miglior monitoraggio in merito all'adeguatezza e all'osservanza del Modello e lo studio della mappa delle aree a rischio, anche al fine di poter predisporre interventi migliorativi o integrativi in relazione agli aspetti attinenti all'attuazione coordinata del Modello;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere dagli organi e funzioni societarie, soprattutto nell'ambito dei processi e delle attività a rischio reato (Processi e Attività Sensibili);
- supervisionare le procedure di controllo previste dal Modello e condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura dei Processi Sensibili;
- verificare che gli elementi previsti dai protocolli per le diverse tipologie di reato siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, a definire con le strutture interne l'aggiornamento degli elementi stessi.
- interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del Modello in relazione alle prescrizioni normative;
- ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello, previa comunicazione al CdA nel caso in cui si superi il budget stanziato;
- riferire periodicamente al management in merito all'attuazione del Modello;
- gestire la segnalazione di illecito (whistleblowing) in conformità alle Policy aziendali e secondo le istruzioni del Titolare del trattamento;



• dare impulso al procedimento disciplinare in caso di violazioni del Modello e/o del Codice Etico.

Per svolgere i propri compiti, l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso presso le funzioni della Società a tutta la documentazione aziendale senza necessità di alcun consenso preventivo, seppure nel rispetto della normativa – anche aziendale – in vigore. Nella raccolta della documentazione e nell'esecuzione dei controlli dallo stesso pianificati, l'OdV è coadiuvato dalle funzioni *Quality Assurance, Human Resources* e dal *Risk Management*.

Lo svolgimento delle attività dell'Organismo di Vigilanza, le modalità di verbalizzazione, nonché la documentabilità dell'attività svolta sono disciplinate da apposito Regolamento operativo adottato dallo stesso OdV.

Tutte le informazioni, segnalazioni, rapporti e altri documenti raccolti e/o predisposti in applicazione del presente Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio (informatico e/o cartaceo), gestito dall'Organismo di Vigilanza, per un periodo di almeno 10 anni.

Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al Reg. UE 2016/679 nonché al d.lgs. 196/03 e s.m.i. (Testo Unico Privacy), l'OdV si configura come soggetto Autorizzato al trattamento dei dati personali trattati per conto del Titolare.

3.3 I FLUSSI INFORMATIVI CHE INTERESSANO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

3.3.1 Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato da tutti i Destinatari e dai Responsabili di Funzione, oltre che dei flussi informativi definiti nella Parte Speciale, di qualsiasi notizia relativa all'esistenza di possibili violazioni dello stesso. Esso, in ogni caso, può richiedere a tutti i Destinatari le informazioni e i documenti che ritiene opportuni per lo svolgimento del proprio incarico.

In ogni caso e in coerenza con quanto stabilito dalla Parte Speciale, devono essere obbligatoriamente e immediatamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza, a mezzo dei canali stabiliti *ad hoc* e nel prosieguo indicati, le informazioni:

- a) attinenti a violazioni, anche potenziali, del Modello, tra le quali:
 - eventuali disposizioni ricevute dal superiore e ritenute in contrasto con la legge, la normativa interna, o il Modello;
 - eventuali richieste od offerte di denaro, doni (al di fuori delle modalità indicate nel Codice Etico e/o nelle procedure aziendali) o di altre utilità provenienti da, o destinate a, pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
 - eventuali scostamenti significativi dal budget o anomalie di spesa non debitamente motivati, emersi dalle richieste di autorizzazione nella fase di consuntivazione di gestione;
 - o eventuali omissioni, trascuratezze o falsificazioni nella tenuta della contabilità o nella conservazione della documentazione su cui si fondano le registrazioni contabili;
 - provvedimenti e/o notizie provenienti formalmente da magistratura, polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, comunque concernenti la Società, salvo che non sia stato apposto espresso divieto da parte dell'Autorità stessa;
 - o l'avvio di un procedimento penale a carico dei Destinatari del Modello;
 - o le notizie relative ai procedimenti disciplinari in corso e alle eventuali sanzioni irrogate, oppure la motivazione della loro archiviazione;
 - eventuali segnalazioni, non tempestivamente riscontrate dalle funzioni competenti, concernenti sia carenze o inadeguatezze dei luoghi, delle attrezzature di lavoro, ovvero dei dispositivi di protezione messi a disposizione della Società, sia ogni altra situazione di pericolo connesso alla salute e alla sicurezza sul lavoro;



- o infortuni sul lavoro;
- o i verbali del CdA e del Collegio Sindacale.
- b) relative all'attività della Società, che possono assumere rilevanza quanto all'espletamento da parte dell'OdV dei compiti ad esso assegnati, incluse (senza che ciò costituisca limitazione):
 - o le risultanze degli audit interni, i report e le informative trasmesse dai Responsabili di Funzione/Team Leader ai sensi delle Parti Speciali e delle procedure preventive;
 - o le notizie relative a modifiche alla composizione degli organi sociali, ai cambiamenti organizzativi o delle procedure aziendali vigenti;
 - o gli aggiornamenti del sistema dei poteri e delle deleghe;
 - o le eventuali comunicazioni della società di revisione riguardanti aspetti che possono indicare una carenza dei controlli interni:
 - o modifiche del DVR Documento di valutazione dei rischi;
 - o le decisioni relative alla richiesta, erogazione e utilizzo di finanziamenti pubblici;
 - o la reportistica periodica da parte degli Enti di Controllo/Certificazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e segnatamente il verbale della riunione periodica annuale di cui all'art. 35 del D. Lgs. n. 81/2008, nonché in materia ambientale;
 - o i bilanci annuali d'esercizio e consolidato, corredati della nota integrativa e della relazione sulla gestione, nonché la situazione patrimoniale semestrale;
 - o gli incarichi, diversi da quelli della revisione contabile, conferiti alla società di revisione;
 - o le comunicazioni previste nelle Parti Speciali nonché quelle effettuate da parte degli Organi di Controllo e della società di revisione, relative ad ogni criticità emersa, anche se risolta.

Le segnalazioni dovranno essere raccolte sia che siano effettuate in forma scritta sia in forma orale o in via telematica attraverso il canale informativo predisposto e comunicato a cura dello stesso OdV, con la duplice funzione di facilitare il flusso di segnalazioni/informazioni verso l'Organismo di Vigilanza e di risolvere prontamente i casi dubbi.

Al fine di garantire la tempestività, l'efficacia e la riservatezza dei flussi informativi nei confronti dell'OdV, è stato istituito un apposito *account* di posta elettronica accessibile esclusivamente all'Organismo di Vigilanza: odv@alacorporation.com. I rapporti tra i Destinatari e l'OdV e, in generale, la gestione dei flussi informativi, pertanto, verranno regolamentati attraverso tale indirizzo.

Le segnalazioni anonime sono prese in considerazione solo se puntuali e qualora descrivano in maniera circostanziata fatti e persone oggetto della segnalazione stessa.

La Società garantisce i segnalanti in buona fede contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e, in ogni caso, è assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

3.3.2 Reporting dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza riferisce costantemente al Presidente del CdA e, periodicamente (almeno su base semestrale, o in base alle tempistiche indicate in Parte Speciale) al Consiglio di Amministrazione in merito all'attuazione del Modello, all'attività di vigilanza svolta e all'emersione di eventuali criticità, affinché possano adottare le conseguenti deliberazioni e azioni necessarie al fine di garantire l'effettiva e costante adeguatezza e concreta attuazione del Modello. L'attività di reporting al CdA e/o al CEO è immediata qualora se ne ravvisi la necessità e l'urgenza.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il reporting periodico dell'OdV può riguardare:



- l'attività svolta, con particolare riferimento a quella di verifica sulle Attività Sensibili ai sensi del Decreto proponendo, in caso di rilevate criticità, correttivi adeguati all'attuazione dei principi dettati dal Modello;
- ii. i correttivi, necessari o eventuali, da apportare al fine di assicurare l'efficacia e l'effettività del Modello;
- iii. le criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società, sia in termini di efficacia del Modello;
- iv. un'analisi delle eventuali segnalazioni ricevute e delle relative azioni intraprese dall'Organismo e dagli altri soggetti interessati;
- v. le proposte di revisione ed aggiornamento del Modello;
- vi. la formazione ai Destinatari;
- vii. l'informazione sul Piano di attività.

L'OdV redige altresì una relazione annuale sull'attività svolta, che deve essere trasmessa anche al Collegio Sindacale. Tale relazione annuale avrà ad oggetto, in particolare:

- l'attività di vigilanza, in genere, svolta dall'Organismo di Vigilanza e le eventuali problematiche o criticità che si siano evidenziate nel corso della stessa;
- le eventuali criticità e spunti di miglioramento emersi sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società, sia in termini di efficacia del Modello;
- i correttivi, resisi necessari o opportuni, da apportare al fine di assicurare l'efficacia e l'effettività del Modello:
- la rilevazione di carenze organizzative o procedurali tali da esporre la Società al pericolo che siano commessi i Reati Rilevanti;
- gli audit e i controlli eventualmente effettuati con il relativo esito;
- le necessità di aggiornamento dell'analisi delle attività sensibili e del Modello in generale;
- valutazioni sullo stato di adeguatezza del Modello durante l'anno di vigilanza.
- l'eventuale mancata o carente collaborazione da parte delle funzioni aziendali nell'espletamento dei propri compiti di verifica e/o d'indagine;
- in ogni caso, qualsiasi informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte degli organi deputati.

Il CdA ha facoltà di convocare in qualsiasi momento l'Organismo di Vigilanza.

L'OdV deve segnalare tempestivamente al CdA e al Collegio Sindacale, con possibilità di richiedere anche una convocazione d'urgenza del CdA, ogni evento atto ad impedire il corretto svolgimento delle proprie funzioni, ivi compresa la violazione del principio di indipendenza ed autonomia finanziaria dell'Organismo.

4. FORMAZIONE, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

4.1 COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

La Società promuove la più ampia divulgazione dei principi e delle prescrizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico.

L'adozione del Modello – ed i suoi aggiornamenti – sono comunicati formalmente a tutti i soggetti apicali, agli Organi di Controllo e ai Dipendenti della Società mediante consegna di copia integrale, su supporto informatico o in via telematica, nonché mediante pubblicazione sulla rete intranet aziendale.

Della consegna e dell'impegno da parte dei Destinatari al rispetto delle regole ivi previste viene conservata traccia documentale agli atti dell'Organismo di Vigilanza e della funzione HR.



Il Codice Etico è pubblicato sul sito internet della Società, mentre tutte gli altri componenti del Modello sono pubblicati nell'intranet aziendale e resi disponibili anche in forma cartacea a richiesta dei Destinatari.

4.2 FORMAZIONE

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di promuovere e monitorare l'implementazione, da parte della Società, delle iniziative volte a favorire una conoscenza e una consapevolezza adeguate del Modello e dei Protocolli ad esso connessi, al fine di incrementare la cultura di eticità e controllo all'interno della Società.

Il Modello, e in particolare i principi del Codice Etico, che ne è parte, sono illustrati alle risorse aziendali attraverso apposite attività formative (ad es., corsi, seminari, questionari, ecc.), a cui è posto obbligo di partecipazione e le cui modalità di esecuzione sono pianificate mediante predisposizione di specifici piani di formazione, implementati dalla Società.

I corsi e le altre iniziative di formazione sui principi del Modello sono differenziati in base al ruolo e alla responsabilità delle risorse interessate, ovvero mediante la previsione di una formazione più intensa e caratterizzata da un più elevato grado di approfondimento per i soggetti apicali, nonché per quelli operanti nelle aree qualificabili come "a rischio reato" ai sensi del Modello.

In particolare, i contenuti delle sessioni formative devono prevedere una parte esplicativa del Decreto e della responsabilità amministrativa degli enti (fonti normative, reati, sanzioni a carico delle persone fisiche e delle società, e relative esimenti) e una parte specifica sulle Aree di Rischio e le misure preventive adottate.

La mancata partecipazione a tali incontri formativi sul MOG231 costituirà fonte di illecito disciplinare.

Della proficua partecipazione ai corsi di formazione deve essere tenuta evidenza ed adeguata documentazione probatoria.

5. SISTEMA DISCIPLINARE

5.1 AMBITO DI APPLICAZIONE

L'art.6 co.2 del Decreto annovera, tra gli elementi di cui si compone il MOG, l'adozione da parte dell'ente di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal modello stesso.

I principi contenuti nel Modello e le regole/procedure di comportamento ad esso riferibili costituiscono, infatti, un complesso di norme al quale tutti i Destinatari nonché, per quanto loro applicabile, i Soggetti Terzi, devono conformarsi. L'eventuale violazione di tali norme e, in generale, del Modello verrà pertanto sanzionata secondo i principi generali qui di seguito indicati e meglio definiti dal Codice Disciplinare 231 di ALA S.p.A. cui si rinvia, che integra quanto già previsto nel Regolamento Aziendale di ALA S.p.A.

Il Sistema Disciplinare si applica a tutti i lavoratori titolari di un contratto di lavoro subordinato con la Società, così come individuati ex artt. 2094 cod. civ., ivi compresi, pertanto, i lavoratori appartenenti alla categoria dei dirigenti. In particolare, nei confronti di costoro potranno essere adottate misure organizzative ex art. 2103 cod. civ., oltre che, se del caso, risolutive del rapporto di lavoro ex artt. 2118 (Recesso dal contratto a tempo indeterminato) e 2119 (Recesso per giusta causa).

Nei confronti dei soggetti con rapporti di collaborazione ex artt. 2222 cod. civ. (lavoratori autonomi) o ex art. 409 c.p.c. (lavoratori parasubordinati nell'ambito di controversie individuali di lavoro), che prestino la loro opera in favore della Società e, in generale, i consulenti esterni e tutti coloro che abbiano rapporti qualificati giuridicamente con ALA S.P.A., potrà farsi luogo al recesso o alla risoluzione del relativo contratto o del rapporto comunque giuridicamente qualificato.

Il Sistema Disciplinare sarà applicabile nel caso in cui vengano accertate violazioni del Modello e del Codice Etico, a **prescindere dal verificarsi o meno di un'eventuale indagine o dall'instaurarsi di un procedimento penale**.

La gravità della violazione sarà valutata in considerazione i) dell'intenzionalità del comportamento posto in essere o del grado di negligenza, imprudenza, imperizia mostrati avuto riguardo al grado di prevedibilità dell'evento, ii) del comportamento complessivo del responsabile della violazione, anche con riferimento



ad eventuali precedenti violazioni, iii) delle mansioni svolte e della posizione organizzativa ricoperta dal responsabile.

Costituiscono violazioni, a titolo meramente esemplificativo, i seguenti comportamenti:

- (a) Mancato rispetto, realizzato anche con condotte omissive ed in eventuale concorso con altri, delle regole generali di comportamento e delle procedure di cui al Codice Etico ed al Modello;
- (b) Omessa e/o irregolare redazione della documentazione prevista dalle procedure e dai protocolli;
- (c) Violazione o elusione dei sistemi di controllo previsti dal Modello, in qualsiasi modo effettuata, compresa la sottrazione, distruzione o alterazione della documentazione inerente le procedure, l'ostacolo ai controlli, l'impedimento opposto ai soggetti preposti alle funzioni di controllo, ivi compreso l'Organismo di Vigilanza, all'accesso alla documentazione;
- (d) Omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sul comportamento dei propri sottoposti circa la corretta ed effettiva applicazione dei principi contenuti nel Modello;
- (e) Ogni altro comportamento, commissivo od omissivo, che leda o metta in pericolo l'interesse di ALA S.P.A. all'efficace e corretta attuazione del Modello e del Codice Etico;
- (f) Violazioni in materia di segnalazione di illeciti, previste dall'art.6, co.2-bis del Decreto nonché dalle policy aziendali.

L'Organismo di Vigilanza dovrà essere informato sia delle violazioni – salvo che le stesse siano state rilevate dal medesimo OdV – sia delle eventuali sanzioni applicate in conseguenza di queste.

L'esercizio del potere disciplinare nei confronti dei Dipendenti - che dovrà esperirsi in conformità all'art. 7, L. 300/1970 (cd. "Statuto dei Lavoratori") e del CCNL - spetta agli organi e/o alle funzioni interne della Società cui è stato conferito l'esercizio di tale potere. Nei confronti dei collaboratori e dei Soggetti Terzi, il potere sanzionatorio viene esercitato dall'Amministratore Delegato, anche su parere dell'OdV.

5.2 SANZIONI APPLICABILI

Vengono di seguito individuate le sanzioni disciplinari in concreto applicabili:

5.2.1 Lavoratori subordinati

La violazione delle norme di legge, delle disposizioni del Codice Etico, delle prescrizioni del presente Modello commesse da dipendenti della Società nonché, in generale, l'assunzione di comportamenti idonei a esporre ALA S.p.A. all'applicazioni di sanzioni amministrative previste dal Decreto, potranno determinare in base ai criteri su esposti l'applicazione delle sanzioni conservative o espulsive, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2106 cod. civ., degli artt. 7 e 18 dello Statuto dei Lavoratori e nell'ambito del procedimento disciplinare previsto dal CCNL applicato.

I comportamenti tenuti da lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole confluite nel Modello sono considerati a tutti gli effetti illeciti disciplinari. Le sanzioni irrogabili nei confronti di detti lavoratori dipendenti rientrano tra quelle previste dallo Statuto dei lavoratori, dal CCNL applicato e dalle altre normative speciali applicabili.

In caso di violazione delle prescrizioni indicate nel Modello, in proporzione alla gravità dell'infrazione verranno applicate le sanzioni qui di seguito indicate:

a) <u>Biasimo inflitto verbalmente per le mancanze lievi:</u>

- lieve inosservanza di quanto stabilito dalle procedure previste dal Modello o adozione di un comportamento negligente non conforme alle prescrizioni del Modello stesso e del Codice Etico;
- tolleranza o omessa segnalazione di lievi irregolarità commesse da parte di altri appartenenti al personale.
- b) Biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto:



- mancanze punibili con il rimprovero verbale ma che, per conseguenze specifiche o per recidiva, abbiano una maggiore rilevanza (violazione reiterata delle procedure interne previste dal Modello o adozione ripetuta di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso);
- omessa segnalazione o tolleranza di irregolarità non gravi commesse da altri appartenenti al personale;
- ripetuta omessa segnalazione o tolleranza di irregolarità lievi commesse da altri appartenenti al personale.

c) <u>Multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione di cui all'art.</u> <u>186:</u>

• adozione, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello o delle procedure, ove in tali comportamenti sia ravvisabile anche un rifiuto di eseguire ordini concernenti obblighi di servizio, ovvero un'abituale negligenza o inosservanza di leggi, regolamenti o obblighi di servizio nell'adempimento della prestazione di lavoro, ovvero, in genere, per qualsiasi negligenza o inosservanza di leggi o di regolamenti o degli obblighi del servizio deliberatamente commesse non altrimenti sanzionabili.

d) Sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10:

- inosservanza delle procedure interne previste dal Modello o negligenze rispetto alle prescrizioni del Modello e del Codice Etico;
- omessa segnalazione o tolleranza di gravi irregolarità commesse da altri appartenenti al personale che siano tali da esporre la Società ad una situazione oggettiva di pericolo o da determinare per essa riflessi negativi.

e) <u>Licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge:</u>

• comportamento in palese violazione delle prescrizioni del Modello, del Codice Etico, della Legge e delle procedure aziendali, tale da comportare la possibile applicazione a carico della Società delle sanzioni previste dal d.lgs.231/2001, riconducibile a mancanze di gravità tali da far venire meno la fiducia sulla quale è basato il rapporto di lavoro e da non consentire comunque la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto stesso.

5.2.2 Lavoratori subordinati con qualifica di Dirigenti

In considerazione dell'elevato vincolo fiduciario che connota il rapporto di lavoro con il personale dirigente, la violazione delle norme di legge, delle disposizioni del Codice Etico e delle prescrizioni previste dal Modello commesse da dirigenti della Società, nonché in generale l'assunzione di comportamenti idonei a esporre la Società all'applicazione di sanzioni previste dal Decreto, potranno determinare l'applicazione dei provvedimenti di cui CCNL, nel rispetto degli artt. 2118 e 2119 cod. civ. nonché dell'art. 7 Legge 300/1970. L'accertamento di eventuali violazioni nonché dell'inadeguata vigilanza e della mancata tempestiva informazione all'Organismo di Vigilanza, potranno determinare a carico dei lavoratori con qualifica dirigenziale, la sospensione a titolo cautelare dalla prestazione lavorativa, fermi il diritto del dirigente alla retribuzione ovvero l'assegnazione a incarichi diversi, nel rispetto dell'art. 2103 c.c.

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni indicate nel Modello, in proporzione alla gravità delle infrazioni verranno applicate le sanzioni qui di seguito indicate:

a) Rimprovero scritto:

- mancanze punibili con il rimprovero verbale ma che, per conseguenze specifiche o per recidiva, abbiano una maggiore rilevanza (violazione reiterata delle procedure interne previste dal Modello o adozione ripetuta di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso);
- omessa segnalazione o tolleranza di irregolarità commesse da altri appartenenti al personale;
- ripetuta omessa segnalazione o tolleranza di irregolarità lievi commesse da altri appartenenti al personale.



b) Licenziamento per giusta causa

- adozione di un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del Modello e tale da determinare la possibile concreta applicazione a carico della Società delle misure previste dal D.Lgs. 231/2001, riconducibile a mancanze di gravità tale da far venire meno la fiducia sulla quale è basato il rapporto di lavoro e da non consentire comunque la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto stesso.
- violazione delle prescrizioni del Modello con un comportamento tale da configurare una possibile ipotesi di reato sanzionato dal D.lgs. 231/01 di una gravità tale da esporre la Società ad una situazione oggettiva di pericolo o tale da determinare riflessi negativi per la Società, intendendosi in tal modo un inadempimento notevole degli obblighi ai quali il lavoratore è tenuto nello svolgimento del proprio rapporto di lavoro.

5.2.3 Soggetti Apicali

A seconda della gravità dell'infrazione commessa da uno dei Soggetti Apicali, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'OdV, assumerà i più opportuni provvedimenti, ivi inclusi l'avocazione a sé di operazioni rientranti nelle deleghe, la modifica o la revoca delle deleghe stesse e la convocazione dell'Assemblea dei soci per l'eventuale adozione, nei casi più gravi, dei provvedimenti di cui agli artt. 2383 e 2393 cod. civ. Il Soggetto Apicale coinvolto dovrà in ogni caso astenersi dalla relativa delibera.

È fatta, comunque, salva la possibilità della Società di proporre le azioni di responsabilità e/o risarcitorie.

Nel caso in cui il soggetto apicale rivesta, altresì, la qualifica di lavoratore subordinato, in presenza di violazioni poste in essere in qualità di apicale, a questo verranno applicate le sanzioni della presente sezione, fatta salva in ogni caso l'applicabilità delle diverse azioni disciplinari esercitabili in base al rapporto di lavoro subordinato intercorrente con la Società e nel rispetto delle procedure di legge, in quanto applicabili.

Nell'ipotesi in cui la violazione delle procedure e/o prescrizioni previste nel Modello venga posta in essere dal soggetto apicale nell'ambito delle mansioni dirigenziali svolte, l'eventuale applicazione della sanzione espulsiva comporterà, previa assunzione delle necessarie delibere, la revoca delle deleghe e la cessazione dalla carica.

5.2.4 Soggetti Apicali ai sensi del D. lgs. 81/2008

Ai soli fini delle disposizioni del d.lgs.81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, devono considerarsi "soggetti apicali" anche i soggetti di cui all'art. 2 lett. b), d), e) del d.lgs.81/2008 (Datore di lavoro e Direttore di stabilimento che ricopre tale posizione).

Nel caso in cui tali soggetti pongano in essere violazioni delle norme in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, regolamenti e/o altre disposizioni aziendali già in vigore, nonché quelle eventualmente definite anche in conformità all'art. 30 del d.lgs. 81/2008, ovvero omettano di operare il controllo sul rispetto delle citate norme, regolamenti e/o altre disposizioni aziendali già in vigore nonché quelle definite in conformità d.lgs. 81/2008, verranno applicate le sanzioni stabilite dal presente sistema disciplinare in base alla qualifica di appartenenza con la gradualità e proporzionalità previste dalle vigenti norme di legge e di contratto.

Le medesime sanzioni verranno applicate, sulla base degli stessi criteri, in caso di violazione, da parte dei predetti soggetti, degli obblighi di vigilanza e controllo ovvero di omissione degli obblighi informativi nei confronti dei soggetti terzi operanti nell'ambito delle unità produttive di cui sono responsabili.

5.2.5 Collegio Sindacale e Società di Revisione

In caso di violazione dei principi contenuti nel Codice Etico e delle prescrizioni previste nel Modello da parte di un componente del Collegio Sindacale, quest'ultimo è tenuto ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione e l'Organismo di Vigilanza per l'adozione degli opportuni provvedimenti tra



cui, nei casi più gravi, la decadenza/revoca di membro del Collegio Sindacale.

Le violazioni del Modello da parte della Società di Revisione sono tempestivamente segnalate al CdA che, tenuto conto della gravità della condotta commissiva od omissiva, adotta i provvedimenti ritenuti più opportuni sino alla revoca dell'incarico.

A prescindere dall'applicazione della sanzione è fatta, comunque, salva la possibilità della Società di proporre le azioni di responsabilità e/o risarcitorie.

5.2.6 Soggetti Terzi

I Soggetti Terzi sono destinatari del Codice Etico e di eventuali policy o procedure secondo quanto previsto nei relativi contratti. Nei confronti dei Soggetti Terzi (in particolare consulenti, fornitori, partner) che abbiano posto in essere le violazioni delle regole del Codice Etico e delle procedure e prescrizioni del Modello eventualmente ad esse applicabili, potrà essere disposta la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1456 c.c., ovvero esercitata la facoltà di recesso, anche senza preavviso, dal rapporto stesso, in conformità a quanto contrattualmente previsto ed informando previamente l'Organismo di Vigilanza.

Nell'ambito dei singoli rapporti può essere convenuta anche l'applicabilità di ulteriori sanzioni.

Resta salva, in ogni caso, l'eventuale richiesta da parte della Società del risarcimento dei danni subiti.

6. MODIFICA, IMPLEMENTAZIONE E VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO DEL MODELLO

6.1 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEI PRINCIPI DI RIFERIMENTO DEL MODELLO

Il CdA provvede ad effettuare le successive ed eventuali modifiche e integrazioni dei principi di riferimento del Modello, allo scopo di consentire la continua rispondenza dello stesso alle prescrizioni del Decreto ed alle eventuali mutate condizioni della struttura dell'Ente.

Tale attività potrà esser delegata anche all'Amministratore Delegato che provvederà a presentare le modifiche all'attenzione del CdA.

L'OdV vigila sulla coerenza delle implementazioni definite dal CdA, che devono esser strumentali all'efficace attuazione del Modello adottato.

ALA S.p.A.



Modello di Organizzazione e di Gestione

Decreto legislativo dell'8 giugno 2001, n.231 recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"

Parte Speciale

Versione	Data	Descrizione documento, della modifica o revisione	CdA	Controllo OdV
1.0	24/11/2016	Prima emissione e adozione		
2.0	29/12/2020	 Revisione integrale e recepimento aggiornamenti normativi; Definizione nuovi presidi preventivi 		



INDICE

PARTE SPECIALE A: I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE A.1 – I reati richiamati dagli artt.24 e 25 del Decreto	
A.2 – Le attività sensibili	
A.4 – Le procedure preventive	
A.5 – I rapporti con l'Organismo di Vigilanza	
PARTE SPECIALE B: I REATI INFORMATICI ED I REATI DI VIOLAZIONE DEI DIRITTI D'AUTORE	
B.1 – I reati richiamati dall'art. 24 bis del Decreto	18
B.2 – I reati richiamati dall'art. 25-novies del Decreto	23
B.3 - Le attività sensibili	
B.4 – I principi di comportamento	
B.5 - I rapporti con l'Organismo di Vigilanza	
PARTE SPECIALE C: I REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA, I REATI CON FINALITA' DI TERRORISMO E LE ALTRE FATTISPECIE RILE (ANCHE) NELLE IPOTESI "TRANSNAZIONALI"	28
C.2 - Il reato di induzione previsto dall'art. 25-decies del Decreto	29
C.3 – I reati transnazionali	29
C.4 – Il reato previsto dall'art. 25-duodecies del Decreto	31
C.5 – Il reato previsto dall'art. 25-quater del Decreto	31
C.6 - Le attività sensibili	31
C.7 – I princìpi di comportamento	32
C.8 – Le procedure preventive	34
C.9 – I rapporti con l'Organismo di Vigilanza	35
PARTE SPECIALE D: REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO E IN MATERIA DI PROPRIETA' INDUSTRIALE	
D.2 - Le attività sensibili	38
D.3 – I princìpi di comportamento	39
D.4 – Le procedure preventive	39
D.5 - I rapporti con l'Organismo di Vigilanza	40
PARTE SPECIALE E: I REATI SOCIETARI	
E.2 – Le attività sensibili	44
E.3 – I princìpi di comportamento	45
E.4 - Le procedure preventive	47
E.5 – I rapporti con l'Organismo di Vigilanza	47
PARTE SPECIALE F: I REATI IN VIOLAZIONE DELLE NORME A TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO) 49
F.1 – I reati richiamati dall'art. 25-septies del Decreto	50
E.2 – Le attività sensibili	
F.3 – I principi di comportamento	52
F.4 – Le procedure preventive	54
F.5 – I rapporti con l'Organismo di Vigilanza	54
PARTE SPECIALE G: I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILL	ECITA,
AUTORICICLAGGIO	
G.2 – Le attività sensibili	56
G.3 – I principi di comportamento	56
G.4 – Le procedure preventive	57
F.5 – I rapporti con l'Organismo di Vigilanza	58
PARTE SPECIALE H: I REATI AMBIENTALI	50



H.1 – I reati richiamati dall'art.25-undecies del Decreto	59
H.2 – Le attività sensibili	60
H.3 - I principi di comportamento	61
H.4 – Le procedure preventive	61
H.5 – I rapporti con l'Organismo di Vigilanza	62
PARTE SPECIALE I: I REATI TRIBUTARI	63
I.2 – Le attività sensibili	67
I.3 – I princìpi di comportamento	67
I.4 – Le procedure preventive	68
I.5 – I rapporti con l'Organismo di Vigilanza	68
DELITTI TENTATILe previsioni dell'art.26 del Decreto	69
Le previsioni dell'art.26 del Decreto	6 ⁹



PREMESSA

Per le finalità del Modello, i reati contemplati dal D.lgs. 231/01 sono stati suddivisi nelle seguenti tipologie:

- a) reati che sono stati reputati "non rilevanti" per ALA S.p.A., in considerazione della tipologia e delle caratteristiche dell'attività svolta dalla Società;
- b) reati che, seppur teoricamente rilevanti per ALA S.p.A. in considerazione della tipologia e delle caratteristiche dell'attività svolta dalla Società, sono stati ritenuti "non significativi" a seguito dell'analisi dei rischi condotta. Di tali reati, anche alla luce dei presidi organizzativi, gestionali e di controllo già attuati in ALA S.p.A., è stata ritenuta modesta la probabilità di commissione;
- c) reati rilevanti per l'attività svolta da ALA S.p.A., per i quali l'analisi dei rischi ha evidenziato l'opportunità di rafforzare i presidi implementati dalla Società con ulteriori principi di comportamento e/o Protocolli. Solo per tali reati, pertanto, è stato ritenuto opportuno redigere le specifiche Parti Speciali sviluppate nelle pagine seguenti.

Quanto sopra è sintetizzato nella seguente tabella:

Reato (o categoria di reati)	Art.d.lgs.231/01	Rilevanza e significatività per ALA	Parte speciale
Reati contro la Pubblica Amministrazione	24 e 25	si	Α
Reati informatici e contro i diritti d'autore	24-bis e 25-novies	si	В
Reati di criminalità organizzata (anche transnazionale)	24-ter	si	
Reati con finalità di terrorismo	25-quater	si	
Induzione a rendere dichiarazioni mendaci davanti all'Autorità giudiziaria	25-decies	si	С
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	25-duodecies	si	
Falsità in monete	25-bis	no	
Reati contro l'industria e il commercio e in materia di proprietà industriale	25-bis e 25-bis.1	si	D
Reati societari	25-ter	si	E
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	25-quater.1	no	-
Delitti contro la personalità individuale	25-quinquies	no	-
Abusi di mercato	25-sexies	no	-
Reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	25-septies	si	F
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	25-octies	si	G
Reati ambientali	25-undecies	si	Н
Razzismo e xenofobia	25-terdecies	no	-
Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo	25-quaterdecies	no	-
esercitati a mezzo di apparecchi vietati Reati tributari	25 guinguisadasias	si	I
Contrabbando	25-quinquiesdecies 25-sexiesdecies		I
		no	-
Delitti tentati	26	si	



PARTE SPECIALE A: I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La presente Parte Speciale riguarda due categorie di reati contemplati dal d. lgs. 231/01 (art. 24 e 25), accomunati dalla caratteristica di ricomprendere fattispecie criminose che offendono la Pubblica Amministrazione o il suo patrimonio.

I reati contemplati dal Decreto sono quelli elencati nella seguente tabella (si rimanda all'allegato "Elenco dei Reati Rilevanti" per il testo completo degli articoli richiamati):

Reati presupposto			
	art. 316- <i>bis</i> c.p.	Malversazione a danno dello Stato	
	art. 316- <i>ter</i> c.p. Indebita percezione di erogazioni a dani Stato		
	art.356 c.p.	Frode nelle pubbliche forniture	
D les 221/01	art. 640, co. 2, n.1, c.p.	Truffa aggravata a danno dello Stato	
D. lgs. 231/01 art. 24	art. 640 <i>-bis</i> c.p.	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	
	art. 640- <i>ter</i> c.p. Frode informatica (in danno dello Stato ente pubblico)		
	art.314 c.p.	Peculato	
	art.316 c.p.	Peculato mediante profitto dell'errore altrui	
	art. 317 c.p.	Concussione	
	art. 318 c.p.	Corruzione per l'esercizio della funzione	
	art. 319 c.p.	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio	
	art.319- <i>bis</i> c.p.	Circostanze aggravanti	
	art. 319- <i>ter</i> c.p.	Corruzione in atti giudiziari	
	art. 319-quarter c.p.	Induzione indebita a dare o promettere utilità	
D. lgs. 231/01	art. 320 c.p.	Corruzione di persone incaricate di un pubblico servizio	
art. 25	art. 321 c.p.	Pene per il corruttore	
urt. 25	art. 322 c.p.	Istigazione alla corruzione	
	art. 322- <i>bis</i> c.p.	Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione ed istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli Organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità europee d di Stati esteri	
	art.323 c.p.	Abuso d'ufficio	
	art.346- <i>bis</i> c.p.	Traffico di influenze illecite	

Prima di fornire una sintetica descrizione dei reati richiamati, è opportuno indicare i criteri generali (e fornire alcune esemplificazioni) per l'identificazione di quei soggetti la cui qualifica è necessaria per integrare le fattispecie criminose previste negli artt. 24 e 25 del d.lgs.231/2001.

1) Enti della Pubblica Amministrazione

Sebbene non esista nel codice penale una definizione di "Pubblica Amministrazione" (di seguito anche "PA"), giurisprudenza, dottrina e la stessa Relazione Ministeriale al codice penale ricomprendono nella nozione di "Pubblica Amministrazione" gli Enti che svolgono "tutte le attività dello Stato e degli altri Enti Pubblici", ossia qualsiasi Ente o soggetto che svolga una funzione pubblica (id est: l'attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi), nell'interesse della collettività (e quindi nell'interesse pubblico).



Nel tentativo di formulare una preliminare classificazione di soggetti giuridici appartenenti alla categoria, è possibile richiamare anche l'art. 1, comma 2, D.lgs. 165/2001 in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato.

Si possono pertanto enunciare, in via esemplificativa, i seguenti Enti o categorie di Enti:

- Enti ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo: Ministeri; Camera e Senato; Dipartimento Politiche Comunitarie; Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato; Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom); Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il sistema idrico; Banca d'Italia; Consob; Autorità Garante per la protezione dei dati personali; Agenzia delle Entrate; IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione); Sezioni fallimentari dei Tribunali; Regioni, Province, Comuni e società municipalizzate;
- Enti Pubblici non economici nazionali, regionali, e locali: INPS; CNR; INAIL; INPDAI; INPDAP; ISTAT; ENASARCO;
- Istituti e scuole di ogni ordine e grado;
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni;
- Comunità montane e loro consorzi ed associazioni;
- Enti e Monopoli di Stato;
- Rai:
- ASL;
- Partiti politici ed associazioni loro collegate;
- Soggetti di diritto privato che esercitano pubblico servizio (ad esempio: trasporto pubblico, fornitura energia elettrica);
- Gestori dei servizi di Posta Elettronica Certificata;
- Fondi pensione e casse di assistenza ad essi collegate;
- Fondazioni di previdenza ed assistenza.

Ferma restando la natura puramente esemplificativa degli Enti Pubblici sopra elencati, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti Enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose previste dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001.

In particolare, le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei "Pubblici Ufficiali" (nel seguito, anche solo "PU") e degli "Incaricati di Pubblico Servizio" (nel seguito, anche solo "IPS").

2) Pubblici Ufficiali

Ai sensi dell'art. 357, comma primo, del codice penale, è considerato Pubblico Ufficiale "agli effetti della legge penale", colui il quale esercita "una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa".

La norma chiarisce, al secondo comma, solo la nozione di "pubblica funzione amministrativa" (poiché le altre due non hanno suscitato dubbi interpretativi) precisando che, agli effetti della legge penale, "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi". In altre parole è definita "pubblica" la funzione amministrativa disciplinata da "norme di diritto pubblico", ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico (e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato).

Per fornire un contributo pratico alla risoluzione di eventuali "casi dubbi", può essere utile ricordare che assumono la qualifica di Pubblici Ufficiali non solo i soggetti al vertice politico-amministrativo dello Stato o di Enti territoriali, ma anche coloro che, in base allo statuto nonché alle deleghe che esso consente, ne formino legittimamente la volontà e/o la portino all'esterno in forza di un potere di rappresentanza. Viceversa, non assumono la qualifica in esame altri soggetti che, sebbene di grado tutt'altro che modesto, svolgano solo mansioni preparatorie alla formazione della volontà dell'Ente (e così i segretari amministrativi, i geometri, i ragionieri e gli ingegneri).



3) Incaricati di un pubblico servizio

La definizione della categoria di "soggetti incaricati di un pubblico servizio" non è concorde in dottrina così come in giurisprudenza.

L'art. 358 c.p., a tale riguardo, specifica che: "sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

In sostanza, il legislatore puntualizza la nozione di "pubblico servizio" attraverso due ordini di criteri: uno positivo e uno negativo. In particolare, mentre da un lato, affinché possa definirsi "pubblico", il servizio deve essere disciplinato – al pari della "pubblica funzione" – da norme di diritto pubblico; dall'altro se ne differenzia per l'assenza dei poteri certificativi, autorizzativi e deliberativi. La legge, inoltre, precisa ulteriormente che non può mai costituire "servizio pubblico" lo svolgimento di "semplici mansioni di ordine" né la "prestazione di opera meramente materiale".

Conclusivamente, possono ritenersi incaricati di pubblico servizio tutti coloro che, a qualunque titolo, prestano un'attività:

- disciplinata da norme di diritto pubblico;
- caratterizzata dalla mancanza di poteri deliberativi, autorizzativi e certificativi;
- mirata alla cura di interessi pubblici o al soddisfacimento di bisogni di interesse generale;
- che non consista né nello svolgimento di semplici mansioni di ordine né nella prestazione di opera meramente materiale.

A.1 - I reati richiamati dagli artt.24 e 25 del Decreto

Per quanto concerne la presente Parte Speciale "A", si fornisce di seguito una breve descrizione dei reati contemplati dagli artt. 24 e 25 del Decreto, al fine di una migliore comprensione della normativa da cui dipende la responsabilità amministrativa della Società (per il testo completo degli articoli di legge, si rimanda all'allegato "Elenco dei Reati Rilevanti").

I reati contro la Pubblica Amministrazione disciplinati dal d.lgs.231/01 sono:

Art. 316 bis c.p. - Malversazione a danno dello Stato

Il reato si configura allorché un estraneo alla PA, dopo aver ricevuto da parte dello Stato italiano, di altro Ente pubblico o delle Comunità Europee, finanziamenti, sovvenzioni o contributi destinati alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non proceda all'utilizzo o alla destinazione delle somme ottenute per gli scopi cui erano originariamente destinate.

Art. 316 *ter* c.p. - Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni a danno dello Stato

Il reato si configura allorquando, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti circostanze non veritiere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

In questa fattispecie, diversamente da quanto accade nel reato di malversazione in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 316 *bis* c. p.), non ha alcuna rilevanza l'uso che venga fatto delle erogazioni, perfezionandosi il reato con il solo ottenimento degli indebiti finanziamenti.

Tale ipotesi di reato assume natura residuale rispetto alla più grave fattispecie di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c. p.), per la cui sussistenza è necessaria l'induzione in errore mediante artifici o raggiri.

Art.356 c.p. - Frode nelle pubbliche forniture



Presupposto necessario per la rilevanza penale di tale condotta, è l'esistenza di obblighi, aventi natura negoziale, di fornitura di beni in conseguenza della stipula di singoli contratti di fornitura con lo Stato, o con altro ente pubblico o con impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità. L'espressione opere si ritiene sia equivalente a quella di servizi.

Assumono rilievo, pertanto, tutte le frodi in danno della P.A., qualunque sia lo schema contrattuale corrente fra il singolo fornitore e l'ente pubblico, non essendo necessario neanche che la fornitura si riferisca ad una pluralità di prestazioni.

ALA S.p.A. non intrattiene rapporti di natura contrattuale con lo Stato o è coinvolta in qualità di fornitore in alcun tipo di contratto di natura pubblicistica.

Art. 640, co. 2, n. 1, c.p. - Truffa a danno dello Stato o di altro Ente pubblico

Il reato si configura allorché taluno, utilizzando artifici o raggiri e, in tal modo, inducendo altri in errore, procuri a sé o ad altri un ingiusto profitto, in danno dello Stato o di altro Ente pubblico.

Per "artificio" o "raggiro" si intende la simulazione o dissimulazione della realtà, atta ad indurre in errore una persona per effetto della percezione di una falsa apparenza. Sebbene ciò non trovi sostegno nel dettato normativo, la giurisprudenza maggioritaria ritiene che anche il silenzio possa integrare la condotta incriminata se attuata in presenza di un obbligo giuridico di comunicazione.

L'atto di disposizione del soggetto indotto in errore (requisito tacito della fattispecie, che la rende una tipica ipotesi criminosa per la cui integrazione è necessaria la cooperazione della persona offesa) può comprendere ogni comportamento dotato di una efficacia in fatto; tale può essere considerata anche la semplice inerzia.

Il "profitto" si ravvisa anche nella mancata diminuzione del patrimonio, per effetto, ad esempio, del godimento di un bene (e, pertanto, anche in assenza di un aumento effettivo di ricchezza). Il profitto può anche non essere di natura patrimoniale, potendo consistere nel soddisfacimento di un interesse di natura morale.

Art. 640 bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

Il reato si configura qualora la condotta di truffa riguardi contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

L'elemento qualificante rispetto al precedente reato è costituito dall'oggetto materiale della frode, costituito da qualunque attribuzione economica agevolata erogata da parte dello Stato, di enti pubblici o delle Comunità europee.

Art. 640 ter c.p. - Frode informatica a danno dello Stato o di altro Ente pubblico

Il reato si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, si ottenga un ingiusto profitto con altrui danno. Il danno, affinché il reato rilevi per la disciplina dettata dal D.lgs.231/01, deve verificarsi in capo allo Stato o ad altro Ente pubblico (ipotesi che prevede, inoltro, un aggravamento della pena per il reo).

L'alterazione fraudolenta del sistema può essere la conseguenza di un intervento rivolto sia alla componente meccanica dell'elaboratore, sia al *software*.

Sono considerate pertinenti ad un sistema informatico (e, pertanto, rilevanti ai sensi della norma in commento), le informazioni contenute su supporti materiali, nonché i dati ed i programmi contenuti su supporti esterni all'elaboratore (come dischi e nastri magnetici o ottici), che siano destinati ad essere utilizzati in un sistema informatico.

Art.314 - Peculato e art.316 c.p. - Peculato mediante profitto dell'errore altrui

Quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti



di cui agli articoli 314, c.1, 316 e 323 del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. Presupposto, però, affinché possa esser contestata questa duplice fattispecie di reato, è che l'Ente a fine di raggiungere il suo oggetto sociale, nelle proprie attività ponga in essere condotte lesive di tali interessi.

Il delitto di peculato si consuma con l'appropriazione della res di cui il soggetto titolare della qualifica pubblicistica ha il possesso o la disponibilità "per ragione del suo ufficio o servizio".

Il delitto di peculato mediante profitto dell'errore altrui di cui all'art.316 c.p. è caratterizzato da tre elementi: i) circoscrizione dell'ambito di commissione della condotta di ricezione o di ritenzione all' "esercizio delle funzioni o del servizio"; ii) utilizzo del gerundio «giovandosi» che sta ad indicare la modalità con cui il soggetto pubblico perfeziona la condotta, abusando della sua posizione privilegiata, approfittando dell'errore altrui e traendone vantaggio per sé o per altri; iii) clausola di illiceità speciale introdotta dall'avverbio «indebitamente» cioè denaro o utilità non dovuti, quantomeno nelle quantità in cui sono corrisposti.

Ai sensi dell'art.2, co.1 della Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2017, c.d. Direttiva P.I.F., per "interessi finanziari dell'Unione» si intendono tutte le entrate, le spese e i beni che sono coperti o acquisiti oppure dovuti in virtù: i) del bilancio dell'Unione; ii) dei bilanci di istituzioni, organi e organismi dell'Unione istituiti in virtù dei trattati o dei bilanci da questi direttamente o indirettamente gestiti e controllati". Una definizione di interessi finanziari dell'Unione si trova anche nel Reg. (UE, EURATOM) n. 883/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 settembre 2013 ove per "interessi finanziari dell'Unione" si intendono le "entrate, spese e beni coperti dal bilancio dell'Unione europea, nonché quelli coperti dai bilanci delle istituzioni, degli organi e degli organismi e i bilanci da essi gestiti e controllati". Da esse si ricava in primo luogo che gli interessi finanziari dell'Unione attengono alle entrate ed alle uscite del bilancio dell'Unione.

Tali reati sono esclusi dal campo di applicazione non svolgendo ALA S.p.A. attività che possa ledere tali interessi.

Art. 317 c.p. - Concussione

Il reato si configura nel momento in cui un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di pubblico servizio, abusando della relativa qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o promettere indebitamente, anche in favore di un terzo, denaro o altre utilità.

Costituendo la concussione un reato proprio di soggetti qualificati, la responsabilità della Società potrebbe essere contestata nel solo caso di concorso nel reato commesso dal Pubblico Ufficiale o dall'Incaricato di Pubblico Servizio.

Art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione

Il reato si configura allorquando un Pubblico Ufficiale riceva, per sé o per altri, in denaro o altra utilità, una retribuzione non dovuta, ovvero ne accetti la promessa, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Il reato di cui all'art. 318 c.p. (così come gli altri reati di corruzione previsti dagli artt. 319, 319 ter, 320, 322 e 322 bis), possono essere realizzati non solo mediante l'erogazione o la promessa di erogazione di denaro, ma anche mediante l'erogazione o la promessa di erogazione di una qualsiasi altra utilità o retribuzione, quali in via esemplificativa:

- omaggi e, in genere, regalie;
- dazione / conferimento di servizi a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato;
- assunzione di personale indicato dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio;
- raggiungimento di accordi / sottoscrizione di lettere di incarico in favore di persone segnalate dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio a condizioni ingiustamente vantaggiose;
- cancellazione immotivata (totale o parziale) di un credito dell'Ente presso cui il pubblico ufficiale / incaricato di pubblico servizio presta servizio.



Ai fini della ricorrenza di tale reato è necessario che la promessa di denaro o di altra utilità siano accettate dal PU, poiché, in caso contrario, deve ritenersi integrata la diversa fattispecie di istigazione alla corruzione, prevista dall'art. 322 c. p. (su cui si legga *infra*).

Il delitto di corruzione si differenzia da quelli di concussione e di induzione indebita a dare o promettere utilità, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nelle altre due fattispecie richiamate il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.

Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Il reato si configura allorquando un Pubblico Ufficiale riceva per sé o per altri, in denaro o altra utilità, una retribuzione non dovuta, ovvero ne accetti la promessa, per compiere (o per aver compiuto) un atto contrario ai doveri d'ufficio, ovvero per omettere o ritardare (o per avere omesso o ritardato) un atto del proprio ufficio.

È necessario che la promessa di denaro o di altra utilità siano accettate dal Pubblico Ufficiale, poiché, in caso contrario, deve ritenersi integrata la diversa fattispecie di istigazione alla corruzione, prevista dall'art. 322 c.p. (su cui si legga *infra*).

La pena è aumentata se il fatto ivi previsto ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Art.319 bis c.p. - Circostanze aggravanti

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Art. 319 ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari

Il reato si configura nel caso in cui i fatti di corruzione di cui alle fattispecie che precedono siano commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

È opportuno evidenziare che nella nozione di Pubblico Ufficiale sono sussumibili, oltre al magistrato, anche altri soggetti quali il cancelliere, i testimoni e qualsiasi altro funzionario pubblico operante nell'ambito di un procedimento giudiziario.

Il secondo comma del medesimo articolo prevede due circostanze aggravanti, per l'ipotesi che dal fatto derivi l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione.

Art. 320 c.p. - Corruzione di persone incaricate di un pubblico servizio

L'articolo 320 del codice penale estende l'applicabilità all'incaricato di pubblico servizio delle disposizioni previste per il reato di corruzione per l'esercizio della funzione e di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio.

Art. 321 c.p. - Pene per il corruttore

I delitti di corruzione sono fattispecie a c.d. "concorso necessario": è in altri termini necessario un accordo tra corruttore e corrotto. L'art. 321 c.p., pertanto, estende le pene stabilite agli artt. 318, 319, 319 *bis*, 319 *ter* e 320 c. p. a chi dà o promette il denaro (o altra utilità) al Pubblico Ufficiale o all'Incaricato di Pubblico Servizio.

Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione

Il reato si configura a carico di chi promette o offre una somma di denaro (o altra utilità) ad un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di Pubblico Servizio, qualora la promessa o l'offerta non siano accettate e riguardino, in via alternativa:

- il compimento di un atto d'ufficio;



- l'omissione o il ritardo di un atto d'ufficio;
- il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio.

È altresì sanzionata la condotta del Pubblico ufficiale (o dell'incaricato di pubblico servizio) che sollecita una promessa o dazione di denaro (o di altra utilità) per le medesime finalità.

Art.323 c.p. - Abuso d'ufficio

È incriminato il duplice comportamento anti doveroso del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, intenzionalmente, procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale oppure procura ad altri un danno ingiusto, nello svolgimento delle funzioni o del servizio. La regola di condotta vietata deve essere prevista dalla legge o da atti aventi forza di legge, specifica e che non lasci spazi all'esercizio di un potere discrezionale.

In tema dei presupposti applicabilità ad ALA S.p.A., ci si riporta alla precedente trattazione in ambito di peculato.

Art. 319 quater c. p. - Induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità

La disposizione in esame, introdotta dalla L.190/2012 in luogo della previgente concussione per induzione, punisce il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di Pubblico Servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Come previsto nel secondo comma dell'articolo in esame, la punibilità è estesa anche al privato che abbia dato o promesso denaro o altra utilità.

Art.346 bis c.p. - Traffico di influenze illecite (Art.346-bis c.p.)

Il traffico di influenze illecite si connota per i seguenti caratteri essenziali:

- il delitto ha ad oggetto la vendita d'influenze illecite da parte del mediatore, senza che sia necessario l'esercizio pratico delle stesse;
- l'influenza richiesta deve essere reale, cioè effettiva e, almeno in potenza, concretamente esercitabile dallo stesso trafficante, rilevando le relazioni (realmente esistenti) con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio;
- il traffico d'influenza deve avere di mira il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto che siano propri della funzione o del servizio pubblico svolti dal potenziale destinatario della mediazione o influenza illecita;
- la dazione (o la promessa) debbono avere ad oggetto denaro o altro vantaggio patrimoniale, non rilevando la corresponsione o la promessa di un'utilità priva di valore economico;
- la fattispecie è necessariamente bilaterale e prevede la punibilità di ambedue i protagonisti dell'accordo ("venditore" e "acquirente" di influenze illecite);
- la norma punisce l'intermediario e l'acquirente di influenze prima e a prescindere dal perfezionarsi dell'accordo corruttivo con il pubblico agente "bersaglio".

Il delitto di traffico di influenze di cui all'art. 346-bis punisce un comportamento propedeutico alla commissione di una eventuale corruzione e non è, quindi, ipotizzabile quando sia già stato accertato un rapporto, partitario o alterato, fra il pubblico ufficiale ed il soggetto privato: condotte strumentali alla realizzazione di futuri accordi illeciti, quindi, in un'ottica di anticipazione della tutela rispetto a quella realizzata mediante altri reati contro la P.A. Caratterizzante è il rapporto tra intermediario e pubblico agente: nel traffico di influenze illecite i rapporti tra i due soggetti devono essere reali, "esistenti", come dice la norma. Il nucleo della condotta incriminata è lo «sfruttamento di relazioni esistenti con il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio», il quale si pone dunque in rapporto di alternatività con la fattispecie di millantato credito, in cui le relazioni devono essere falsamente rappresentate. Il fatto si consuma con la dazione o la promessa di denaro o di altro vantaggio patrimoniale per il mediatore o per terzi, quale prezzo della mediazione ovvero quale prezzo della corruzione, cioè come corrispettivo per



remunerare il P.U. o l'IPS, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto dell'ufficio.

§ § §

Sui reati di corruzione, concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità, la Corte di Cassazione (Sezioni Unite, sentenza n. 12228 del 14 marzo 2014) ha indicato i principi da osservare per individuare la linea di confine tra i diversi illeciti, evidenziando che:

- la differenza tra il reato di concussione (art. 317 c.p.) e quello di induzione indebita a dare o promettere utilità (319-quater c.p.) riguarda i soggetti attivi e le modalità di perseguimento del risultato o della promessa di utilità. Infatti, la concussione consiste nell'abuso costrittivo attuato dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio mediante violenza o minaccia di un danno contra ius, che determina la soggezione psicologica del destinatario ma non l'annullamento della sua libertà di autodeterminazione; il destinatario (che non è punibile), senza riceverne alcun vantaggio, si trova di fronte all'alternativa di subire il male prospettato o di evitarlo con la dazione o promessa dell'utilità. L'induzione indebita si realizza, invece, nel caso di abuso induttivo del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, con una condotta di persuasione, inganno o pressione morale condiziona in modo più tenue la volontà del destinatario; quest'ultimo, pur disponendo di un margine decisionale più ampio, finisce per accettare la richiesta della prestazione indebita, nella prospettiva di conseguire un tornaconto personale (ed è, perciò, punibile);
- i reati di concussione e induzione indebita si distinguono dalle fattispecie corruttive in quanto i primi due delitti presuppongono una condotta di prevaricazione abusiva del funzionario pubblico idonea a determinare la soggezione psicologica del privato, costretto o indotto alla dazione o promessa indebita, mentre l'accordo corruttivo viene concluso liberamente e consapevolmente dalle parti. Queste si trovano su un piano di parità sinallagmatica, nel senso che l'accordo è in grado di produrre vantaggi reciproci per entrambi i soggetti che lo pongano in essere.

Art. 322 bis c.p. - Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione ed istigazione alla corruzione di membri della Corte Penale Internazionale o degli Organi delle Comunità Europee o di funzionari delle Comunità europee o di Stati esteri (e peculato)

Il reato si configura allorquando nelle fattispecie previste dagli artt. 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 322 (terzo e quarto comma) c.p. siano coinvolti:

- membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità europee;
- funzionari e agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- membri e addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee;
- coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio¹.

Parimenti, l'art. 322 bis c.p. estende l'operatività degli artt. 319 quater (secondo comma), 321 e 322 (primo e secondo comma) all'ipotesi in cui il denaro o l'atra utilità sia dato, offerto o promesso:

- alle persone sopra indicate;
- a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio nell'ambito degli altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche

¹ Sono inoltre considerati quali soggetti qualificati i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio che operano nell'ambito della Corte Penale Internazionale.



internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica finanziaria.

La norma precisa che i soggetti sopra indicati sono assimilati ai pubblici ufficiali qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di pubblico servizio negli altri casi.

A.2 - Le attività sensibili

Con riferimento ai reati descritti nella presente Parte Speciale, sono da considerarsi "sensibili" (art. 6, co. 2, lett. a) del Decreto) le seguenti attività:

- Acquisizione e gestione di contributi, finanziamenti, sovvenzioni o altre erogazioni ricevuti da soggetti pubblici nazionali (Stato, Regioni) ed esteri (Unione Europea);
- Gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane), con i funzionari competenti in materia di rapporti di lavoro e trattamenti previdenziali e assistenziali (esempio: INPS, INAIL, Uffici Provinciali del Lavoro), con le Autorità di controllo in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (esempio: ASL), con i funzionari appartenenti a Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco e altre Autorità di pubblica sicurezza, anche in occasione di accessi, ispezioni, verifiche;
- Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali (rapporti con Autorità Giudiziaria, Magistratura, arbitri, periti e consulenti tecnici d'ufficio);
- Selezione, assunzione, gestione del personale (e politiche retributive);
- Selezione dei Fornitori;
- Acquisto di beni e servizi (compresi gli incarichi di consulenza);
- Cessione di beni e prestazione di servizi;
- Sponsorizzazioni;
- Donazioni, omaggi e liberalità;
- Gestione della Tesoreria (incassi e pagamenti);
- Gestione delle partecipazioni societarie (designazione dei membri degli organi sociali).

A.3 – I principi di comportamento

La presente sezione illustra le regole di comportamento che, unitamente ai principi enunciati nel Codice Etico e ai Protocolli richiamati nel successivo capitolo, dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati descritti nella presente Parte speciale.

E' stabilito il <u>divieto</u>, per tutti i Destinatari del Modello, di compiere azioni o tenere condotte tali da integrare le fattispecie di reato contemplate dagli artt. 24 e 25 del Decreto ed assumere comportamenti che, sebbene non costituiscano ipotesi criminose, possano essere interpretati come tali o essere prodromici alla realizzazione degli illeciti richiamati (ad esempio, indebite pressioni o sollecitazioni su pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio per il compimento o l'omissione di attività inerenti l'ufficio). In particolare, è stabilito il divieto di:

- effettuare donazioni, regalie, liberalità, omaggi, offrire denaro o utilità di qualsiasi tipo, in favore di PU e IPS, salvo che si tratti di utilità di modico valore in occasioni consuete e prestabilite (ad esempio per le festività natalizie) e comunque previa esplicita autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, sempre che non possano essere in alcun modo interpretate quale strumento per influenzarli nell'espletamento delle loro funzioni. Le regalie offerte, salvo quelle di modico valore, devono essere documentate in modo adeguato a consentire le opportune verifiche;
- presentare dichiarazioni non veritiere a enti pubblici nazionali ed esteri al fine di conseguire autorizzazioni, licenze e provvedimenti amministrativi di qualsivoglia natura;



- presentare dichiarazioni non veritiere a enti pubblici nazionali o esteri al fine di conseguire finanziamenti, contributi o erogazioni di varia natura;
- destinare somme ricevute da enti pubblici nazionali o comunitari a titolo di contributi finanziamenti o altre erogazioni per scopi diversi da quelli a cui erano destinati, ovvero rendicontare in modo non veritiero l'attività per la quale sono stati ottenuti tali erogazioni;
- comunicare alla Pubblica Amministrazione dati non rispondenti al vero, predisporre o esibire documenti incompleti e/o falsi, omettere l'esibizione di documenti veri nonché omettere informazioni dovute;
- in occasione di processi civili, penali o amministrativi, porre in essere qualsiasi attività corruttiva che possa favorire o danneggiare una delle parti in causa;
- effettuare pagamenti a favore della Pubblica Amministrazione che non siano adeguatamente motivati, documentati ed autorizzati:
- effettuare o promettere, in favore dei clienti pubblici o a partecipazione pubblica, prestazioni che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale in essere;
- impiegare fondi e altre risorse di proprietà della Società a favore di organizzazioni politiche, partiti o esponenti politici;
- concludere contratti di consulenza con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione (o ad altro ente pubblico) o da questi segnalati;
- violare i sistemi informatici e telematici della Pubblica Amministrazione o di altri enti pubblici, alterarne il funzionamento, intervenire su dati, informazioni o programmi in essi contenuti.

Nei rapporti con pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio e nei rapporti con lo Stato e gli altri enti pubblici, i Destinatari dovranno altresì rispettare i seguenti principi di comportamento:

- i rapporti con i funzionari e gli esponenti della Pubblica Amministrazione e degli altri enti pubblici devono essere gestiti esclusivamente da persone previamente identificate a tale scopo e dotate di idonei poteri;
- tutti coloro che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione e con gli altri enti pubblici devono documentare l'attività svolta e le criticità emerse;
- i rapporti con la Pubblica Amministrazione e con gli altri enti pubblici devono avvenire nell'assoluto rispetto delle normative vigenti e dei principi di lealtà, correttezza e trasparenza;
- tutte le dichiarazioni e le comunicazioni rese a PU, IPS, esponenti della Pubblica Amministrazione o di altri enti pubblici devono rispettare i principi di verità, chiarezza, correttezza, completezza e trasparenza;
- i Destinatari, a fronte di situazioni di incertezza circa l'atteggiamento da tenere o in merito alla correttezza delle richieste del PU o dell'IPS, devono rivolgersi al proprio responsabile e/o all'Organismo di Vigilanza.

<u>Nell'attività di richiesta e gestione di finanziamenti, contributi ed altre erogazioni pubbliche</u>, i Destinatari devono osservare i seguenti principi di comportamento:

- deve essere mantenuta traccia documentale di tutte le attività svolte e delle movimentazioni finanziarie;
- in caso di erogazione destinata ad uno specifico utilizzo, deve essere redatto un rendiconto in merito alla destinazione dei fondi percepiti.

<u>In occasione di accessi, ispezioni o verifiche</u> (comunque denominate) presso la sede della Società da parte di PU e IPS, i Destinatari devono seguire i seguenti principi di comportamento:

- sin dall'inizio e per tutta la durata dell'accesso, dell'ispezione o della verifica, dovrà essere



assicurata la presenza di almeno due soggetti, di cui uno appartenente alla funzione interessata (preferibilmente il Team Leader) e un altro esterno (preferibilmente il Direttore Generale, se nominato, l'Amministratore Delegato o un Consigliere di Amministrazione), fatte salve situazioni particolari di urgenza o di indisponibilità di personale, delle quali dovrà essere data espressa e tempestiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza;

- l'intero processo ispettivo deve essere documentato e, a tal fine, i soggetti presenti redigono e sottoscrivono una relazione dettagliata sull'oggetto, la tempistica, le modalità di esecuzione dell'accesso, dell'ispezione o della verifica, e ogni altra informazione utile alla ricostruzione dell'attività svolta.

Nell'attività di selezione dei Fornitori, nel processo di acquisto di beni e servizi e nell'attività di pagamento (c.d. "ciclo passivo"), i Destinatari devono osservare i seguenti principi di comportamento:

- la scelta dei Fornitori deve avvenire sulla base di criteri di competenza e professionalità degli stessi;
- i contratti con i Fornitori devono essere definiti in forma scritta, con evidenza di tutte le principali condizioni concordate, con particolare riferimento alle condizioni economiche applicabili; le condizioni della fornitura e il corrispettivo concordato devono essere proporzionati, sulla base di una valutazione delle condizioni mediamente applicate sul mercato per transazioni comparabili, o comunque economicamente giustificabili alla luce del particolare posizionamento della Società sul mercato;
- i contratti con i Fornitori devono essere sottoscritti dai soggetti della Società muniti dei poteri di firma, ad esito di un processo decisionale che garantisca la segregazione dei compiti e delle responsabilità;
- il processo relativo alla scelta dei Fornitori ed all'acquisto dei beni e dei servizi deve essere adeguatamente documentato, in funzione della natura e delle caratteristiche dell'operazione; tale documentazione deve essere conservata per un periodo non inferiore ad anni 10 (dalla selezione del Fornitore o dell'acquisto del bene/servizio). Nel caso in cui le fasi decisionali del processo di acquisto siano effettuate e memorizzate su sistemi informatici, deve essere garantita, per un periodo non inferiore a 10 anni, la possibilità di accedere alle relative informazioni e di stamparle;
- i corrispettivi ai Fornitori devono essere liquidati solo dopo la verifica di corrispondenza tra il bene venduto / il servizio prestato e quanto contrattualmente concordato.
- i pagamenti possono essere effettuati solo a fronte di un documento giustificativo adeguato (ad esempio: fattura, nota spese, nota di debito), controllato e autorizzato dai soggetti dotati dei relativi poteri, e devono corrispondere, in termini di soggetto beneficiario, importo, tempistiche e modalità di pagamento, con quanto contrattualmente concordato tra la Società e il Fornitore;
- deve essere richiesto ai Soggetti Terzi l'adesione al Codice Etico di ALA S.p.A. e ai principi di corretta e trasparente gestione derivanti dall'osservanza delle norme di cui al Decreto, nonché la sottoscrizione di una specifica "clausola 231", da inserire in tutti i contratti (con previsione di risoluzione del rapporto in caso di violazione della stessa), come meglio descritto nei Paragrafi 2.5.3 e 5.2.6 della Parte Generale, a cui si rimanda.

Nel processo di vendita e di incasso (c.d. "ciclo attivo"), i Destinatari devono osservare i seguenti principi di comportamento:

 i contratti con i Clienti devono essere definiti in forma scritta, con evidenza di tutte le principali condizioni concordate, con particolare riferimento alle condizioni economiche applicabili; le condizioni della vendita e/o della fornitura e il corrispettivo concordato devono essere proporzionati, sulla base di una valutazione delle condizioni mediamente applicate sul mercato per transazioni comparabili, o comunque economicamente giustificabili alla luce del particolare posizionamento della Società sul mercato;



- ai Clienti non devono essere concessi sconti, premi, abbuoni, note di credito o la riduzione in qualsiasi altra forma del prezzo o corrispettivo contrattualmente previsto, che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto commerciale esistente e non siano motivati da fattori obiettivi.

<u>Nell'attività di selezione, assunzione e gestione del personale</u>, i Destinatari devono osservare i seguenti principi di comportamento:

- il processo di selezione, assunzione e gestione delle risorse umane (compresa la cessazione del rapporto lavorativo e i relativi pagamenti) deve essere svolto dalla funzione aziendale espressamente dedicata e dai soggetti individuati in accordo con il vigente sistema dei poteri e delle deleghe, secondo un processo decisionale che garantisca la segregazione dei compiti e delle responsabilità;
- l'assunzione delle risorse umane e i relativi trattamenti economici devono essere stabiliti sulla base di criteri il più possibile oggettivi, che tengano in considerazione la competenza, l'esperienza e la professionalità delle persone;
- la documentazione relativa al processo di selezione, i contratti di assunzione e la documentazione relativa alla gestione del personale devono essere conservati per un periodo non inferiore a 10 anni;
- è vietato assumere soggetti segnalati, in qualsiasi modo, da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, italiani ed esteri. Nel processo di selezione dovrà essere richiesto ai candidati una dichiarazione circa l'eventuale parentela o affinità con pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione o ad altri enti pubblici.

<u>Per quanto concerne l'attività di sponsorizzazione</u>, i Destinatari devono osservare i seguenti principi di comportamento:

- le sponsorizzazioni devono essere proposte all'Amministratore Delegato dal soggetto a cui sono state conferite deleghe per tale attività;
- ogni attività di sponsorizzazione devo rispondere a criteri di utilità economica e di interesse per la Società;
- per ogni proposta di sponsorizzazione, il soggetto delegato deve redigere una relazione in cui sia data evidenza delle caratteristiche della sponsorizzazione: soggetto beneficiario, ammontare dell'erogazione, utilità economica per la Società ed ogni altra informazione necessaria per valutare l'interesse della Società alla sponsorizzazione;
- devono essere acquisite informazioni circa il soggetto beneficiario della sponsorizzazione, al fine di valutarne i profili di trasparenza, affidabilità e professionalità.

La designazione dei membri degli organi di amministrazione e/o controllo di società partecipate da ALA S.p.A. deve avvenire sulla base di criteri - oggettivi e documentabili - di competenza, esperienza, onorabilità e professionalità dei soggetti proposti.

I Destinatari sono tenuti a conformarsi agli ulteriori principi di comportamento specificati nelle altre Parti Speciali di cui si compone il Modello.

A.4 - Le procedure preventive

In aggiunta ai principi di comportamento declinati nel Codice Etico e nella presente Parte Speciale, ALA S.p.A. ha adottato specifici Protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società e a individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie in modo idoneo a prevenire la commissione dei reati descritti nella presente Parte Speciale (art. 6, co. 2, lett. b) e c) del Decreto). Tali Protocolli sono costituiti dalle seguenti Procedure Preventive allegate al Modello:

"Supplier Management" (QSP 005);



- "Acquisti materiali e servizi "no core" (PO/ACQ/01);
- "Customer Relationship" (QSP 004);
- "Procedura di pagamento ai fornitori e gestione dello scadenzario"

A.5 - I rapporti con l'Organismo di Vigilanza

I Responsabili delle Funzioni devono comunicare, per quanto di competenza e con periodicità almeno trimestrale:

- elenco di eventuali donazioni, omaggi e altre liberalità elargite a pubblici ufficiali e a incaricati di pubblico servizio;
- elenco delle sponsorizzazioni effettuate;
- elenco delle verifiche, delle ispezioni e degli accessi effettuati da pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio;
- elenco di contributi, finanziamenti, sovvenzioni e altre erogazioni effettuate da enti pubblici nazionali, esteri o comunitari;
- elenco del personale assunto nel periodo, delle collaborazioni attivate e degli incarichi di consulenza assegnati.



PARTE SPECIALE B: I REATI INFORMATICI ED I REATI DI VIOLAZIONE DEI DIRITTI D'AUTORE

La presente Parte Speciale riguarda due categorie di reati contemplati dal d.lgs. 231/01 (artt. 24-bis e 25-novies).

Nonostante le due tipologie di reati tutelino interessi giuridici differenti, si è ritenuto opportuno ricomprenderle in un'unica Parte Speciale in quanto:

- entrambe le fattispecie presuppongono un corretto utilizzo delle risorse informatiche;
- le aree di rischio risultano, in virtù di tale circostanza, in parte sovrapponibili;
- i principi di comportamento mirano, in entrambi i casi, a garantire la sensibilizzazione dei Destinatari in merito alle molteplici conseguenze derivanti da un non corretto utilizzo delle risorse informatiche.

Si fornisce di seguito una breve descrizione dei reati contemplati dagli artt. 24-bis e 25-novies del Decreto, al fine di una migliore comprensione della normativa da cui dipende la responsabilità amministrativa degli enti (per il testo completo degli articoli di legge, si rimanda all'allegato "Elenco dei Reati Rilevanti").

B.1 - I reati richiamati dall'art, 24 bis del Decreto

Il legislatore, attraverso il presidio sulla sicurezza informatica, intende tutelare il buon andamento dell'intero sistema economico.

Gran parte delle imprese sono oggi dipendenti dall'efficace gestione delle informazioni e delle relative tecnologie informatiche. L'informatica regge infatti l'intero sistema di registrazione, conservazione e comunicazione dei dati.

Da tale dipendenza consegue una crescente vulnerabilità ad un ampio spettro di minacce, anche considerando la notevole complessità portata dal moltiplicarsi dei protocolli di accesso e comunicazione, dei canali di trasmissione dei dati, dei contenuti e delle applicazioni multimediali e on-line, dell'hardware disponibile per accedere ai dati, nonché dall'utilizzo di server di *cloud computing*.

Il legislatore, pertanto, attraverso l'introduzione nel Decreto dell'art. 24-bis, ha inteso sensibilizzare e responsabilizzare le imprese, nella direzione della prevenzione.

Le tipologie di reato informatico si riferiscono a una molteplicità di condotte criminose in cui un sistema informatico risulta, in alcuni casi, obiettivo stesso della condotta e, in altri, lo strumento attraverso cui l'autore intende realizzare altre fattispecie penalmente rilevanti.

Lo sviluppo della tecnologia informatica ha generato nel corso degli anni modifiche sostanziali nell'organizzazione del *business* di impresa e ha inciso sensibilmente sulle opportunità a disposizione di ciascun esponente aziendale per realizzare o occultare non soltanto schemi di condotte criminali già esistenti ma anche fattispecie nuove, tipiche del cd. "mondo virtuale".

Quanto ai soggetti maggiormente esposti a tale fattispecie di reato, tale fenomeno può potenzialmente coinvolgere qualsiasi ente che utilizzi in maniera rilevante gli strumenti informatici e telematici per lo svolgimento delle proprie attività.

Prima di descrivere i reati informatici previsti dall'art 24-bis del Decreto, è opportuno fornire alcune definizioni dei termini maggiormente utilizzati in ambito informatico e/o nell'ambito della presente Parte Speciale:

- "Credenziali": l'insieme degli elementi identificativi di un utente o di un account (generalmente UserID e Password)
- "Dati Informatici": qualunque rappresentazione di fatti, informazioni, o concetti in forma idonea per l'elaborazione attraverso un sistema informatico, incluso un programma in grado di consentire ad un sistema informatico di svolgere una funzione
- "Reati Informatici": i reati di cui all'art.24-bis del Decreto



- "Documento/i Informatico/i": la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti
- "Firma Elettronica": l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica
- "Password": sequenza di caratteri alfanumerici o speciali necessaria per autenticarsi ad un sistema informatico o ad un programma applicativo
- "Sicurezza Informatica": l'insieme delle misure organizzative, operative e tecnologiche finalizzate a salvaguardare i trattamenti delle informazioni effettuati mediante strumenti elettronici
- "Sistemi Informativi": l'insieme della rete, dei sistemi, dei data base e delle applicazioni aziendali
- "Spamming": invio di numerosi messaggi indesiderati ("spam"), di regola attuato attraverso l'utilizzo della posta elettronica
- "Virus": programma creato a scopo di sabotaggio o vandalismo, in grado di alterare il funzionamento di risorse informatiche, di distruggere i dati memorizzati, nonché di propagarsi tramite supporti rimovibili o reti di comunicazione.

I reati contemplati dall'art.24-bis del Decreto sono quelli elencati nella tabella rappresentata nella pagina seguente (si rimanda all'allegato "Elenco dei Reati Rilevanti" per il testo completo degli articoli richiamati):

Reati presupposto			
	art. 491- <i>bis</i>	Falsità riguardanti un documento informatico	
Codice penale	art. 615- <i>ter</i>	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	
	art. 615-quater	Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici	
	art. 615-quinquies	Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico	
	art. 617-quater	Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche	
	art. 617-quinquies	Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche	
	art. 635- <i>bis</i>	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici	
	art. 635- <i>ter</i>	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità	
	art. 635- <i>quater</i>	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici	
	art. 635-quinquies	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità	
	art. 640-quinquies	Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica	
		Delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del D.L. 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 novembre 2019, n. 133.	

Falsità in un documento informatico pubblico o privato (art. 491 bis c.p.)

La norma estende la punibilità prevista dal codice penale per i reati di "falsità in atti" anche alle falsità commesse in relazione a documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria.

I reati rilevanti sono i seguenti:



- la falsità materiale commessa dal privato (art. 482);
- la falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483);
- la falsità in registri e notificazioni (art. 484);
- le altre falsità in foglio firmato in bianco (art. 488);
- l'uso di atto falso (art. 489);
- la soppressione, la distruzione e l'occultamento di atti veri (art. 490);
- la falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito (art. 491).

In relazione alla nozione di "falsità", sono opportune le seguenti precisazioni:

- sì ha "falsità materiale" quando un documento viene formato o sottoscritto da persona diversa da quella indicata come mittente o sottoscrittore, con divergenza tra autore apparente e autore reale del documento (contraffazione) ovvero quando il documento è artefatto (e, quindi, alterato) per mezzo di aggiunte o cancellazioni successive alla sua formazione;
- sì ha, invece, "falsità ideologica" quando un documento non è veritiero nel senso che, pur non essendo né contraffatto né alterato, contiene dichiarazioni, informazioni o dati non veri. Nel falso ideologico, dunque, è lo stesso autore del documento che attesta fatti non rispondenti al vero.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (615 ter c.p.).

Il reato punisce chi abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero chi vi permane contro la volontà di chi ha il diritto di escluderlo.

Con tale norma il legislatore intende punire colui che viola la riservatezza delle comunicazioni o delle informazioni, ormai sempre più frequentemente trasmesse attraverso sistemi informatici o telematici protetti. Il legislatore ha voluto assicurare la protezione del "domicilio informatico" quale spazio ideale di pertinenza della persona, ad esso estendendo la tutela della riservatezza della sfera individuale, quale bene costituzionalmente protetto.

La fattispecie penale in commento è tuttavia limitata ai soli casi di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico che sia protetto da "misure di sicurezza". L'intenzione del legislatore è quella di punire soltanto ove il titolare del sistema abbia dimostrato, attraverso l'inserimento di misure di sicurezza di vario tipo (fisiche, logiche, biometriche, ecc.), la volontà di riservare l'accesso solo a persone da lui autorizzate.

Il 2° comma dell'art. 615-*ter* prevede tre aggravanti speciali, che ricorrono:

- se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso di poteri, o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema:
- se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Il 3° comma dell'articolo, infine, prevede un'ulteriore aggravante, che sussiste se i fatti riguardano sistemi di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.).



La norma mira a punire chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

È noto che a protezione dell'accesso a programmi riservati sono previste delle "password" (codici di accesso riservati, nominativi o numerici) la cui disponibilità di utilizzo è riservata agli utenti del sistema informatico.

Con la disposizione in parola il legislatore ha configurato un'ipotesi di *reato di pericolo* tendente ad evitare la consumazione di più gravi delitti contro la riservatezza (es: art. 615 *ter*) o contro il patrimonio (es: art. 640 *ter*, frode informatica).

Ai sensi del secondo comma dell'art. 615 *quater* il delitto è aggravato se il fatto è commesso:

- in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.).

Viene punito chiunque si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o mette a disposizione di altri, apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento.

Con tale norma si mira a reprimere la diffusione dei c.d. "virus" informatici, forieri di gravi danni ai sistemi informatici e telematici, utilizzati spesso per scopi di sabotaggio.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.).

La disposizione in esame punisce diverse condotte. In particolare:

- ai sensi del co. 1, la condotta può consistere, alternativamente,
 - nell'intercettare fraudolentemente, o
 - nell'impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;
- ai sensi del co. 2, poi, la punibilità è estesa a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

Intercettare una comunicazione significa prendere cognizione del suo contenuto, intromettendosi nella fase della sua trasmissione.

Al fine di configurare la fattispecie penalmente rilevante non è, tuttavia, sufficiente l'intercettazione, ma questa deve essere realizzata fraudolentemente, ossia eludendo eventuali sistemi di protezione della trasmissione in corso, o, comunque, in modo tale da rendere non percettibile o riconoscibile a terzi l'abusiva intromissione.

Parallelamente, si ha impedimento di una comunicazione informatica o telematica allorché se ne renda impossibile la trasmissione, intervenendo sul sistema informatico che deve inviare o ricevere i dati. L'interruzione di una comunicazione già in corso di trasmissione, invece, può estrinsecarsi sia agendo sul sistema che invia o che riceve la comunicazione, sia, ad esempio, deviando il flusso dei dati in corso di trasmissione da un elaboratore a un altro. A differenza di quanto affermato con riguardo



all'intercettazione, le modalità di condotta predette (impedimento e interruzione) non necessitano di essere realizzate fraudolentemente.

La rivelazione delle comunicazioni può avvenire mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico. Deve però trattarsi di un mezzo idoneo a divulgare la notizia a una genericità di soggetti.

Sono utili alcune precisazioni terminologiche:

- per "comunicazione informatica" si intende qualsiasi scambio di dati intercorrente tra due o più sistemi informatici (ad esempio: e-mail, mailing list, forum, newsgroup, chat);
- sì hanno "comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico" quando le comunicazioni intercorrano tra due apparecchi, uno solo dei quali è rappresentato da un sistema informatico/telematico (ad esempio, l'invio di un fax ad un computer);
- sì hanno "comunicazioni intercorrenti tra più sistemi" quando sia l'apparecchio che invia la comunicazione sia quello che la riceve siano sistemi informatici / telematici.

I delitti sono aggravati qualora il fatto sia commesso:

- in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.).

La condotta punita consiste nell'installare apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi (al di fuori dei casi consentiti dalla legge).

Sono previste le medesime aggravanti di cui all'art. 617 quater c.p.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.).

Tale fattispecie di reato si realizza qualora un soggetto distrugga, deteriori, cancelli, alteri o sopprima informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Un aggravamento di pena è previsto qualora il fatto sia commesso:

- con violenza alla persona o con minaccia;
- con abuso della qualità di operatore del sistema.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.).

Tale reato si realizza quando un soggetto commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

Tale delitto si distingue dal precedente poiché nella fattispecie in esame il danneggiamento ha ad oggetto beni dello Stato o di altro ente pubblico o, comunque, di pubblica utilità; ne deriva che il delitto sussiste anche nel caso in cui si tratti di dati, informazioni o programmi di proprietà di privati ma destinati al soddisfacimento di un interesse di natura pubblica.

Sono previste le seguenti circostanze aggravanti:

- se dal fatto deriva effettivamente la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o



la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici;

- se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia, o con on abuso della qualità di operatore del sistema.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.).

Tale reato si configura qualora un soggetto - mediante le condotte di cui all'art. 635 bis c.p. (sopra richiamate) ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi - distrugga, danneggi, renda, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacoli gravemente il funzionamento.

Il reato è aggravato se il fatto è commesso con violenza alla persona o minaccia, o con abuso della qualità di operatore del sistema.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.).

Questo reato si configura quando la condotta di cui al precedente art. 635 quater c.p. è diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

Il reato è aggravato qualora l'autore realizzi l'evento cui l'azione era indirizzata, ovvero qualora il fatto sia stato commesso con violenza alla persona o minaccia, o con abuso della qualità di operatore del sistema.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.)

Tale fattispecie punisce il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica che, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

I delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del D.L. 21 settembre 2019, n.105

Il D.L.105/019, convertito con L. 133/2019 recante parziali modifiche al ddl, è finalizzato ad assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori pubblici e privati aventi una sede nel territorio nazionale, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale, è istituito il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), saranno definite le modalità e criteri procedurali di individuazione di amministrazioni pubbliche, enti e operatori pubblici e privati citati aventi una sede nel territorio nazionale, inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e tenuti al rispetto delle misure e degli obblighi previsti.

Alla data di approvazione del MOG 231 di ALA S.p.A., non è iscritta nell'elenco definito dal Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica – CISR, ai sensi dell'art.2 del D.L.105/2019, convertito in legge dall' art.1, comma 1, L.18 novembre 2019, n. 133.

B.2 - I reati richiamati dall'art. 25-novies del Decreto

L'art. 25 novies contempla, quale presupposto della responsabilità ai sensi del d. lgs. 231/01, i seguenti reati previsti dalla Legge sul Diritto d'Autore (nel seguito, "L.A."):

Reati presupposto		
L. 22 aprile	art. 171, co. 1, lett. A- bis)	Divulgazione di opere dell'ingegno attraverso rete telematica



1941 n. 633	art. 171- <i>bis</i>	Reati in materia di <i>software</i> e banche dati
		Reati in materia di opere dell'ingegno destinate
	art. 171 <i>-ter</i>	ai circuiti radiotelevisivi e cinematografico
		oppure letterarie, scientifiche e didattiche
	art. 171- <i>septies</i>	Violazioni nei confronti della SIAE
	art. 171- <i>octies</i>	Manomissione di apparati per la decodificazione di
		segnali audiovisivi ad accesso condizionato

Da un'analisi dell'attività svolta da ALA S.p.A. è emersa l'inapplicabilità alla Società delle fattispecie di cui agli artt. 171 ter, 171-septies e 171-octies della L.A. Si provvede pertanto a fornire di seguito una breve descrizione solo delle due fattispecie di cui all'art. 25-nonies del Decreto ritenute potenzialmente rilevanti per la Società (si rimanda all'allegato "Elenco dei Reati Rilevanti" per il testo completo degli articoli richiamati).

Divulgazione di opere dell'ingegno attraverso rete telematica (art. 171 co. 1 lett. a bis e comma 3 L.A.)

La norma punisce chi, senza averne diritto, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche (mediante connessioni di qualsiasi genere), mette a disposizione del pubblico:

- un'opera dell'ingegno protetta o (parte di essa);
- un'opera dell'ingegno non destinata alla pubblicazione, ovvero usurpandone la paternità, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore.

Nella prima ipotesi ad essere tutelato è l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere lese le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete; nella seconda ipotesi il bene giuridico protetto non è l'aspettativa di guadagno del titolare dell'opera, ma il suo onore e la sua reputazione.

Reati in materia di software e banche dati (art. 171 bis L.A.)

Il reato si configura nelle seguenti ipotesi:

- chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE;
- se la condotta sopra descritta ha ad oggetto qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori;
- chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

Sul piano soggettivo, per la configurabilità del reato è sufficiente lo scopo di lucro, sicché assumono rilevanza penale anche tutti quei comportamenti che non sono sorretti dallo specifico scopo di conseguire un guadagno di tipo prettamente economico.

Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse della società qualora venissero utilizzati, per scopi lavorativi, programmi non originali ai fine di risparmiare il costo derivante dalla licenza per l'utilizzo di un software originale.

B.3 - Le attività sensibili

Per quanto riguarda i reati informatici, sono da considerarsi "sensibili" (art. 6, co. 2, lett. a) del Decreto) tutte le attività in cui vengono gestiti dati dei sistemi informatici.



Dal momento che la pressoché totalità delle funzioni aziendali riceve e/o genera e/o gestisce dati informatici, non è possibile identificare specifiche attività sensibili ai rischi afferenti alla c.d. "sicurezza informatica". Il rischio di potenziale commissione dei reati in oggetto è, per la natura stessa di tali fattispecie delittuose, potenzialmente diffuso su tutte le attività svolte dai Destinatari del Modello.

Di conseguenza il rischio potenziale, in termini di probabilità di commissione di uno dei reati in materia informatica e relative conseguenze, può essere valutato in correlazione alle caratteristiche dei sistemi di *information and communications technology* ("ICT") utilizzati.

Le aree esposte ad un maggior rischio sono quelle in cui la frequenza, la complessità e la criticità nell'utilizzo dell'ICT è maggiore e in cui le competenze informatiche dei soggetti coinvolti risultano più elevate.

Fatte tali premesse circa la potenziale diffusione del rischio di commissioni dei reati di cui alla presente Parte speciale sull'intera attività aziendale (o, comunque, su tutte le attività svolte dai Destinatari tramite l'utilizzo dei Sistemi Informativi aziendali, della posta elettronica e di Internet) si individuano le seguenti attività aziendali come quelle maggiormente sensibili al rischio di commissione dei reati in commento:

- la gestione dei Sistemi Informativi aziendali (implementazione, manutenzione, sviluppo), con particolare riferimento ai profili della Sicurezza Informatica (dei dati e degli accesi), anche qualora affidata in outsourcing;
- la gestione dei flussi informativi elettronici con la Pubblica Amministrazione;
- l'utilizzo di software e banche dati.

B.4 – I principi di comportamento

La presente sezione illustra le regole di comportamento che, unitamente ai principi enunciati nel Codice Etico, dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati descritti nella presente Parte speciale.

È stabilito il <u>divieto</u>, per tutti i Destinatari del Modello, di compiere azioni o tenere condotte tali da integrare le fattispecie di reato contemplate dall'art.24-bis e 25-novies del Decreto ed assumere comportamenti che, sebbene non costituiscano ipotesi criminose, possano essere interpretati come tali o essere prodromici alla realizzazione degli illeciti richiamati. In particolare, è stabilito il divieto di:

- accedere in maniera non autorizzata ai Sistemi Informativi della Società o della Pubblica Amministrazione e/o alterarne in qualsiasi modo il funzionamento;
- intervenire, senza che se ne abbia diritto, su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico (o a questi pertinenti) per ottenere e/o modificare informazioni a vantaggio della Società o di terzi, o comunque al fine di procurare un indebito vantaggio alla Società o a terzi;
- distruggere, alterare, danneggiare informazioni, dati, programmi informatici della Società o della Pubblica Amministrazione, per ottenere vantaggi o condizioni favorevoli per la Società;
- formare falsamente (sia sotto il profilo materiale che ideologico) documenti societari aventi rilevanza esterna;
- acquisire, possedere o utilizzare strumenti idonei a violare e/o compromettere un sistema informatico;
- installare e utilizzare software non approvati dalla Società e non correlati con l'attività lavorativa espletata per la stessa.

Al fine di prevenire la commissione dei reati rilevanti per la presente Parte Speciale, coloro i quali sono delegati o svolgono attività nell'ambito della funzione ICT, ciascuno per le rispettive competenze, devono implementare e mantenere un <u>Sistema Informativo</u> che abbia le seguenti caratteristiche:

- i requisiti di autenticazione ai sistemi per l'accesso ai dati, per l'accesso alle applicazioni ed alla



rete siano individuati ed univoci;

- siano definite e comunicate a tutti i Destinatari le regole per la creazione delle password di accesso alla rete, alle applicazioni, al patrimonio informativo aziendale e ai sistemi informatici e telematici;
- siano possibili verifiche sugli accessi effettuati agli applicativi aziendali e, per quanto concerne i dati sensibili, le applicazioni tengano traccia delle modifiche ai dati compiute dagli utenti;
- siano formalizzate l'attribuzione, la modifica e la cancellazione degli *account* e dei profili di accesso ai sistemi informatici;
- siano formalizzate l'assegnazione e l'utilizzo di privilegi speciali (ad esempio, amministratore di sistema);
- i prodotti software installati non violino gli accordi contrattuali di licenza d'uso e, in generale, le norme poste a tutela del diritto d'autore; gli utilizzatori dei sistemi informatici devono essere informati che i software per l'esercizio delle attività di loro competenza sono protetti da leggi sul diritto d'autore ed, in quanto tali, ne è vietata la duplicazione, la distribuzione, la vendita o la detenzione a scopo commerciale e/o imprenditoriale;
- l'accesso a internet sia limitato a siti aziendalmente utili e moralmente leciti.

Al fine di dare attuazione a quanto sopra descritto, i Destinatari aventi compiti e/o responsabilità nella funzione ICT, devono altresì attuare un'efficace politica di <u>protezione degli strumenti elettronici</u> (e, conseguentemente, dei dati o applicativi ivi contenuti), mediante le seguenti attività:

- installazione di strumenti atti ad evitare intrusioni non autorizzate, virus o programmi potenzialmente lesivi;
- attuazione di una politica di aggiornamento degli strumenti elettronici, dei sistemi operativi e degli applicativi gestionali, tali da ridurre la vulnerabilità degli stessi;
- creazione periodica e gestione di copie di backup su idonei supporti di memorizzazione;
- custodia dei supporti di backup in armadi di sicurezza;
- attuazione di procedure per il ripristino dei dati.

I Destinatari, in particolare, devono attuare i seguenti presìdi a tutela della sicurezza informatica:

- l'accesso ai sistemi informatici e agli applicativi deve essere regolato da credenziali di utenza personali, a protezione dell'integrità delle informazioni, anche al fine di prevenire modifiche non autorizzate;
- le credenziali di accesso ai sistemi informatici devono essere sufficientemente complesse e devono essere periodicamente modificate da parte dei singoli utenti (la possibilità di reset deve essere attribuita esclusivamente all'amministratore di sistema);
- i documenti elettronici più rilevanti e sensibili (ad esempio: documenti legali, comunicazioni agli enti) devono prevedere misure di protezione più intense (ad esempio: firma digitale);
- gli accessi ai sistemi informatici devono essere controllati e controllabili, specie se effettuati ai livelli più sensibili (ad esempio, nel caso di utilizzo di V.P.N. aziendale);
- deve essere garantita la tracciabilità degli accessi e, in generale, delle attività svolte tramite i sistemi informatici aziendali;
- i software devono essere installati solo ad opera degli operatori dell'ICT; nel caso di programmi coperti da diritti di proprietà intellettuale, i software devono essere installati solo dopo la verifica dell'avvenuto pagamento dei diritti di licenza;
- gli accessi ai sistemi informatici aziendali e ai singoli applicativi devono essere regolati mediante adeguate procedure di autorizzazione da parte della funzione richiedente, congiuntamente al



responsabile della funzione "Human Resources";

- i diritti di accesso ai sistemi informatici devono essere inibiti al termine del rapporto di lavoro;
- devono previsti controlli per l'individuazione di software pericolosi, la prevenzione della loro installazione / diffusione e il ripristino di eventuali file danneggiati;
- devono essere predisposte idonee procedure per rilevare e indirizzare tempestivamente le vulnerabilità tecniche dei sistemi.

I Destinatari, infine, in aggiunta ai principi di comportamento declinati nel Codice Etico e nella presente Parte Speciale, devono osservare le prescrizioni contenute nei seguenti documenti adottati dalla Società:

- "Policy per l'uso degli strumenti informatici aziendali" (PO/IT/01);
- "Regolamento Interno";
- "Modello GDPR".

I Destinatari sono tenuti a conformarsi agli ulteriori principi di comportamento specificati nelle altre Parti Speciali di cui si compone il Modello.

B.5 - I rapporti con l'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza è destinatario tramite il canale creato *ad hoc* di ogni informazione sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati informatici e in violazione del diritto d'autore, effettuando controlli e verifiche la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui alla presente Sezione.

L'Organismo di Vigilanza dovrà, inoltre, esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.



PARTE SPECIALE C: I REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA, I REATI CON FINALITA' DI TERRORISMO E LE ALTRE FATTISPECIE RILEVANTI (ANCHE) NELLE IPOTESI "TRANSNAZIONALI"

Nella presente Parte Speciale sono ricompresi i reati contemplati dagli art. 24-ter, 25-quater, 25-decies e 25-duodecies del Decreto.

C.1- I reati richiamati dall'art, 24 ter del Decreto

I reati richiamati dall'art. 24 ter del Decreto sono quelli elencati nella seguente tabella (si rimanda all'allegato "Elenco dei Reati Rilevanti" per il testo completo degli articoli richiamati):

Reati presupposto			
Codice penale	art. 416	Associazione per delinquere	
	art. 416-bis	Associazioni di tipo mafioso anche straniere	
	art. 416-ter	Scambio elettorale politico-mafioso	
	art. 630	Sequestro di persona a scopo di estorsione	
Codice di Procedura penale	art. 407, comma 2, lett. a), n. 5	Delitti in materia di armi	
D.P.R. 309/1990 (T.U. stupefacenti)	art. 74	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	

I c.d. "delitti di criminalità organizzata" vengono in rilievo per la normativa dettata dal Decreto sia in quanto realizzati nel territorio italiano, sia – per alcuni di essi (e per altre fattispecie di diversa natura, come si descriverà *infra*) – nelle ipotesi "transnazionali" (legge 16 marzo 2006, n. 146).

Ai sensi dell'art. 24 ter del Decreto, la responsabilità della Società può derivare, tra l'altro, dai c.d. "reati associativi" (artt. 416 e 416-bis c.p.) e dai delitti commessi avvalendosi del metodo mafioso ovvero al fine di agevolare l'attività dell'associazione criminosa o mafiosa.

La Società, peraltro, potrebbe rispondere anche nel caso del c.d. "concorso esterno" nel reato associativo, ossia quando il soggetto apicale o sottoposto fornisce un supporto all'associazione di tipo mafioso pur non prendendo parte al sodalizio criminale.

E' importante evidenziare che la configurazione dei reati associativi come reati-mezzo ha l'effetto di estendere la responsabilità della Società ai sensi del Decreto a una serie indefinita di fattispecie criminose commesse in attuazione del *pactum sceleris* e non necessariamente incluse nell'elenco dei reati presupposto (ad esempio: associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari).

Si fornisce di seguito una breve descrizione dei principali reati contemplati dall'art. 24 ter del Decreto (e dalla legge 16 marzo 2006, n. 146, che ha esteso la responsabilità degli enti ai reati di criminalità organizzata transnazionale), al fine di una migliore comprensione della normativa da cui dipende la responsabilità amministrativa della Società (per il testo completo degli articoli di legge, si rimanda all'allegato "Elenco dei Reati Rilevanti").

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Con tale norma il legislatore ha inteso punire la formazione e la permanenza di un vincolo associativo continuativo e stabile tra tre o più persone, costituito allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti, con la predisposizione dei mezzi necessari per la realizzazione del programma criminoso, con la permanente consapevolezza di far parte di un sodalizio e di essere impegnato a dare il proprio contributo al perseguimento dei fini illeciti dell'associazione, in un rapporto di stabile collaborazione tra i vari componenti.

In sintesi, il reato associativo si caratterizza per:



- un vincolo associativo tendenzialmente permanente, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati;
- l'indeterminatezza del programma criminoso;
- l'esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma idonea ed adeguata a realizzare gli obiettivi illeciti presi di mira.

Chiunque può commettere il reato in questione, partecipando all'associazione. Tuttavia, autonomi titoli di reato derivano dalla circostanza di essere promotori, costitutori, organizzatori e capi.

L'associazione per delinquere è configurabile a prescindere dall'effettiva commissione dei delitti programmati, essendo il pericolo per l'ordine pubblico già insito nell'esistenza del vincolo associativo criminoso. Da ciò discende la responsabilità del singolo associato anche nel caso in cui egli non abbia preso parte ad alcune delle imprese delittuose portate a termine dall'associazione o laddove vi sia stata temporanea interruzione della sua attività criminosa.

Associazione per delinquere di stampo mafioso (art. 416 bis c.p.)

Tale norma nasce dall'esigenza di adattare la fattispecie di cui all'art. 416 c.p. alle realtà associative di stampo mafioso. In particolare l'art. 416 bis c.p. punisce una condotta il cui disvalore penale discende non tanto dalla finalità criminosa dell'associazione quanto dal metodo e dall'apparato strumentale della stessa.

In particolare, l'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e dalla condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire o ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Particolarmente controversa è la questione del c.d. "concorso esterno", cioè il concorso eventuale di persone in rapporto all'associazione di tipo mafioso. Se, infatti, è generalmente ammesso tale concorso nella forma morale (istigazione), è la configurabilità di un concorso materiale a non essere pacifica. L'orientamento giurisprudenziale prevalente tende a riconoscerlo allorché un soggetto, pur non essendo inserito nella struttura organizzativa del sodalizio, fornisca un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, sia a carattere continuativo che occasionale, purché detto contributo abbia una rilevanza sostanziale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione e l'agente se ne rappresenti l'utilità per la realizzazione, anche parziale, del programma criminoso.

C.2 - Il reato di induzione previsto dall'art. 25-decies del Decreto

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)

L'art. 377 bis c.p. punisce il fatto di chi induce (mediante violenza o minaccia o con l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità) la persona chiamata a rendere dichiarazioni utilizzabili in un processo penale, quando tale soggetto ha la facoltà di non rispondere, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.

Il soggetto passivo è necessariamente un soggetto al quale la legge attribuisce la facoltà di non rispondere: l'indagato o l'imputato; l'indagato o l'imputato di reato connesso o collegato (sempre che gli stessi non abbiano già assunto l'ufficio di testimone), nonché a quella ristretta categoria di testimoni (i prossimi congiunti), a cui la legge conferisce la facoltà di astenersi dal testimoniare.

C.3 – I reati transnazionali

I reati elencati di seguito descritti assumono rilevanza se commessi a livello "transnazionale" (alcuni di essi peraltro, come descritto nelle pagine precedenti, anche se commessi a livello nazionale), ai sensi dell'art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146, di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale.



A tal riguardo, occorre sottolineare che, ai sensi dell'art. 3 della sopra menzionata legge, si considera "transnazionale" il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato".

I reati richiamati dalla L. 146/2006 sono quelli elencati nella seguente tabella²:

Reati presupposto		
	art. 416	Associazione per delinquere
Codice penale	art. 416-bis	Associazioni di tipo mafioso anche straniere
	art. 377-bis	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere
	art. 378	Favoreggiamento personale
D. lgs. 286/1998 (T.U. immigrazione clandestina)	art. 12, co. 3, 3bis, 3-ter, 5	Disposizione contro le immigrazioni clandestine

Si fornisce una breve descrizione dei reati, tra quelli aventi rilevanza per il Decreto qualora connotati da transnazionalità, che non sono stati illustrati nelle precedenti pagine della presente Parte Speciale.

Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

Tale reato si configura qualora l'agente aiuti un altro soggetto, che sia accusato di aver precedentemente commesso un reato, a eludere le investigazioni dell'Autorità Giudiziaria o sottrarsi alle ricerche. Tale condotta può estrinsecarsi sia fornendo notizie mendaci all'autorità, sia nascondendo fisicamente il soggetto indagato.

Il reato di favoreggiamento presuppone la precedente commissione di un <u>delitto</u> per il quale il legislatore commina la pena della <u>reclusione</u> o dell'<u>ergastolo</u>. Il soggetto attivo del favoreggiamento non deve essere un concorrente nella commissione del precedente delitto.

L'ultimo comma dell'art. 378 c.p. prevede poi la punibilità dell'agente anche nel caso in cui la persona aiutata non sia imputabile o quando risulti che non abbia commesso il delitto.

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter, 5 D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286)

Il reato si realizza allorché taluno, in violazione delle disposizioni del Testo Unico sull'Immigrazione, promuova, diriga, organizzi, finanzi o effettui il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, ovvero compia altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.

Sono previsti aggravamenti di pena per ipotesi specifiche.

Il medesimo reato si realizza altresì qualora si favorisca la permanenza dello straniero nel territorio dello

² La L. 146/2006 richiama anche i reati previsti dall'art. 74 del D.P.R. 309/1990 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) e dall'art. 291 quater del D.P.R. 43/1973 (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri). Tali reati, in considerazione della loro estraneità all'attività svolta da ALA S.p.A., non saranno descritti nell'ambito del presente Modello.



Stato, in violazione delle disposizioni di cui al Testo Unico dell'Immigrazione, con lo scopo di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero.

In quest'ipotesi, la pena è aggravata se il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone.

C.4 - Il reato previsto dall'art. 25-duodecies del Decreto

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286)

La disposizione in esame punisce il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto (e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo), revocato o annullato, sempre che i lavoratori occupati siano:

- in numero superiore a tre e/o;
- minori in età non lavorativa e/o;
- sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603 bis c.p.

C.5 - Il reato previsto dall'art. 25-quater del Decreto

Ai sensi dell'art. 25 quater del Decreto, costituiscono reati presupposto della responsabilità delle società tutti i delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalla legislazione complementare, nonché i delitti diversi da questi ultimi ma posti in essere in violazione di quanto stabilito dall'art. 2 della Convenzione di New York.

Tra le fattispecie previste dal codice penale, le più rilevanti sono le seguenti: associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.); assistenza agli associati (art. 270- ter c.p.); arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.); addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.); condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.); attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.); atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.); sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.); istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.).

I reati posti in essere in violazione di quanto stabilito dall'art. 2 della Convenzione di New York sono quelli diretti a fornire direttamente o indirettamente fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di terrorismo. In particolare, la Convenzione rinvia ai reati previsti da altre convenzioni internazionali, tra i quali: il dirottamento di aeromobili, gli attentati contro personale diplomatico, il sequestro di ostaggi, l'illecita realizzazione di ordigni nucleari, i dirottamenti di navi, l'esplosione di ordigni.

C.6 – Le attività sensibili

Come già evidenziato, la configurazione dei reati associativi come reati-mezzo ha l'effetto di estendere la responsabilità della Società ai sensi del Decreto a una serie indefinita di fattispecie criminose commesse in attuazione del *pactum sceleris*, non necessariamente incluse nell'elenco dei reati presupposto.

Il rischio di commissione dei reati trattati nella presente Parte Speciale risulta pertanto diffuso su tutti i principali processi dell'attività di ALA S.p.A., in particolare sui seguenti:

- Selezione dei Fornitori:
- Acquisto di beni e servizi (compresi gli incarichi di consulenza);
- Cessione di beni e prestazione di servizi;
- Selezione, assunzione, gestione del personale (e politiche retributive);
- Sponsorizzazioni;



- Donazioni, omaggi e liberalità;
- Gestione della Tesoreria (incassi e pagamenti).
- Fatturazione:
- Contabilità, bilancio e adempimenti tributari;
- Gestione delle partecipazioni societarie (designazione dei membri degli organi sociali).

C.7 – I principi di comportamento

La presente sezione illustra le regole di comportamento che, unitamente ai principi enunciati nel Codice Etico e ai Protocolli richiamati nel successivo capitolo, dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati descritti nella presente Parte speciale.

In linea generale, a presidio delle descritte tipologie di reato, la Società è chiamata ad effettuare una scrupolosa qualifica dei fornitori nonché dei propri partner commerciali e finanziari, e a condurre relazioni trasparenti e corrette in ambito locale, nazionale ed internazionale, attivandosi per circoscrivere e denunciare il fenomeno criminale organizzato anche laddove, eventualmente, foriero di vantaggi o "protezione" per l'azienda.

È stabilito il <u>divieto</u>, per tutti i Destinatari del Modello, di compiere azioni o tenere condotte tali da integrare le fattispecie di reato contemplate dagli artt. 24-ter, 25-quater, 25-decies e 25-duodecies del Decreto ed assumere comportamenti che, sebbene non costituiscano ipotesi criminose, possano essere interpretati come tali o essere prodromici alla realizzazione degli illeciti richiamati. In particolare, è stabilito il divieto di:

- intrattenere relazioni commerciali, finanziarie, lavorative o d'affari con soggetti dei quali possa presumersi o sia sospetta l'appartenenza alla criminalità organizzata.
- interfacciarsi con soggetti inseriti nelle c.d. "black list" stilate dall'U.I.F. (Unità di Informazione Finanziaria) presso la Banca d'Italia, o nelle altre liste redatte dalle istituzioni nazionali, comunitarie ed internazionali, per il contrasto al terrorismo, al riciclaggio e all'evasione fiscale;
- acquistare alcun tipo di prodotto o servizio al di fuori delle funzioni delegate;
- effettuare pagamenti o altre prestazioni che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale e che non avvengano quale corrispettivo di beni, servizi o prestazioni effettivamente ricevuti dalla Società;
- accettare pagamenti che non trovino riscontro in beni, prestazioni o servizi effettivamente erogati dalla Società;
- concedere premi, sconti, abbuoni, note di credito o la riduzione in qualsiasi altra forma della somma dovuta, a meno che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale instaurato e non siano motivati da fattori obiettivi;
- prendere contatti con dipendenti coinvolti in procedimenti penali, allo scopo di indurli a rendere dichiarazioni atte ad evitare l'eventuale coinvolgimento della Società;
- effettuare operazioni di importazione ed esportazione senza le necessarie autorizzazioni rilasciate dalle Autorità competenti.

Correlativamente i Destinatari, secondo le proprie competenze e attribuzioni funzionali, devono attenersi ai seguenti principi di comportamento:

- le attività aziendali, in particolare quelle sensibili, devono essere svolte nel rispetto delle attribuzioni funzionali, secondo un'organizzazione gerarchica che preveda livelli autorizzativi coerenti con il sistema delle deleghe e delle procure, e una definita e formalizzata separazione dei ruoli;
- deve essere tenuta traccia (documentale e/o informatica) delle singole attività svolte nell'ambito



dei processi sensibili, con particolare riferimento al processo di selezione dei fornitori, di acquisto, e di selezione/gestione delle risorse umane. La relativa documentazione deve essere conservata per un periodo non inferiore a 10 anni; nel caso di operazioni effettuate e memorizzate su sistemi informatici, deve essere garantita, per un periodo non inferiore a 10 anni, la possibilità di accedere alle relative informazioni e di stamparle;

- devono essere svolte verifiche preventive sulle controparti commerciali e finanziarie, anche circa il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, attraverso l'analisi della documentazione disponibile al pubblico e delle informazioni in possesso della Società o ordinariamente reperibili;
- deve essere richiesto ai Soggetti Terzi l'adesione al Codice Etico di ALA S.p.A. e ai principi di corretta e trasparente gestione derivanti dall'osservanza delle norme di cui al Decreto, nonché la sottoscrizione di una specifica "clausola 231", da inserire in tutti i contratti (con previsione di risoluzione del rapporto in caso di violazione della stessa), come meglio descritto nei Paragrafi 2.5.3 e 5.2.6 della Parte Generale, a cui si rimanda.
- deve essere richiesta ai Fornitori la c.d. "comunicazione antimafia liberatoria" e una dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto delle norme contributive, fiscali, previdenziali e assicurative a favore dei propri dipendenti e collaboratori (DURC), il rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria, l'assenza di provvedimenti a carico dell'ente o dei suoi apicali per i reati previsti dal Decreto;
- deve essere inserita, nei contratti con i Soggetti Terzi ed i Clienti, una clausola risolutiva espressa per il caso in cui la controparte risulti destinataria di una sopraggiunta comunicazione / informazione antimafia interdittiva, per l'ipotesi di mancato rispetto dell'impegno a produrre la dichiarazione sostitutiva di cui al punto precedente e per la violazione dell'impegno a denunciare i reati subìti direttamente o dai propri familiari e/o collaboratori;
- devono essere effettuati controlli preventivi sui pagamenti, al fine di verificarne la coerenza con l'operazione sottostante contrattualmente definita; in particolare, i corrispettivi ai Fornitori devono essere liquidati solo dopo la verifica di corrispondenza tra il bene venduto / il servizio prestato e quanto contrattualmente concordato, a fronte di un documento giustificativo adeguato (ad esempio: fattura, nota spese, nota di debito), controllato e autorizzato dai soggetti dotati dei relativi poteri, e devono corrispondere, in termini di soggetto beneficiario, importo, tempistiche e modalità di pagamento, con quanto contrattualmente concordato tra la Società e il Fornitore.

Con specifico riferimento all'attività di <u>selezione, assunzione e gestione del personale</u>, i Destinatari devono attenersi ai seguenti principi di comportamento:

- deve essere verificato il rispetto dei requisiti di legge ai fini dell'assunzione, con particolare riferimento all'eventuale necessità del "permesso di soggiorno" o altro documento equipollente per la verifica della regolarità del soggiorno nel territorio italiano;
- la scelta dei dipendenti, consulenti e collaboratori e del relativo trattamento economico deve avvenire nel rispetto delle procedure previste, sulla base di una indipendente, motivata e quanto più possibile oggettiva valutazione dei requisiti di competenza, esperienza e professionalità richiesti per l'incarico o le mansioni, nonché nel rispetto dei principi di uguaglianza di trattamento;
- deve essere tenuta traccia documentale del processo di selezione, assunzione e gestione del personale; la documentazione deve essere conservata in archivio per un periodo non inferiore a 10 anni.

Con specifico riguardo alla predisposizione e conservazione delle <u>scritture contabili, anche per il loro rilievo ai fini tributari</u>, i Destinatari, secondo le proprie competenze e attribuzioni funzionali, devono attenersi ai seguenti principi di comportamento:

- non devono essere emesse fatture o rilasciati altri documenti per operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti, al fine di consentire a terzi di commettere la c.d. "evasione fiscale";



- non devono essere richieste e utilizzate fatture o altri documenti per operazioni soggettivamente o oggettivamente inesistenti;
- le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali devono essere custoditi in modo corretto e ordinato, approntando difese fisiche e/o informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione e/o occultamento.

Nella predisposizione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, nonché delle altre dichiarazioni e comunicazioni obbligatorie, i Destinatari, secondo le proprie competenze e attribuzioni funzionali, devono attenersi ai seguenti principi di comportamento:

- non devono essere indicati elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture;
- non devono essere indicati elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, facendo leva su una falsa rappresentazione delle operazioni nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi idonei ad ostacolarne l'accertamento;
- non devono far decorrere i termini previsti dalla normativa per la presentazione delle dichiarazioni e delle comunicazioni fiscali e/o tributarie, così come per il versamento delle imposte da esse risultanti.

Per quanto concerne l'attività di <u>sponsorizzazione</u>, i Destinatari devono osservare i seguenti principi di comportamento:

- le sponsorizzazioni devono essere proposte all'Amministratore Delegato dal soggetto a cui sono state conferite deleghe per tale attività;
- ogni attività di sponsorizzazione devo rispondere a criteri di utilità economica e di interesse per la Società;
- per ogni proposta di sponsorizzazione, il soggetto delegato deve redigere una relazione in cui sia data evidenza delle caratteristiche della sponsorizzazione: soggetto beneficiario, ammontare dell'erogazione, utilità per la Società ed ogni altra informazione necessaria per valutare l'interesse della Società alla sponsorizzazione;
- devono essere acquisite informazioni circa il soggetto beneficiario della sponsorizzazione, al fine di valutarne i profili di trasparenza, affidabilità e professionalità.

La designazione dei membri degli organi di amministrazione e/o controllo di <u>società partecipate</u> da ALA S.p.A. deve avvenire sulla base di criteri - oggettivi e documentabili - di competenza, esperienza, onorabilità e professionalità dei soggetti proposti.

I Destinatari sono tenuti a conformarsi agli ulteriori principi di comportamento specificati nelle altre Parti Speciali di cui si compone il Modello.

C.8 - Le procedure preventive

In aggiunta ai principi di comportamento declinati nel Codice Etico e nella presente Parte Speciale, ALA S.p.A. ha adottato specifici Protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società e a individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie in modo idoneo a prevenire la commissione dei reati descritti nella presente Parte Speciale (art. 6, co. 2, lett. b) e c) del Decreto). Tali Protocolli sono costituiti dalle seguenti Procedure Preventive allegate al Modello:

- "Supplier Management" (QSP 005);
- "Acquisti materiali e servizi "no core"" (PO/ACQ/01);
- "Customer Relationship" (QSP 004);
- "Procedura di pagamento ai fornitori e gestione dello scadenzario";
- "Fatturazione attiva"



- "Fatturazione passiva";
- "Procedura di formazione ed approvazione del bilancio di esercizio Elaborazione della dichiarazione dei redditi".

C.9 - I rapporti con l'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza è destinatario tramite il canale creato ad hoc di ogni informazione sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati ivi contemplati, effettuando controlli e verifiche la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui alla presente Sezione.

L'Organismo di Vigilanza dovrà, inoltre, esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.



falsi

PARTE SPECIALE D: REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO E IN MATERIA DI PROPRIETA' INDUSTRIALE

D.1 - I reati richiamati dall'art.25-bis e 25-bis.1 del Decreto

I reati contemplati dal Decreto sono quelli elencati nella seguente tabella (si rimanda all'allegato "Elenco dei Reati Rilevanti" per il testo completo degli articoli richiamati):

Reati presupposto Turbata libertà dell'industria o del art.25-bis art.513 c.p. commercio Illecita concorrenza con minaccia o art.513-bis c.p. violenza art.514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali art.515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio Vendita di prodotti industriali con art.517 c.p. segni mendaci Codice penale Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di art.517-ter c.p. proprietà industriale art.25-bis.1 Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di art.473 c.p. brevetti, modelli e disegni Introduzione nello Stato e art.474 c.p. commercio di prodotti con segni

Turbata libertà dell'industria o del commercio (Art.513 c.p.)

La condotta consiste nel far uso di violenza sulle cose o di mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio. Per «mezzi fraudolenti» s'intende qualsiasi artificio, raggiro, simulazione o menzogna idoneo a trarre in inganno. La frequente realizzabilità del fatto tipico in funzione di atto di concorrenza (sleale), porta oggi identificare i mezzi fraudolenti con i fatti descritti dall'art.2598 c.c., e, dunque, nell'uso di altrui marchi registrati (art.2598, n. 1, c.c.), nella diffusione di notizie false o tendenziose (art.2598, n. 2, c.c.) ed in generale nella pubblicità menzognera e nella concorrenza parassitaria.

La condotta deve essere orientata all'impedimento o al turbamento dell'industria o del commercio. Per impedimento s'intende il non lasciar svolgere l'attività, sia ostacolandone l'inizio, sia paralizzandone il funzionamento, ove sia in corso. Il turbamento consiste in un'alterazione del regolare svolgimento dell'attività che può intervenire nel momento genetico o in fase funzionale.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (Art.513-bis c.p.)

Configurano una concorrenza illecita, anche se non consistente negli atti giuridici previsti dall'art.2595 c.c., quei comportamenti che si concretizzano in forme di intimidazione, tipiche della criminalità organizzata, che tendono a controllare le attività commerciali, industriali o produttive o, comunque, a condizionarle.

La norma punisce soltanto quelle condotte tipicamente concorrenziali attuate, però, con atti di coartazione che inibiscono la normale dinamica imprenditoriale, non rientrando, invece, nella fattispecie astratta, gli atti intimidatori siano finalizzati a contrastare o ostacolare l'altrui libera concorrenza. Il reato si considera integrato tanto quando la violenza o la minaccia sono esercitate in maniera diretta contro l'imprenditore concorrente, quando il fine del controllo o del condizionamento delle attività commerciali, industriali o produttive sia perseguito indirizzando la violenza o la minaccia su soggetti terzi comunque legati, come clienti o collaboratori, da rapporti economici o professionali con l'imprenditore concorrente.



Frodi contro le industrie nazionali (Art.514 c.p.)

Il delitto è stato introdotto quale presidio penale all'economia pubblica, contro il danno che potrebbe derivare all'industria nazionale dall'immissione sul mercato di prodotti con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati.

La condotta tipica consiste nel porre in vendita o nel mettere altrimenti in circolazione in Italia o anche all'estero prodotti industriali con nomi, marchi, segni distintivi contraffatti o alterati.

Le condotte di porre in vendita ed immettere nei circuiti di distribuzione attengono all'attività di commercializzazione, di produzione e di distribuzione dei prodotti, quale appendice necessaria all'attività di produzione.

Frode nell'esercizio del commercio (Art.515 c.p.)

Il delitto è posto a tutela la lealtà e la correttezza negli scambi commerciali.

La condotta consiste nella consegna di una cosa mobile diversa da quella convenuta, ovvero una cosa, per origine, provenienza, qualità o quantità diversa da quella pattuita a livello contrattuale.

Il termine consegna fa riferimento ad un'attività contrattuale pattuizione-dichiarazione tra venditore ed acquirente, distinta dall'attività di porre in vendita. Il dato testuale riferendosi all'acquirente è idoneo a ricomprendere non soltanto il contratto di compravendita, ma ogni tipo di negozio che importi l'obbligo di consegnare una cosa mobile all'acquirente. La diversità costituisce un elemento della fattispecie che si accerta comparando la cosa consegnata a quella dichiarata o pattuita.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art.517 c.p.)

La condotta incriminata consiste nel porre in vendita o altrimenti in circolazione opere dell'ingegno in modo da creare una potenziale insidia nel meccanismo di scelta dei consumatori, provocando un'artificiosa equivocità dei segni distintivi circa l'origine la provenienza e la qualità del prodotto. La norma tutela l'ordine economico, con particolare riguardo alla moralità e la lealtà nell'attività commerciale nel momento della circolazione delle merci. I segni distintivi non devono essere né contraffatti né alterati, altrimenti verseremmo nell'ipotesi di cui all'art.474. Ai fini dell'integrazione dell'elemento oggettivo dell'art.517 occorre che i marchi (seppur non registrati) ed i segni distintivi (magari preadottati da altro imprenditore) siano imitati in modo da creare confusione sul consumatore di media diligenza.

Di particolare importanza assume la messa in circolazione, da intendersi come qualsiasi attività diretta a far uscire il bene dalla sfera giuridica del detentore e, quindi, anche l'immagazzinamento, in vista della successiva distribuzione e circolazione della merce destinata alla vendita.

Oggetto materiale del reato sono i prodotti industriali e le opere dell'ingegno. Per opere dell'ingegno s'intendono le manifestazioni creative dell'intelletto umano che si concretano in opere capaci di essere poste in vendita o in circolazione come le opere di design. I prodotti industriali includono i beni fabbricati su larga scala e quelli di produzione artigianale. Per nomi, marchi o segni distintivi s'intende qualsiasi indicazione o simbolo, obbligatorio o meno, che dia l'esatta individuazione della merce. Come già detto non occorre che i marchi siano depositati, atteso che l'articolo de quo non richiede la previa osservanza delle norme sulla proprietà industriale e tutela sia il marchio di fatto che il marchio registrato.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Art.517-ter c.p.)

La norma è volta ad estendere la tutela penale dei diritti di proprietà industriale ai fatti di fabbricazione o commercio di beni con usurpazione del titolo di proprietà industriale, non riconducibili nelle fattispecie di cui agli artt. 473 e 474, perché non aventi ad oggetto cose con i segni distintivi contraffatti o alterati.

Il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice va individuato nel diritto allo sfruttamento del titolo di proprietà industriale. Tali interessi non sono lesi perché la condotta tipica ha ad oggetto beni originali, con usurpazione del titolo di proprietà industriale.

Oggetto di entrambe le condotte sono gli oggetti o gli altri beni realizzati con usurpazione di un titolo di



proprietà industriale o in violazione dello stesso. Ai sensi dell'art. 1, d.lgs. 10.2.2005, n. 30 (codice della proprietà industriale), l'espressione proprietà industriale comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali»; i relativi diritti si acquistano mediante brevettazione, mediante registrazione o negli altri modi previsti dal presente codice.

La brevettazione e la registrazione danno luogo ai titoli di proprietà industriale (art. 2 c.p.i.). Si ha, pertanto, usurpazione del titolo di proprietà industriale, quando il soggetto agente non è titolare di alcun diritto sulla cosa e realizza ugualmente il bene; si ha invece violazione del titolo, quando non sono rispettate le norme relative all'esistenza, all'ambito e all'esercizio dei diritti di proprietà industriale di cui al Capo II del citato codice della proprietà industriale.

Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (Art.473 c.p.)

La condotta punibile cade sul segno distintivo oggetto di registrazione e non sugli strumenti necessari per riprodurre il segno.

Sono sanzionate le varie forme della falsificazione di marchi altrui: contraffazione, alterazione, nonché l'uso dei marchi falsificati. Si intende per contraffazione la riproduzione integrale del marchio in tutta la sua configurazione emblematica e denominativa e per alterazione la modificazione del segno, ricomprendente anche la imitazione fraudolenta, cioè la riproduzione parziale ma tale da potersi confondere con il marchio originale o con il segno distintivo. Si richiede che ambedue le condotte sfocino nella creazione di una controfigura del marchio autentico, deve cioè sussistere tra i marchi una somiglianza di grado assai elevato, che va dalla identità della pedissequa riproduzione (usurpazione del marchio) alla creazione di un marchio - che pur presenti elementi autonomi - imitante quello originale nel complesso dei suoi elementi essenziali.

L'uso di marchi contraffatti o alterati, costituisce una ipotesi residuale che ricomprende tutti i casi di impiego commerciale o industriale di marchi da altri falsificati quando non sussiste il concorso nella falsificazione e non venga integrato l'art.474. Trattasi di una fattispecie doloso ove l'autore del fatto deve aver potuto conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale ovvero la consapevolezza della registrazione del marchio.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art.474 c.p.)

Il reato di cui all'art.474 ha il suo presupposto logico nella fattispecie prevista dall'art. 473 e ne rappresenta il naturale sviluppo, secondo un'ottica di tutela della fede pubblica; la falsificazione dei segni distintivi è caratterizzata, infatti, da un iter esecutivo bifasico: il momento dell'apposizione sul prodotto del marchio contraffatto (ipotesi più grave prevista dall'art. 473) e il momento della messa in vendita della merce falsamente contrassegnata.

La condotta di introduzione nel territorio dello Stato dei prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi contraffatti o alterati e, al 2° co., le condotte di detenzione per la vendita, messa in vendita o altrimenti in circolazione dei prodotti di cui al 1° co. La nuova formulazione dell'art. 474 richiede, per entrambe le fattispecie di cui al 1° e 2° co. della norma, il dolo specifico del fine di trarre profitto.

D.2 - Le attività sensibili

Con riferimento ai reati descritti nella presente Parte speciale, sono da considerarsi "sensibili" tutti quei processi che sovraintendono la gestione societaria in relazione ai rapporti con il mercato, con i concorrenti e con partners commerciali e, quindi, sensibili a minare la concorrenza qualora vengo poste in esser condotte lesive dei principi ivi indicati.

Nell'ambito della tutela della proprietà industriale, invece, sono da considerarsi "sensibili" tutti quei processi produttivi che, a prescindere dalle varie fasi del ciclo produttivo (dall'approvvigionamento delle materie prime al rilascio del prodotto finito), potrebbero generare una responsabilità 231 nei confronti di ALA S.p.A. qualora si perpetrassero le condotte previste dall'art.473 e dall'art.474 del codice penale.



D.3 - I principi di comportamento

Vengono illustrate le regole di comportamento che, unitamente al Codice Etico di ALA S.p.A., devono esser seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi del reato presupposto.

V'è espresso <u>divieto</u>:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- nella conduzione degli affari porre in essere condotte aggressive o manipolative della libera determinazione imprenditoriale;
- compiere atti di concorrenza con violenza o minaccia;
- fornire componentistica di cui è sconosciuta la provenienza o che comunque risulta oggettivamente frutto di una contraffazione;
- fornire un servizio, per qualità e prodotto, difforme da quanto concordato con il cliente;
- violare i principi e le procedure aziendali;
- mettere a disposizione del pubblico e della clientela prodotti a marchio con relativa usurpazione di titoli di proprietà industriale;
- progettare servizi usurpando titoli di proprietà industriale altrui.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei Destinatari:

- astenersi dal porre in essere azioni tese ad aggirare in modo fraudolento le disposizioni previste dal MOG 231 individuate a presidio dei reati di cui agli artt.25-bis e 25-bis.1;
- operare in coerenza con il sistema di deleghe e procure in essere;
- gestire la propria leadership sul mercato in modo legale e prudenziale;
- di condurre gli affari in modo trasparente e lecito, secondo lo stile imposto dal Codice Etico evitando condotte predatorie che possano minare la libera concorrenza sul mercato;
- che tutte le attività e le operazioni svolte per conto di ALA S.p.A. siano improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza, trasparenza, buona fede e tracciabilità della documentazione;
- monitorare la permanenza dei requisiti di affidabilità, onestà, competenza e professionalità dei clienti e dei fornitori nel corso del rapporto contrattuale;
- che le disposizioni contrattuali con le parti terze, siano sempre verificate, tracciate e riscontrate a livello documentale;
- non utilizzare alcun tipo di segno distintivo o opera dell'ingegno di cui l'azienda non è titolare e per il quale non è stata concessa regolare licenza;
- non contraffare o alterare in alcun modo marchi e segni distintivi, la cui titolarità è riconducibile ad altre aziende:
- non porre in essere campagne marketing (incluse le campagne online, la realizzazione di brochures o di opuscoli) che sfruttino nomi e/o marchi di terzi;
- non utilizzare informazioni e processi che siano oggetto di diritti di privativa di terzi.

D.4 - Le procedure preventive

In aggiunta ai principi di comportamento declinati nel Codice Etico e nella presente Parte Speciale, ALA S.p.A. ha adottato specifici Protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società e a individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie in modo idoneo a prevenire la commissione dei reati descritti nella presente Parte Speciale (art. 6, co. 2, lett. b) e c) del Decreto). Tali



Protocolli sono costituiti dalle seguenti Procedure Preventive allegate al Modello:

- "Costumer Relationship" (QSP 004);
- "Counterfeit Parts Prevention & Products Safety" (WI-GL-006-09).

D.5 - I rapporti con l'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza e il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio.

Tali controlli sono diretti a verificare il rispetto della legge, la corretta applicazione dei principi e delle regole generali di comportamento del presente Modello. Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i Destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

Inoltre, i compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati di cui alla presente Parte Speciale:

- proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali;
- monitorare sul rispetto delle procedure interne per la prevenzione dei sovraesposti reati;
- monitoraggio specifico sulle attività sensibili dell'azienda che la espongono ai reati esaminati nella presente Parte Speciale;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Sociali, da terzi o da qualsiasi esponente dell'azienda ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.



PARTE SPECIALE E: I REATI SOCIETARI

E.1 - I reati richiamati dall'art. 25-ter del Decreto

I reati contemplati dal Decreto sono quelli elencati nella seguente tabella (si rimanda all'allegato "Elenco dei Reati Rilevanti" per il testo completo degli articoli richiamati):

Reati presupposto			
	art. 2621	False comunicazioni sociali	
	art. 2621 <i>-bis</i>	False comunicazioni sociali (fatti di lieve entità)	
	art. 2622	False comunicazioni sociali delle società quotate	
	art. 2625	Impedito controllo	
	art. 2626	Indebita restituzione dei conferimenti	
	art. 2627	Illegale ripartizione degli utili e delleriserve	
	art. 2628	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante	
Codice civile	art. 2629	Operazioni in pregiudizio dei creditori	
Cource civile	art. 2629- <i>bis</i>	Omessa comunicazione del conflitto di interessi	
	art. 2632	Formazione fittizia del capitale	
	art. 2633	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori	
	art. 2635 co. 3	Corruzione tra privati	
	art.2635- <i>bis</i>	Istigazione alla corruzione tra privati	
	art. 2636	Illecita influenza sull'assemblea	
	art. 2637	Aggiotaggio	
	art. 2638	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche divigilanza	

Tali reati si possono raggruppare, ai soli fini espositivi, in sei tipologie, di cui si fornisce di seguito una breve descrizione, al fine di una migliore comprensione della normativa da cui dipende la responsabilità amministrativa degli enti (per il testo completo degli articoli di legge, si rimanda all'allegato "Elenco dei Reati Rilevanti").

1) Falsità in comunicazioni, prospetti e relazioni

False comunicazioni sociali (artt. 2621, 2621 bis e 2622 c.c.)

La fattispecie-base è quella disciplinata dall'art. 2621 c.c., la quale punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che consapevolmente e al fine di conseguire per sé o per altri (ad esempio, la stessa Società) un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico previste dalla legge, espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

L'art. 2621 bis c.c. prevede una distinta ipotesi di reato, attenuata nella pena qualora i fatti di cui all'art. 2621 c.c. siano "di lieve entità". La tenuità dei fatti va desunta:

- dalla natura e dalle dimensioni della società, e dalle modalità o dagli effetti della condotta;
- dalle ridotte dimensioni della società (rilevano i limiti dimensionali di cui all'art. 1 co. 2 del R.D. 267/1942 che disciplina i casi in cui le società non sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo).



L'art. 2622 c.c. prevede, per le società quotate e ad esse assimilate (quotande, controllanti società quotate e società che fanno appello al pubblico risparmio o che lo gestiscono), la medesima ipotesi delittuosa di cui all'art. 2621 c.c., con pena maggiorate.

Si tratta, in tutte le ipotesi, di reati di mero pericolo, ossia che – a differenza di quanto previsto dalla normativa antecedente alla L. 69/2015 – non richiedono il verificarsi di un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori della società medesima.

2) Tutela penale del capitale sociale

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La condotta tipica consiste nella restituzione dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, in maniera palese o simulata, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale.

Soggetti attivi del reato sono solo gli amministratori (reato proprio). Resta, tuttavia, la possibilità del concorso, secondo le regole generali di cui agli artt. 110 e seguenti del codice penale, dei soci che hanno svolto un'attività di istigazione, determinazione o ausilio nei confronti degli amministratori.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

La condotta di tale reato, di natura contravvenzionale, consiste nel ripartire gli utili od acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che la ricostituzione degli utili o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono solo gli amministratori (reato proprio).

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, da parte degli amministratori, di azioni o quote della società o della sua controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, i soli amministratori.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Il reato è integrato dalle seguenti condotte:

- a) fittizia formazione o aumento del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
- b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.

3) Tutela penale del regolare funzionamento della società

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)



Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui l'amministratore, occultando documenti o con altri idonei artifici, impedisca o comunque ostacoli lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali (quali i sindaci), ovvero alla società di revisione.

L'illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.

Sono previste aggravanti qualora dalla condotta sia derivato un danno ai soci o nel caso di società quotate o comunque con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante.

4) Tutela penale contro le frodi

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Il reato punisce chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determini la maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La realizzazione della fattispecie consiste nella diffusione di notizie false ovvero nel porre in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati (o non quotandi), ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Trattasi di reato "comune", potendo essere commesso da chiunque.

5) Tutela penale delle funzioni di vigilanza

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

La norma individua due ipotesi di reato, distinte per modalità di condotta e momento offensivo:

- la prima si realizza attraverso l'esposizione, nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima (1° comma);
- la seconda si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, attuato consapevolmente, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità di vigilanza (2° comma).

Si precisa che:

- la prima ipotesi si incentra su una condotta di falsità che persegue la finalità specifica di ostacolare le funzioni di vigilanza (dolo specifico);
- la seconda ipotesi configura un reato di evento (ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza) a forma libera (realizzabile, cioè con qualsiasi modalità di condotta (inclusi i comportamenti omissivi), il cui elemento soggettivo è costituito dal dolo generico.

Soggetti attivi di entrambe le ipotesi di reato descritte sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, i sindaci ed i liquidatori e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti.

A mero titolo esemplificativo, si segnalano le seguenti Autorità pubbliche di Vigilanza: CONSOB, Garante per la protezione dei dati personali, Autorità garante della concorrenza e del mercato (Antitrust), Autorità per l'energia elettrica e il gas.

6) Tutela penale contro la corruzione

Corruzione tra privati (Art. 2635 c.c.)

Il reato punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori (e i soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di tali



soggetti) che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società.

Il terzo comma dell'articolo in commento punisce altresì la c.d. "corruzione attiva", ossia il soggetto "corruttore" che dà o promette denaro o altra utilità alle persone sopra indicate ("corrotti"). E' questa l'ipotesi contemplata dal Decreto 231, dal momento che a seguito del reato commesso dai soggetti "corrotti" non può derivare alcun interesse o vantaggio alla società a cui questi ultimi appartengono (ma, come scritto, deve derivarne un nocumento).

In altri termini, può essere soggetta alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche solo la società a cui appartiene il corruttore che abbia agito nell'interesse o a vantaggio della società stessa, in quanto solo quest'ultima può risultare avvantaggiata dalla condotta corruttiva.

Si evidenzia che il reato corruttivo può essere realizzato mediante l'erogazione o la promessa di erogazione, oltre che di denaro, di una qualsiasi altra utilità o retribuzione per il corrotto.

Istigazione alla corruzione tra privati (Art. 2635-bis c.c.)

Per quanto concerne l'istigazione alla corruzione tra privati, il Decreto fa riferimento al solo comma 1° tra i reati presupposto e, cioè, quella istigazione attiva che punisce colui che, al fine di ottenere il compimento o l'omissione di un atto, in violazione dei doveri di ufficio e di fedeltà, offre o promette denaro o altra utilità indebite agli soggetti qualificati delle società e dell'ente privato previsti dall'art. 2635 (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, nonché altri soggetti con funzioni direttive) qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

È previsto che la misura della confisca per equivalente debba essere quantomeno nella misura del prezzo e dell'utilità pagata o promessa, salvo che appartengano a persona estranea al reato ovvero quando ciò non sia possibile. Inoltre, per questo reato - allorquando la pena detentiva sia di almeno 4 anni - è stata anche prevista la misura della confisca "allargata" consistente nella confisca obbligatoria di denaro, beni o altre utilità di cui il condannato recidivo non possa giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo, in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica e vi sia quindi motivo di ritenere che tali beni derivino da condotte criminose.

§ § §

Non vengono in questa sede descritti i reati di cui agli artt. 2633 e 2629 bis c.c., in quanto il primo realizzabile unicamente in caso di liquidazione della società, e il secondo riferibile esclusivamente a società quotate (o ad esse assimilate).

E.2 - Le attività sensibili

Con riferimento ai reati descritti nella presente Parte Speciale, sono da considerarsi "sensibili" (art. 6, co. 2, lett. a) del Decreto) le seguenti attività:

- Rapporti con i soci, il Collegio Sindacale e la Società di revisione relativamente alle attività di controllo e di vigilanza sulla gestione amministrativa e sul bilancio d'esercizio;
- Rapporti con le Autorità di Vigilanza;
- Fatturazione;
- Contabilità e gestione dei libri contabili e societari;
- Predisposizione delle comunicazioni sociali relative alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società:
 - predisposizione del bilancio civilistico di esercizio;
 - predisposizione del reporting periodico e delle altre comunicazioni sociali inerenti alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;



- comunicazioni al Mercato sulla situazione economica, patrimoniale, finanziaria della Società;
- Dichiarazioni e comunicazioni fiscali e tributarie:
- Operazioni relative al capitale sociale e predisposizione della relativa documentazione a supporto del processo valutativo e deliberativo: conferimenti, destinazione degli utili e trattamento delle riserve, altre operazioni sul capitale sociale (aumenti, riduzioni, fusioni, scissioni), acquisto azioni proprie e/o della società controllante;
- Gestione della Tesoreria (incassi e pagamenti);
- Donazioni, omaggi e liberalità;
- Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci.

Inoltre, in relazione al reato di "corruzione tra privati", sono da considerarsi sensibili tutte quelle attività nelle quali la Società sia titolare, in senso lato, di un'iniziativa economica e commerciale che possa potenzialmente indurla a rivestire il ruolo di corruttore.

Si è ritenuto, pertanto, che il rischio di commissione del reato in commento sia correlabile all'intero "sistema azienda" senza associarlo a specifici processi sensibili.

A mero titolo esemplificativo, si richiamano le seguenti attività:

- selezione dei Fornitori e condizioni di acquisto di beni e servizi;
- acquisizione dei Clienti e condizioni della cessione di beni / prestazione di servizi;
- gestione dei rapporti con la società di revisione;
- gestione dei rapporti con le società di certificazione;
- gestione dei rapporti con i sindaci;
- selezione, assunzione, gestione del personale (e politiche retributive).

E.3 – I principi di comportamento

La presente sezione illustra le regole di comportamento che, unitamente ai principi enunciati nel Codice Etico e ai Protocolli richiamati nel successivo capitolo, dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati descritti nella presente Parte speciale.

È stabilito il <u>divieto</u>, per tutti i Destinatari del Modello, di compiere azioni o tenere condotte tali da integrare le fattispecie di reato contemplate dall'art. 25-ter del Decreto ed assumere comportamenti che, sebbene non costituiscano ipotesi criminose, possano essere interpretati come tali o essere prodromici alla realizzazione degli illeciti richiamati. In particolare, è stabilito il divieto di:

- impedire od ostacolare in qualunque modo, anche occultando documenti o utilizzando altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività istituzionali di controllo proprie dei sindaci, dei revisori, dei soci e delle Autorità pubbliche di vigilanza;
- determinare o influenzare illecitamente l'assunzione delle delibere assembleari, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti che si propongano di alterare artificiosamente il normale e corretto procedimento di formazione della volontà assembleare;
- restituire, anche simulatamente, i conferimenti o omettere di eseguirli, fatte salve le ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti, o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite;
- acquistare o sottoscrivere quote sociali al di fuori dei casi consentiti dalla legge, con ciò cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;



- effettuare riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni in violazione delle norme di legge, con ciò cagionando un danno ai creditori;
- formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni per importo inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio sociale in caso di trasformazione;
- predisporre, comunicare o diffondere dati falsi, artefatti, incompleti o comunque non rispondenti al vero, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società od omettere di comunicare dati ed informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure;
- porre in essere condotte o atti falsi, simulati, artificiosi o comunque tali da provocare una sensibile alterazione del prezzo delle azioni della Società;
- porre in essere attività e/o operazioni volte a creare disponibilità extracontabili, "fondi neri" o "contabilità parallele";
- elargire o promettere denaro a privati per finalità corruttive, o comunque dare o promettere denaro o vantaggi di altra natura a chiunque sia impegnato o sia in procinto di impegnarsi in un rapporto d'affari con la Società, in modo da condizionarne impropriamente la libertà decisionale (ad eccezione di regali occasionali simbolici o di modico valore).

I Destinatari dovranno altresì rispettare i seguenti principi di comportamento:

- tenere una condotta improntata a principi di integrità, correttezza e trasparenza nell'attività di formazione del bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, in modo da fornire ai soci e al pubblico informazioni veritiere e corrette sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di ALA S.p.A. e delle sue controllate, nel rispetto di tutte le norme di legge, regolamentari e dei principi contabili nazionali e internazionali. In particolare, i soggetti che intervengono nel procedimento di stima delle poste contabili e di formazione del bilancio (e delle altre comunicazioni sociali) devono attenersi al rispetto dei principi di chiarezza, verità, completezza, prudenza, competenza e continuità, ed esporre i principi ed i criteri di valutazione seguiti, fornendo ogni informazione complementare che sia necessaria a garantire la veridicità, la completezza e la comprensibilità dell'informativa resa;
- osservare una condotta tesa a garantire la regolare gestione e operatività di ALA S.p.A. e la corretta interazione tra i suoi organi sociali, assicurando ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale, nei modi previsti dalla legge, nonché la libera e regolare formazione della volontà assembleare;
- garantire il puntuale rispetto di tutte le norme di legge che tutelano l'integrità e l'effettività del capitale sociale, al fine di non creare nocumento alle garanzie dei creditori e, più in generale, ai terzi.
- svolgere le attività aziendali, in particolare quelle sensibili, nel rispetto delle attribuzioni funzionali, secondo un'organizzazione gerarchica che preveda livelli autorizzativi coerenti con il sistema delle deleghe e delle procure, e una definita e formalizzata separazione dei ruoli; in particolare, non deve esservi identità di firma tra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli o le attività di vigilanza previsti dalla legge (e dalle procedure contemplate dai Protocolli e/o dal sistema di controllo interno) e coloro che devono darne evidenza contabile;
- deve essere tenuta traccia (documentale e/o informatica) delle singole attività svolte nell'ambito dei processi sensibili. La relativa documentazione deve essere conservata per un periodo non inferiore a 10 anni; nel caso di operazioni effettuate e memorizzate su sistemi informatici, deve essere garantita, per un periodo non inferiore a 10 anni, la possibilità di accedere alle relative informazioni e di stamparle;



- ogni operazione aziendale che si riflette sul sistema contabile, inclusa la mera attività di inserimento dati, deve avvenire sulla scorta di adeguata evidenza documentale. Si considera adeguato ogni supporto documentale atto a fornire tutti gli elementi, dati ed informazioni necessari alla puntuale ricostruzione, all'occorrenza, dell'operazione e dei motivi che l'hanno determinata;
- la scelta del personale e delle controparti con cui si relazione la Società deve avvenire sulla base di criteri di competenza, esperienza, professionalità o onorabilità degli stessi, e deve rispondere esclusivamente a criteri di lecita convenienza economica per la Società, non falsati o condizionati da indebite erogazioni a favore di terzi soggetti;
- i contratti con i Clienti e i Fornitori devono essere definiti in forma scritta, con evidenza di tutte le
 principali condizioni concordate, con particolare riferimento alle condizioni economiche
 applicabili; le condizioni della vendita o della fornitura e il corrispettivo concordato devono essere
 proporzionati, sulla base di una valutazione delle condizioni mediamente applicate sul mercato per
 transazioni comparabili, o comunque economicamente giustificabili alla luce del particolare
 posizionamento della Società sul mercato;
- i flussi finanziari sia in entrata che in uscita devono essere giustificati e documentabili. In particolare:
- i corrispettivi ai Fornitori devono essere liquidati solo dopo la verifica di corrispondenza tra il bene venduto / il servizio prestato e quanto contrattualmente concordato.
- i pagamenti possono essere effettuati solo a fronte di un documento giustificativo adeguato (ad esempio: fattura, nota spese, nota di debito), controllato e autorizzato dai soggetti dotati dei relativi poteri, e devono corrispondere, in termini di soggetto beneficiario, importo, tempistiche e modalità di pagamento, con quanto contrattualmente concordato tra la Società e il Fornitore;
- i rapporti con il Collegio Sindacale e con la Società di revisione devono essere improntati alla massima collaborazione e trasparenza. Deve essere garantita la tracciabilità dei dati e delle informazioni rese da (o ottenute da) Collegio sindacale e Società di revisione.

I Destinatari sono tenuti a conformarsi agli ulteriori principi di comportamento specificati nelle altre Parti Speciali di cui si compone il Modello.

E.4 - Le procedure preventive

In aggiunta ai principi di comportamento declinati nel Codice Etico e nella presente Parte Speciale, ALA S.p.A. ha adottato specifici Protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società e a individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie in modo idoneo a prevenire la commissione dei reati descritti nella presente Parte Speciale (art. 6, co. 2, lett. b) e c) del Decreto). Tali Protocolli sono costituiti dalle seguenti Procedure Preventive allegate al Modello:

- "Supplier Management" (QSP 005);
- "Acquisti materiali e servizi "no core"" (PO/ACQ/01);
- "Costumer Relationship" (OSP 004);
- "Procedura di pagamento ai fornitori e gestione dello scadenzario";
- "Fatturazione attiva";
- "Fatturazione passiva";
- "Procedura di formazione ed approvazione del bilancio di esercizio Elaborazione della dichiarazione dei redditi".

E.5 – I rapporti con l'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza si riunirà, con cadenza almeno quadrimestrale, con il Collegio Sindacale, per



ottenere da tale organo informazioni in merito ai seguenti aspetti:

- osservanza della legge e dello statuto, con particolare riferimento al rispetto della normativa societaria e di *corporate governance*;
- rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e suo concreto funzionamento.

Prima dell'adunanza per l'approvazione del progetto di bilancio, il Consiglio di Amministrazione trasmette all'Organismo di Vigilanza la bozza di bilancio e i documenti ad essa allegati.

L'Organismo di Vigilanza, per l'esame di tale documento, si riunisce con la Società di revisione e il Collegio Sindacale.

Delle riunioni dell'Organismo di Vigilanza con il Collegio sindacale e/o la Società di revisione è redatto verbale, con le eventuali osservazioni dei partecipanti.



PARTE SPECIALE F: I REATI IN VIOLAZIONE DELLE NORME A TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

La presente Parte Speciale disciplina le attività che possono comportare il rischio di commissione di reati in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le norme antinfortunistiche, dirette alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, trovano regolamentazione (principalmente) nel d. lgs.81 del 2008 (cd. Testo Unico Sicurezza, "TUS" nel prosieguo).

Prima di esaminare le fattispecie da cui il d.lgs. 231/01 fa discendere la responsabilità della Società, occorre premettere alcune definizioni terminologiche. Ai fini del presente Modello si intende per:

- "lavoratore": persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari;
- "datore di lavoro": il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa;
- "preposto": persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
- "responsabile del servizio di prevenzione e protezione" (RSPP): persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del d.lgs. 81/2008, designata dal datore di lavoro (a cui risponde), per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- "addetto al servizio di prevenzione e protezione": persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del d.lgs. 81/2008, facente parte del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- "medico competente": medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38 del d.lgs. 81/2008, che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti previsti dal TUS;
- "rappresentante dei lavoratori per la sicurezza": persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
- "servizio di prevenzione e protezione dai rischi": insieme delle persone, dei sistemi e dei mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;
- "sorveglianza sanitaria": insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;
- "valutazione dei rischi": valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;
- "Documento di Valutazione dei Rischi" (DVR): documento in cui deve essere formalizzata l'attività di "rilevazione e valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori";
- "formazione": processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di



competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;

- "informazione": complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;
- "addestramento": complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro.

F.1 - I reati richiamati dall'art. 25-septies del Decreto

La responsabilità della Società ai sensi dell'art. 25-septies del Decreto discende dal fatto, da chiunque commesso, di cagionare la morte o lesioni gravi/gravissime al lavoratore, per effetto dell'inosservanza di norme antinfortunistiche.

I reati previsti dall'art.25-septies del Decreto sono quelli elencati nella seguente tabella:

Reati presupposto				
	art. 589	Omicidio colposo		
Codice penale	art. 590 co. 3	Lesioni personali gravi o gravissime		

Si fornisce di seguito una breve descrizione dei reati richiamati, al fine di una migliore comprensione della normativa da cui dipende la responsabilità della Società ai sensi del Decreto (per il testo completo degli articoli di legge, si rimanda all'allegato "Elenco dei Reati Rilevanti").

Omicidio colposo commesso con violazione di norme antinfortunistiche (art. 589 c.p.)

L'omicidio colposo è il reato previsto a carico di chiunque cagioni per colpa la morte di una persona.

La condotta rilevante si configura pertanto quando l'agente, per negligenza, imprudenza o imperizia, violi le norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, causando come conseguenza la morte di una persona.

La nozione di "norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sui luoghi di lavoro" va intesa in senso ampio, come comprensiva non solo delle norme contenute nelle leggi specificamente dirette ad essa, ma anche di tutte le altre che, direttamente o indirettamente, perseguono il fine di evitare incidenti sul lavoro o malattie professionali e che, in genere, tendono a garantire la sicurezza del lavoro in relazione all'ambiente in cui esso deve svolgersi.

La Cassazione ha inoltre esteso l'ambito di applicazione della norma, precisando che tra le norme antinfortunistiche rientra anche l'art. 2087 c.c., che impone al datore di lavoro di adottare tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori, eliminando ogni situazione di pericolo dalla quale possa derivare un evento dannoso 3.

In conclusione, prediligendo un approccio interpretativo sistematico che valuti il rapporto di interazione tra norma generale (art. 2087 c.c.) e singole specifiche norme di legislazione antinfortunistica previste dal decreto 81 del 2008, è possibile concludere nei seguenti termini:

- l'art. 2087 c.c. introduce l'obbligo generale contrattuale per il datore di lavoro di garantire la massima sicurezza tecnica, organizzativa e procedurale possibile;
- conseguentemente, l'elemento essenziale ed unificante delle varie e possibili forme di responsabilità del datore di lavoro, anche ai fini dell'applicabilità dell'art. 25 septies del Decreto

³ La Cassazione ha però precisato che la norma non può però intendersi come prescrivente l'obbligo generale ed assoluto di rispettare ogni cautela possibile ed "innominata" atta ad evitare qualsivoglia danno, perché in tal modo significherebbe ritenere automatica la responsabilità del datore di lavoro ogni volta che il danno si sia verificato.



231/2001, è rappresentato dalla mancata adozione di tutte le misure di sicurezza e prevenzione tecnicamente possibili e concretamente attuabili (come specificato dall'art. 3, comma 1, lett. b), del TUS), alla luce dell'esperienza e delle più avanzate conoscenze tecnico-scientifiche.

La responsabilità consegue sia quando siano omesse idonee misure protettive, sia quando non vi sia vigilanza sull'effettivo uso delle stesse da parte del lavoratore.

Secondo la migliore dottrina e la più recente giurisprudenza, infatti, l'obbligo di sicurezza in capo al datore di lavoro non può intendersi in maniera esclusivamente statica quale obbligo di adottare le misure di prevenzione e sicurezza nei termini sopra esposti (forme di protezione oggettiva), ma deve al contrario intendersi anche in maniera dinamica, implicando l'obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi propri dell'attività lavorativa e sulle misure idonee per evitare i rischi o ridurli al minimo (forme di protezione soggettiva).

Soggetto attivo può essere chiunque sia tenuto ad osservare o far osservare le norme di prevenzione e protezione. Tale soggetto può quindi individuarsi, ai sensi del TUS, nei datori di lavoro, nei dirigenti, nei preposti, nei soggetti destinatari di deleghe di funzioni attinenti alla materia della salute e sicurezza sul lavoro, nonché nei medesimi lavoratori.

La responsabilità penale è circoscritta al solo evento che si sia verificato in occasione dell'attività di lavoro e che abbia un nesso di derivazione effettiva con lo svolgimento dell'attività lavorativa.

La giurisprudenza prevede infatti una interruzione del nesso di causalità tra la condotta dell'agente e l'evento lesivo ogni qualvolta la condotta del lavoratore sia da considerare abnorme, ossia strana e imprevedibile e, perciò stesso, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro. Conseguentemente, deve ritenersi che rimangano fuori dall'ambito di rilevanza normativa gli infortuni derivanti dalla sussistenza del cd. "rischio elettivo", ossia il rischio diverso da quello a cui il lavoratore sarebbe ordinariamente esposto per esigenze lavorative ed abnorme ed esorbitante rispetto al procedimento di lavoro, e che il lavoratore affronta per libera scelta con atto volontario puramente arbitrario per soddisfare esigenze meramente personali.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

L'art.590 c.p. punisce chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale, dalla quale derivi una malattia nel corpo e nella mente. Secondo il dominante e pacifico orientamento giurisprudenziale, per malattia del corpo o della mente deve intendersi qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo, ancorché localizzata, di lieve entità e non influente sulle condizioni generali".

Per la responsabilità della Società sono rilevanti solo le ipotesi previste nel secondo comma dell'art.590 c.p., qualora derivanti dalla violazione di norme antinfortunistiche:

- lesione personale grave, ossia se dal fatto deriva:
 - una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni; oppure
 - l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
- lesione personale gravissima, ossia se dal fatto deriva:
 - una malattia certamente o probabilmente insanabile; oppure
 - la perdita di un senso; oppure
 - la perdita di un arto, o una mutilazione che lo renda inservibile, la perdita dell'uso di un organo o delle capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; oppure
 - la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso.

Per la nozione di "norme antinfortunistiche a sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro", per i soggetti attivi, per la definizione di "colpa" e per il nesso causale tra condotta colposa ed evento, si rimanda a quanto



già evidenziato in merito al reato di omicidio colposo.

E.2 - Le attività sensibili

In tutti i processi aziendali sussiste potenzialmente il rischio che siano commessi i reati colposi richiamati nel Decreto, a seguito della violazione delle norme a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il d. lgs. 81/2008 (e l'ulteriore normativa in materia) tutelano infatti la sicurezza e la salute dei lavoratori non solo dai rischi derivanti dai fattori tipici dei processi produttivi ma anche da una serie di rischi connessi alle attività che si svolgono negli ambienti di ufficio.

Sono quindi da considerarsi sensibili per ALA S.p.A. tanto il processo di movimentazione della merce in entrata e in uscita dal magazzino quanto tutte le altre attività connesse al business aziendale, ancorché svolte all'interno degli uffici della Società.

Dal momento che ALA S.p.A., nella persona del proprio Amministratore Delegato (nonché datore di lavoro ai sensi del d.lgs. 81/08), ha redatto il Documento di Valutazione dei Rischi ("DVR"), si rimanda a tale documento per l'identificazione delle aree e dei processi maggiormente esposti ai rischi in tema di salute e sicurezza, delle tipologie di rischi rilevate, dei livelli di rischio in termini di probabilità di realizzazione e di entità dei danni conseguenti.

F.3 – I principi di comportamento

Tutti i Destinatari, al fine di prevenire il verificarsi dei reati descritti nella presente Parte speciale, devono conformarsi ai principi contenuti nella parte generale del Modello Organizzativo, nel Codice Etico, nonché alle regole di condotta ed alle prescrizioni contenute nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) predisposto dalla Società.

Deve pertanto intendersi presupposto e parte integrante del presente Modello tutta la documentazione predisposta da ALA S.p.A. per l'assolvimento degli obblighi imposti dalla normativa a tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.

Tutti i Destinatari, in particolare,

- devono evitare di compiere azioni o tenere condotte (anche omissive) tali da integrare le fattispecie di reato contemplate dall'art. 25-septies del Decreto ed assumere comportamenti che, sebbene non costituiscano ipotesi criminose, possano essere interpretati come tali o essere prodromici alla realizzazione degli illeciti richiamati;
- devono adeguarsi alle procedure adottate dalla Società per ottemperare alle prescrizioni normative dettate dal d. lgs. 81/2008 e a ogni altra normativa in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Inoltre, la Società – attraverso i Destinatari dotati dei necessari poteri (e/o di quelli di seguito specificati) – è tenuta al rispetto dei seguenti principi:

- pianificazione degli obiettivi.

La Società deve

- definire gli obiettivi finalizzati al mantenimento e/o miglioramento della salute e sicurezza sul lavoro;
- determinare i criteri di valutazione idonei a dimostrare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi stessi;
- predisporre un piano per il raggiungimento di ciascun obiettivo, l'individuazione delle figure coinvolte nella realizzazione del piano e l'attribuzione dei relativi compiti e responsabilità;
- definire le risorse, anche economiche, necessarie, verificandone l'adeguatezza in relazione al raggiungimento degli obiettivi e disponendo ogni eventuale adeguamento delle risorse stesse;
- prevedere le modalità di controllo periodico e consuntivo dell'effettivo ed efficace



raggiungimento degli obiettivi.

struttura organizzativa:

- il datore di lavoro deve determinare le politiche di salute e sicurezza sul lavoro volte a definire gli impegni generali assunti dalla Società per la prevenzione dei rischi ed il miglioramento progressivo della salute e della sicurezza;
- eventuali deleghe in materia di sicurezza e salute sul lavoro devono essere redatte per iscritto determinando in modo chiaro, specifico, ed univoco le funzioni assegnate, a cui deve essere data adeguata e tempestive pubblicità;
- devono essere correttamente formalizzate le responsabilità, i compiti organizzativi e operativi di Dirigenti e Preposti, e devono essere chiaramente descritte le mansioni di ciascun dipendente di ALA S.p.A. in materia di sicurezza e salute sul lavoro;
- devono essere resi noti a tutti i livelli aziendali dell'organizzazione le funzioni ed i compiti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), degli eventuali Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP), del Responsabile dei lavoratori per la sicurezza (RLS), e degli addetti alla gestione delle emergenze, nonché i compiti e le responsabilità del medico competente;
- i responsabili interni, gli eventuali consulenti esterni e i soggetti che di fatto esercitano funzioni in materia di sicurezza devono essere scelti sulla base di requisiti di professionalità e competenza, debitamente comprovati;
- devono essere previsti presidi specifici di controllo interno sulla conformità alla legge delle attività svolte da soggetti esterni specializzati. A tal fine, il datore di lavoro deve verificare, almeno trimestralmente, l'effettivo, l'efficace ed il completo svolgimento di tutte le attività previste dalla normativa ed affidate ai soggetti esterni specializzati.

- gestione operativa:

- deve essere adeguatamente effettuata, ed aggiornata su base continuativa, la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in applicazione di quanto previsto dal d.lgs.81/2008, tenendo conto di ogni mutamento intervenuto nell'organizzazione del lavoro e/o dei luoghi di lavoro;
- il datore di lavoro identificato, o suo eventuale delegato, anche con il supporto del RSPP, deve identificare ed applicare in modo corretto gli standard tecnico-strutturali di legge relativi alle attrezzature e ai luoghi di lavoro e tutte le prescrizioni delle leggi e regolamenti applicabili in tema di salute e sicurezza sul lavoro;
- deve essere data evidenza documentale delle avvenute visite nei luoghi di lavoro effettuate congiuntamente dal RSPP e dal medico competente;
- deve essere adottato e mantenuto aggiornato il registro delle pratiche delle malattie professionali riportante data di apertura della pratica, tipo di malattia, data di emissione del certificato medico e data di inoltro della pratica;
- deve essere conservata la documentazione inerente a leggi, regolamenti e ogni altra normativa antinfortunistica attinente all'attività aziendale:
- le procedure implementate per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, devono essere conservate su supporto cartaceo oppure informatico;
- devono essere efficacemente attuate e costantemente aggiornate le misure di prevenzione e protezione individuate nell'attività di valutazione dei rischi.

- formazione:

deve essere garantita adeguata conoscenza della normativa applicabile in materia



antinfortunistica ai soggetti responsabili della sicurezza, all'RSPP ed agli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione;

deve essere adeguatamente programmata ed effettuata la formazione e informazione dei dipendenti, dei collaboratori e di ogni altro lavoratore che operi all'interno di ALA S.p.A. con riferimento alle materie antinfortunistiche in generale e agli specifici rischi a cui sono sottoposti in relazione alla mansione da svolgere ed alle misure di prevenzione da adottare.

I Destinatari sono tenuti a conformarsi agli ulteriori principi di comportamento specificati nelle altre Parti Speciali di cui si compone il Modello.

F.4 - Le procedure preventive

Per gli specifici Protocolli adottati da ALA S.p.A. al fine di prevenire la commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale, si rimanda alle procedure, alle norme e alle prescrizioni contenute nel Documento di Valutazione dei Rischi, in quanto ritenute idonee anche per le finalità del Decreto.

F.5 - I rapporti con l'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza incontra periodicamente, e comunque almeno ogni tre mesi, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

Con la medesima periodicità, all'Organismo di Vigilanza deve essere comunicato, a cura del RSPP o di altro Destinatario dotato dei relativi poteri, quanto segue:

- elenco delle risultanze delle ispezioni e delle verifiche effettuate dagli organismi pubblici preposti ai controlli, con specifica evidenza di quelle da cui sono conseguiti provvedimenti a carico della Società;
- programma delle misure ritenute più opportune per garantire il mantenimento o il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;
- eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio;
- dati relativi ad infortuni gravi/gravissimi o mortali;
- evidenze circa procedure rivelatesi inefficaci;
- report sul livello di preparazione dei lavoratori per la gestione delle emergenze.



PARTE SPECIALE G: I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO

G.1 - I reati richiamati dall'art, 25-octies del Decreto

I reati contemplati dall'art.25-octies del Decreto sono quelli elencati nella seguente tabella (si rimanda all'allegato "Elenco dei Reati Rilevanti" per il testo completo degli articoli richiamati):

Reati presupposto			
	art. 648	Ricettazione	
Codice penale	art. 648- <i>bis</i>	Riciclaggio	
	art. 648 <i>-ter</i>	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	
	art. 648- <i>ter.1</i>	Autoriciclaggio	

Si fornisce di seguito una breve descrizione dei reati previsti dall'artt. 25-octies del Decreto, al fine di una migliore comprensione della normativa da cui dipende la responsabilità amministrativa degli enti.

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Risponde di tale delitto chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, nel quale egli non sia concorso, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere o occultare.

È pertanto necessario il fine di lucro quale dolo specifico dell'autore del reato.

La *ratio* della norma è quella di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione di un precedente reato (c.d. "reato presupposto"), al quale però il ricettatore non abbia partecipato. Il reato anteriormente commesso deve consistere in un delitto (non sono sufficienti le fattispecie contravvenzionali).

Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)

Risponde di tale delitto, chiunque fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Lo scopo della norma è quello di impedire che, una volta verificatosi un delitto (c.d. "presupposto"), persone diverse da coloro che lo hanno commesso (o hanno concorso a commetterlo) possano, con la loro attività, ostacolare l'identificazione della provenienza dei beni o del denaro derivanti da tale delitto, intralciando così l'attività svolta dagli organi inquirenti tesa a scoprire gli autori del delitto presupposto.

Il reato anteriormente commesso deve consistere in un delitto doloso (non sono sufficienti le fattispecie contravvenzionali né i delitti colposi). È sufficiente il dolo c.d. "generico", non essendo previsto – a differenza del reato di ricettazione – lo specifico fine di lucro (profitto).

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)

Risponde di tale delitto chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Si tratta di un'ipotesi residuale, in quanto la clausola di riserva contenuta nel comma 1 della disposizione in commento prevede la punibilità solamente di chi non sia già compartecipe del reato principale o non sia imputabile a titolo di ricettazione o riciclaggio.

Scopo della norma è impedire che il c.d. "denaro sporco" venga ripulito attraverso l'impiego nel sistema economico-finanziario. Oltre all'evidente turbamento del sistema economico, l'utilizzo di capitali illeciti, reperibili a costi inferiori rispetto a quelli leciti, provocherebbe infatti l'alterazione dell'equilibrio concorrenziale.



Da ciò deriva che per la realizzazione delle fattispecie in esame occorre la presenza, quale elemento qualificante rispetto alla ricettazione e al riciclaggio, di una condotta di impiego dei capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie.

Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.)

Il reato di autoriciclaggio, di recente introduzione (L. 15.12.2014 n. 186), si pone quale fattispecie complementare a quelle sopra descritte.

Infatti, mentre uno degli elementi comuni ai tre reati sopra esaminati è il non aver commesso, o concorso a commettere, il reato da cui derivano il denaro, i beni o le altre utilità oggetto della condotta (c.d. "reato presupposto"), il reato di autoriciclaggio punisce colui che, dopo aver commesso (anche in concorso con altri) il reato presupposto, impiega, sostituisce o trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto.

Le uniche condotte non punibili sono quelle che consistono in una mera "utilizzazione" del denaro, dei beni e delle altre utilità provenienti dalla commissione del delitto presupposto o nel godimento personale degli stessi. Il legislatore, in altri termini, ha voluto escludere dal perimetro di punibilità quelle condotte che esulano dalla finalità della norma, che è quella di evitare il reimpiego nel circuito economico legale, a fini lucrativi, di risorse di provenienza delittuosa.

G.2 - Le attività sensibili

Le attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati descritti nella presente Parte Speciale sono tutte quelle che comportano il trasferimento di beni o di denaro, e le attività strumentali alla valutazione delle controparti commerciali e finanziarie.

In particolare, sono da considerarsi "sensibili" (art. 6, co. 2, lett. a) del Decreto) le seguenti attività:

- Selezione dei Fornitori;
- Acquisto di beni e servizi (compresi gli incarichi di consulenza);
- Valutazioni dei Clienti;
- Cessione di beni e prestazione di servizi;
- Gestione della Tesoreria (incassi e pagamenti);
- Fatturazione:
- Dichiarazioni e comunicazioni fiscali e tributarie;
- Sponsorizzazioni.

G.3 – I principi di comportamento

La presente sezione illustra le regole di comportamento che, unitamente ai principi enunciati nel Codice Etico e ai Protocolli richiamati nel successivo capitolo, dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati descritti nella presente Parte speciale.

È stabilito il <u>divieto</u>, per tutti i Destinatari del Modello, di compiere azioni o tenere condotte tali da integrare le fattispecie di reato contemplate dall'art. 25-octies del Decreto ed assumere comportamenti che, sebbene non costituiscano ipotesi criminose, possano essere interpretate come tali o essere prodromici alla realizzazione degli illeciti richiamati. In particolare, è stabilito il divieto di:

- intrattenere relazioni commerciali, finanziarie, lavorative o d'affari con soggetti caratterizzati da scarsa trasparenza o dei quali si sospetti o si abbia certezza circa l'illiceità dell'attività svolta;
- interfacciarsi con soggetti inseriti nelle c.d. "black list" stilate dall'U.I.F. (Unità di Informazione Finanziaria) presso la Banca d'Italia, o nelle altre liste redatte dalle istituzioni nazionali, comunitarie ed internazionali, per il contrasto al terrorismo, al riciclaggio e all'evasione fiscale;
- effettuare pagamenti o altre prestazioni che non trovino adeguata giustificazione alla luce del



rapporto contrattuale e che non avvengano quale corrispettivo di beni, servizi o prestazioni effettivamente ricevuti dalla Società;

- accettare pagamenti o altre utilità che non trovino riscontro in beni venduti, prestazioni svolte o servizi erogati dalla Società;
- accettare ed effettuare pagamenti in contanti (se non sotto la soglia normativamente consentita), tramite conti cifrati, assegni bancari che non abbiano la clausola di "non trasferibilità", altri strumenti atipici o anonimi.

Correlativamente i Destinatari, secondo le proprie competenze e attribuzioni funzionali, devono attenersi ai seguenti principi di comportamento:

- acquisire informazioni sui Fornitori, i Clienti e gli altri partner commerciali/finanziari della Società, al fine di poter valutare e selezionare le controparti con le quali la Società opera sulla base di requisiti oggettivi e documentabili di onorabilità, professionalità, affidabilità, attendibilità commerciale, legalità, e trasparenza delle controparti;
- effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali, verificando, in particolare, la corrispondenza tra la controparte economica (fornitore/cliente) e la controparte finanziaria (percipiente / disponente);
- effettuare un monitoraggio particolarmente attento dei flussi finanziari con controparti e istituti di credito aventi sede e/o operanti in Paesi considerati a rischio (esempio: "paradisi fiscali", Paesi a rischio terrorismo) e/o operanti attraverso schermi societari o fiduciari;
- deve essere richiesto ai Soggetti Terzi l'adesione al Codice Etico di ALA S.p.A. e ai principi di corretta e trasparente gestione derivanti dall'osservanza delle norme di cui al Decreto, nonché la sottoscrizione di una specifica "clausola 231", da inserire in tutti i contratti (con previsione di risoluzione del rapporto in caso di violazione della stessa), come meglio descritto nei Paragrafi 2.5.3 e 5.2.6 della Parte Generale, a cui si rimanda;
- nel caso di operazioni sospette, anomale o ritenute a rischio, il responsabile della funzione (o i responsabili, in caso di operazioni complesse che richiedano il coinvolgimento di più funzioni aziendali), deve compilare un'apposita scheda di evidenza, da aggiornare nel corso dello svolgimento dell'operazione stessa;
- il responsabile della funzione "Finance & Administration" deve redigere un report periodico interno in merito a flussi finanziari anomali, sospetti, o ritenuti a rischio;
- garantire che tutte le informazioni acquisite, le attività svolte nell'ambito dei processi sensibili e le operazioni aziendali siano documentate, archiviate e conservate per un periodo minimo di 10 anni (nel caso di dati informatici, il termine di conservazione si intende riferito alla possibilità di consultazione e stampa);
- rispettare le deleghe, i poteri, le attribuzioni funzionali, i compiti assegnati ed i riporti gerarchici.

I Destinatari sono tenuti a conformarsi agli ulteriori principi di comportamento specificati nelle altre Parti Speciali di cui si compone il Modello.

G.4 - Le procedure preventive

In aggiunta ai principi di comportamento declinati nel Codice Etico e nella presente Parte Speciale, ALA S.p.A. ha adottato specifici Protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società e a individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie in modo idoneo a prevenire la commissione dei reati descritti nella presente Parte Speciale (art. 6, co. 2, lett. b) e c) del Decreto). Tali Protocolli sono costituiti dalle seguenti Procedure Preventive allegate al Modello:

- "Supplier Management" (QSP 005);
- "Acquisti materiali e servizi "no core"" (PO/ACQ/01);



- "Customer Relationship" (QSP 004);
- "Procedura di pagamento ai fornitori e gestione dello scadenzario";
- "Fatturazione attiva";
- "Fatturazione passiva";
- "Procedura di formazione ed approvazione del bilancio di esercizio Elaborazione della dichiarazione dei redditi".

F.5 - I rapporti con l'Organismo di Vigilanza

Sui canali stabiliti *ad hoc*, i Responsabili delle Funzioni devono comunicare, per quanto di competenza e con periodicità almeno trimestrale:

- rapporti contrattuali con clienti o controparti contrattuali che abbiano sede legale o residenza ovvero qualsiasi collegamento con Paesi considerati come "non cooperativi" dal G.A.F.I.;
- le schede relative ad operazioni sospette, anomale o ritenute a rischio;
- i report in merito ai flussi finanziari anomali, sospetti, o ritenuti a rischio.



PARTE SPECIALE H: I REATI AMBIENTALI

H.1 - I reati richiamati dall'art.25-undecies del Decreto

I reati ambientali previsti quali reati presupposto di cui all'art.25-undecies, trovano la loro fonte normativa nel:

- Codice penale;
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- Legge 7 febbraio 1992, n. 150 "Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica";
- Legge 28 dicembre 1993, n. 549 "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente";
- Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202 "Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni".

In considerazione delle caratteristiche societarie ed organizzative, all'esito della valutazione del rischio intrapresa dalla Società, non tutti i reati presupposto previsti dall'art.25-undecies si sono dimostrati rilevanti ai fini 231.

Tale valutazione trova il suo fondamento sulla natura di rifiuto prodotto, gli strumenti utilizzati dalla Società nell'ambito delle sue attività, nonché delle caratteristiche delle sedi operative.

La presente Parte Speciale, pertanto, prende in considerazione solo quei reati che in astratto, sulla base di evidenze documentali ed indici di gravità emersi nella fase di analisi dei rischi, potrebbero esporre la Società alle sanzioni previste dall'art.25-undecies, escludendo, per oggettiva estraneità alla realtà di riferimento, le altre previsioni che, a titolo informativo, vengono comunque qui rappresentate.

	Reati presupposto
Codice penale	a) per la violazione dell'articolo 452-bis (inquinamento ambientale); b) per la violazione dell'articolo 452-quater (disastro ambientale); c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies (delitti colposi contro l'ambiente); d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies (circostanze aggravanti); e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452- sexies; f) per la violazione dell'articolo 727-bis (uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette); g) per la violazione dell'articolo 733-bis (distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto).
D.lgs.152/06 Norme in materia ambientale	a) per i reati di cui all'articolo 137 (scarichi di acque reflue industriali); b) per i reati di cui all'articolo 256 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata); c) per i reati di cui all'articolo 257 (bonifica dei siti); d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo (violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari); e) per la violazione dell'articolo 259 (traffico illecito di rifiuti), comma 1; f) per il delitto di cui all'articolo 260 (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti); g) per la violazione dell'articolo 260-bis (sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti); h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5 (superamento valori limite di emissione).
L.150/92	a) violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, (commercio internazionale
Convenzione di	



Washington	di flora e di fauna selvatiche) e 6, comma 4 (commercio o detenzione esemplari vivi di mammiferi e rettili selvatici); b) violazione dell'articolo 1, comma 2 (commercio internazionale di flora e di fauna selvatiche); c) i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1 (falsificazione o alterazione di certificati e licenze), della medesima legge n. 150 del 1992.
L.549/93 Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente	a) reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549 (cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive).
D.lgs.202/07 Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni	a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1(inquinamento colposo provocato da navi); b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1 (inquinamento doloso provocato da navi), e 9, comma 2 (inquinamento colposo provocato da navi); c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2 (inquinamento doloso provocato da navi).

Inquinamento ambientale (Art.452-bis c.p.)

Il reato è a forma libera e di danno, ed è integrato da qualsiasi condotta di chiunque cagioni una compromissione o un deterioramento dell'ambiente, significativi e misurabili. Il legislatore non definisce i concetti di "compromissione" e di "deterioramento rilevante"; tali termini indicano fenomeni sostanzialmente equivalenti negli effetti, in quanto si risolvono entrambi in una alterazione, ossia in una modifica dell'originaria consistenza dell'ecosistema.

La condotta "abusiva" di inquinamento ambientale, idonea ad integrare il delitto comprende non soltanto quella svolta in assenza delle prescritte autorizzazioni o sulla base di autorizzazioni scadute o palesemente illegittime o comunque non commisurate alla tipologia di attività richiesta, ma anche quella posta in essere in violazione di leggi statali o regionali - ancorché non strettamente pertinenti al settore ambientale - ovvero di prescrizioni amministrative.

Disastro ambientale (Art.452-quater c.p.)

Trattasi di reato di evento e a forma libera. La norma definisce come disastro ambientale, alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. La fattispecie è applicabile, in forza della clausola di riserva, fuori dai casi previsti dall'art. 434. che punisce il crollo di costruzioni o altri disastri dolosi.

Delitti colposi contro l'ambiente (Art.452-quinquies c.p.)

La norma estende la punibilità per i delitti di inquinamento ambientale e disastro ambientale a titolo di colpa, rimodulando conseguentemente il trattamento sanzionatorio, con una diminuzione della pena da un terzo a due terzi.

H.2 - Le attività sensibili

ALA S.p.A. ha sviluppato il proprio sistema di gestione tenendo presenti le esigenze interne, i requisiti della norma UNI EN ISO 14001:2015 e le necessità correlate all'applicazione, aggiornamento e miglioramento continuo.



Tale Sistema di Gestione dell'Ambiente (SGA), è adottato allo scopo di:

- garantire la salvaguardia dell'ambiente, nel rispetto delle norme cogenti e volontarie applicabili;
- implementare le attività di miglioramento continuo.

La predisposizione del Sistema di Gestione dell'Ambiente (SGA) è stata attuata rispettando la normativa cogente e le norme di buona prassi nonché seguendo gli standard definiti per l'implementazione:

- UNI EN ISO 14001:2015;
- UNI EN ISO 31000: 2010 Gestione del rischio, principi e linee guida;
- UNI EN ISO 19011: 2012 Linea guida per audit di sistemi di gestione;
- D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- D.lgs. 81/2008.

Con riferimento ai reati descritti nella presente Parte Speciale, sono da considerarsi "sensibili" (art.6, co.2, lett.a) del Decreto, le attività poste in essere da ALA S.p.A. nel raggiungimento del proprio scopo sociale potenzialmente produttive di rifiuti.

Nello specifico, sulla base di quanto valutato nell'ambito del SGA nel documento ID 01_ - Analisi inziale Rev1 e ID - 6.1 - VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI Rev1, sono stati individuati i seguenti processi:

- Progettazione e sviluppo;
- Erogazione di servizi alla supply chain;
- Distribuzione di organi di collegamento, attrezzature, pezzi finiti, sottoassiemi e utensili;
- Distribuzione di materie prime e materiali di consumo.

Sono stati individuati i seguenti aspetti ambientali:

- Emissioni in atmosfera;
- Scarichi idrici;
- Rilasci nel suolo:
- Utilizzo risorse e materie prime;
- Utilizzo dell'energia;
- Rumore;
- Rifiuti e sottoprodotti.

H.3 – I principi di comportamento

La presente sezione illustra le regole di comportamento che, unitamente ai principi enunciati nel Codice Etico e ai Protocolli richiamati nel successivo capitolo, dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati descritti nella presente Parte speciale.

È fatto obbligo ai Destinatari di rispettare tutte le misure di prevenzione previste dal Sistema di Gestione Ambientale (SGA), nonché le direttive interne di stabilimento di volta in volta emanate dalle funzioni Responsabili.

H.4 - Le procedure preventive

Nei documenti del sistema di gestione sono determinati i metodi ed i criteri per assicurare all'organizzazione di:

- sviluppare la politica e gli obiettivi che tengano in considerazione le prescrizioni legali e le



informazioni riguardanti gli aspetti ambientali significativi;

- intraprendere le azioni necessarie a mantenere sotto controllo i propri aspetti ambientali, diretti e indiretti, nelle condizioni normali, anormali e di emergenza;
- sorvegliare e monitorare ad intervalli regolari le principali caratteristiche delle proprie operazioni che possono causare impatti ambientali;
- intraprendere le azioni necessarie a migliorare la propria prestazione e dimostrare la conformità del sistema ai requisiti delle norme.

Si rinvia alle Procedure e alle Istruzioni operative del SGA.

H.5 - I rapporti con l'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza è destinatario tramite il canale creato *ad hoc* di ogni informazione sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati ambientali, in modo particolare le condotte poste in essere dai Destinatari in violazione delle prescrizioni imposte dal SGA, eventuali non conformità rilevate, effettuando controlli e verifiche la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui alla presente Sezione.

L'Organismo di Vigilanza dovrà, inoltre, esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Ogni modifica al SGA adottato, dovrà esser comunicata dal RSGA all'OdV, così come eventuali nuove fonti di rischio ambientale rilevato nelle attività di monitoraggio ed audit.



PARTE SPECIALE I: I REATI TRIBUTARI

I.1 - I reati richiamati dall'art.25-quinquies decies del Decreto

In merito alla presente Parte Speciale, si fornisce descrizione dei reati contemplati dall'art.25-quinquiesdecies del Decreto, che trovano fonte normativa nel d.lgs.74/00 "Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205". Tali previsioni normative, in ragione della tipologia e collocazione sistematica, vengono raggruppate nelle seguenti categorie:

-	Reati presupposto		
D.lgs.74/00	a) Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per		
	operazioni inesistenti (Art.2, comma 1 e comma 2-bis);		
	b) Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art.3);		
	c) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art.8);		
	d) Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art.10);		
	e) Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art.11);		
	f) Dichiarazione infedele (Art.4);		
	g) Omessa dichiarazione (Art.5);		
	h) Indebita compensazione (Art.10-quater).		

1) Delitti in materia di dichiarazione: art.2 e art.3 del d.lgs.74/2000

Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art.2, comma 1 e comma 2-bis d.lgs.74/00)

Il delitto può essere commesso solo dal soggetto tenuto alla presentazione di una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e all'imposta sul valore aggiunto: tale adempimento rappresenta una condizione di punibilità.

La condotta consiste, innanzitutto, nel fatto di indicare in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, elementi passivi fittizi: tutte le attività antecedenti alla dichiarazione non integra la fattispecie del reato in esame. E', inoltre, necessario che il soggetto si sia avvalso delle false fatture o di altri documenti: il fatto, cioè, si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. La registrazione si attua quando la fattura o l'altro documento fiscale, viene annotato nelle scritture contabili obbligatorie.

Ai sensi dell'art.1, lett.b), per elementi attivi o passivi si intendono le componenti espresse in cifra che concorrono in senso positivo o negativo alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte e le componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta. Per elemento fittizio si intende "inventato" e cioè inesistente nella realtà economica; bisogna richiamare la disposizione di cui alla lettera a) dell'art.1 del d.lgs.74 del 2000 laddove si definiscono inesistenti le operazioni non realmente effettuate.

Oggetto materiale della condotta preliminare di registrazione o detenzione sono le fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Sul punto bisogna tenere presente una vera e propria bipartizione tra inesistenza oggettiva e inesistenza soggettiva:

Operazioni oggettivamente inesistenti

Due le ipotesi:

- quando le fatture documentino un'operazione mai realizzata completamente (inesistenza oggettiva c.d. assoluta o totale);
- quando le fatture documentino un'operazione mai realizzata solo in parte, vale a dire in termini quantitativi differenti e inferiori rispetto a quelli rappresentati cartolarmente (inesistenza



oggettiva relativa o parziale).

Operazioni soggettivamente inesistenti

La falsità delle fatture ha, invece, carattere soggettivo quando l'operazione è stata effettivamente posta in essere, ma tra soggetti diversi da quelli figuranti cartolarmente come parti del rapporto.

La giurisprudenza ritiene che la nozione di inesistenza vada declinata sia nella prospettiva ideologica, quindi con riferimento a operazioni inesistenti ivi indicate, ma anche sotto il profilo materiale (es. nel caso di una fattura emessa da una ditta in realtà non è esistente).

La fattispecie è punita a titolo di dolo specifico integrato dal fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, per conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta. Nel caso del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture false il dolo specifico si rinviene, evidentemente, nella finalità di creare una fittizia riduzione dell'imponibile o dell'imposta.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art.3 d.lgs.74/00)

Il delitto si articola attraverso una struttura bifasica ove, attraverso il compimento di "operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente" ovvero all'utilizzazione di "documenti falsi" o di altri "mezzi fraudolenti", consegue una dichiarazione mendace nei confronti dell'amministrazione finanziaria, nello specifico caratterizzata dall'aver indicato "elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizie". Trattasi, invero, di una condotta dolosa, al fine, appunto, di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Per la fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, il reato può essere commesso da qualunque soggetto tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi o ai fini dell'IVA. La non veritiera dichiarazione deve essere preceduta solo dall'effettuazione di operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero dall'avvalersi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria.

L'agire ingannatorio nei confronti dell'amministrazione finanziaria passa per tre diverse condotte alternative quali presupposti della dichiarazione mendace: operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, utilizzo di documenti falsi, o uso di altri mezzi fraudolenti idonei.

Per quanto attiene alle modalità della condotta, per quanto attiene alle "operazioni simulate oggettivamente e soggettivamente", si deve fare necessariamente riferimento alle disposizioni di cui alla lett.g-bis) dell'art.1 del d.lgs.74/00: per "operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente" si intendono le operazioni apparenti, diverse da quelle disciplinate dall'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte ovvero le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti".

Le <u>operazioni oggettivamente simulate</u>, quindi, sono quelle poste in essere con la volontà di non realizzarle, in tutto od in parte, realizzando un'operazione in tutto o in parte diversa da quella effettivamente voluta; oggi, a tal proposito, si parla anche di inesistenza giuridica di tali operazioni.

Le <u>operazioni soggettivamente simulate</u>, invece, abbracciano i casi in cui dette operazioni "si riferiscono a soggetti fittiziamente interposti", attraverso la c.d. "interposizione fittizia" che si configura quando si ha un soggetto interponente che si avvale di un altro soggetto interposto, per attribuire a quest'ultimo – che non compie alcuna attività sostanziale giuridicamente rilevante e quindi meritevole di tutela – redditi, ed in genere utilità, di cui l'interponente medesimo ha l'effettivo possesso, il tutto al fine di conseguire un indebito vantaggio fiscale.

Per quanto riguarda invece l'utilizzo di documenti falsi, a mente della sussidiarietà di cui all'art.3, non consiste nelle "fatture o altri documenti" di cui all'art.2. Inoltre, secondo quanto previsto dal co.2 della fattispecie in esame, la rilevanza penale dell'utilizzo di tali documenti falsi dovrà necessariamente presupporre la loro registrazione nelle scritture contabili, o che comunque gli stessi siano detenuti dal contribuente ai fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Per mezzi fraudolenti si deve intendere tutte quelle condotte artificiose attive nonché quelle omissive



realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano la falsa rappresentazione della realtà (lett.g-ter), art.1). Da tale nozione, l'art.3, co.3 esclude che rientrino la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori di quelli reali. Per espressa disposizione normativa, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

La punibilità della condotta è subordinata al superamento di determinate soglie di evasione: per "imposta evasa" si intende la differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l'intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine; non si considera imposta evasa quella teorica e non effettivamente dovuta collegata a una rettifica in diminuzione di perdite dell'esercizio o di perdite pregresse spettanti e utilizzabili.

2) Delitti in materia di documenti e pagamento di imposte – artt.8, 10, 11 del d.lgs.74/2000

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art.8 d.lgs. 74/00)

La disposizione punisce i comportamenti preliminari alla dichiarazione fraudolenta, ove lo Stato ha interesse a garantire la trasparenza delle scritture contabili tributarie al fine di assicurare l'attività di accertamento dell'amministrazione finanziaria.

Il reato può esser commesso non solo dal contribuente tenuto alle scritture contabili, ma anche da un soggetto estraneo all'obbligo; è questo il fenomeno delle c.d. "cartiere", che si limitano a svolgere un'attività criminosa consistente nell'emissione di fatture false. Su questo sfondo il legislatore ha sdoppiato la condotta sanzionata, attraverso la fattispecie della emissione o del rilascio, entrambe rientranti nel falso ideologico, che ne segnano anche il momento consumativo.

In merito al concetto di emissione, si fa riferimento all'art.21, co.1, D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633 e s.m.i.: "La fattura si ha per emessa all'atto della sua consegna o spedizione all'altra parte ovvero all'atto della sua trasmissione per via elettronica".

Per rilascio, si fa riferimento a tutti gli altri documenti fiscali rilevanti agli effetti dell'art.8 quali le ricevute fiscali e gli scontrini.

In merito ai concetti di inesistenza, il legislatore fa riferimento a quanto previsto dall'art.4, co.1, lett.d), L.516/1985 e s.m.i.:

Inesistenza oggettiva, rientra quella materiale dell'operazione, che si realizza allorché la cessione di beni o servizi non è avvenuta, ovvero è avvenuta per importi inferiori a quelli indicati.

Inesistenza soggettiva, si realizza attraverso la cessione di beni e servizi che è avvenuta fra soggetti diversi rispetto a quelli indicati in fattura.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art.10 d.lgs.74/00)

Il bene giuridico protetto della norma è la genuinità dell'azione d'accertamento dell'amministrazione finanziaria, che verrebbe lesa dalla condotta di occultamento e distruzione dei libri contabili. Il comportamento incriminato si realizza attraverso l'occultamento o la distruzione dei documenti contabili, al fine specifico di evadere.

Occultamento: col termine si fa riferimento al nascondimento materiale e non giuridico.

Distruzione: trattasi dell'eliminazione fisica dei documenti, totale ma anche parziale, in grado, cioè, renderne inintelligibile il contenuto (abrasioni o cancellature).

Dalla condotta censurata dalla norma deve derivare l'impossibilità di consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari. Ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 917 del 1986, con il termine reddito si intende



l'ammontare complessivo netto delle entrate, determinato sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali, arti e professioni ed applicando gli specifici criteri di determinazione del reddito di lavoro autonomo od impresa.

Ai sensi dell'art.20 del D.P.R. 633 del 1972, per volume d'affari si intende l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare. L'impossibilità richiesta, è riferita alla situazione interna aziendale sia sotto un profilo contabile che patrimoniale, senza che assuma rilevanza la possibilità in concreto di poter pervenire alla ricostruzione avvalendosi di elementi raccolti all'esterno ed in modo indiretto, in quanto, per la sussistenza del reato, è sufficiente un'impossibilità relativa, ovvero una semplice difficoltà di ricostruzione del volume di affari e dei redditi.

Oggetto materiale del reato sono le scritture contabili obbligatorie e i documenti di cui è obbligatoria la conservazione: libri sociali, registri Iva delle fatture, dei corrispettivi e degli acquisti, le scritture previste ai fini delle imposte sui redditi.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art.11 d.lgs.74/00)

La figura delittuosa tutela la fase della riscossione erariale, e più precisamente l'interesse rappresentato dalla possibilità di ricorrere utilmente all'esercizio della funzione esecutiva. Per la sussistenza del delitto, è sufficiente, con giudizio ex ante, che la condotta di sottrazione abbia messo in pericolo l'efficacia della procedura esecutiva, non essendo necessario il verificarsi dell'evento.

Il delitto può esser commesso solo da chi è obbligato al pagamento delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto. Trattasi di una condotta commissiva, che consiste nel compiere atti simulati di alienazione ovvero nel realizzare altri atti fraudolenti sui propri beni o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

Oltre alla preesistenza del debito rispetto alla condotta incriminata, la punibilità è condizionata al superamento di una soglia di rilevanza rappresentata dal fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. È prevista una circostanza aggravante se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila e si applica la reclusione da un anno a sei anni.

L'art.29, co.4 del D.L. 78/2010 ha inserito nel co.2 la fattispecie di false indicazioni nella transazione fiscale. Trattasi della procedura di cui all'art.182-ter del R.D. 16 marzo 1942, n.267, con cui l'Erario viene coinvolto nel concordato preventivo o negli accordi di ristrutturazione dei debiti previsti rispettivamente dagli artt.160 ss e 182-bis L. Fall. Tale istituto mira ad evitare il dissesto irreversibile dell'imprenditore commerciale, consentendogli di prevenire, previa proposta di transazione fiscale all'Amministrazione finanziaria, ad una riduzione o dilazione dei debiti tributari. La condotta di inserimento di dati falsi a fini transattivi, appunto, lede l'interesse giuridico alla corretta percezione dei tributi.

Dichiarazione infedele (Art.4, d.lgs.74/00) – Omessa dichiarazione (Art.5, d.lgs.74/00) – Indebita compensazione (Art.10-quater, d.lgs.74/00).

Il legislatore ha subordinato la responsabilità amministrativa dell'ente qualora tali condotte siano commesse nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'art.4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
- b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'art.5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'art.10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.



Alla data di approvazione del MOG, per i valori dichiarati sia ai fini delle imposte dirette che di quelle indirette, l'ammontare di 10 milioni di euro su base annua non è mai stato rilevato finora. Inoltre, per le operazioni infragruppo esiste una Transfer Pricing Policy atta a prevenire e controllare operazioni di trasferimento dei prezzi tra le società appartenenti allo stesso gruppo.

I.2 - Le attività sensibili

Con riferimento ai reati descritti nella presente Parte Speciale, sono da considerarsi "sensibili" (art. 6, co. 2, lett. a) del Decreto) le seguenti attività:

- Rapporti con i soci, il Collegio Sindacale e la Società di revisione relativamente alle attività di controllo e di vigilanza sulla gestione amministrativa e sul bilancio d'esercizio;
- Rapporti con l'amministrazione finanziaria;
- Adempimenti fiscali;
- Fatturazione;
- Contabilità e gestione dei libri contabili e societari;
- Predisposizione delle comunicazioni sociali relative alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società:
 - predisposizione del bilancio civilistico di esercizio;
 - predisposizione del reporting periodico e delle altre comunicazioni sociali inerenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;
- Dichiarazioni e comunicazioni fiscali e tributarie;
- Tenuta della documentazione rilevante a fini fiscali;
- Operazioni relative al capitale sociale e predisposizione della relativa documentazione a supporto del processo valutativo e deliberativo: conferimenti, destinazione degli utili e trattamento delle riserve, altre operazioni sul capitale sociale (aumenti, riduzioni, fusioni, scissioni), acquisto azioni proprie e/o della società controllante;
- Gestione della Tesoreria (incassi e pagamenti).

I.3 – I principi di comportamento

Nell'adempimento degli obblighi tributari, è fatto obbligo di:

- rispettare i principi normativi imposti dal d.lgs.74/00 "Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205";
- conformarsi a quanto prescritto dalla l.212/00 "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente";
- di improntare i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria al principio della collaborazione e della buona fede;
- accertarsi che ogni operazione abbia congrua documentazione a corredo che consenta la tracciabilità delle stesse e delle relative statuizioni contrattuali in termini finanziari e fiscali;
- di verificare, prima della registrazione dei documenti nelle scritture contabili obbligatorie per legge, la veridicità e l'integrità delle informazioni ivi contenute in modo da rappresentare l'operazione in modo chiaro e tracciabile;
- effettuare le registrazioni contabili in modo trasparente e nel rispetto delle norme di legge;
- in caso di ispezioni serbare il massimo atteggiamento collaborativo e professionale, avendo cura di mettere a disposizioni dei pubblici funzionari tutte le scritture contabili o i documenti di cui vi sia l'obbligatorietà di conservazione in modo integro ed integrale, senza occultare, nascondere o



distruggere i medesimi;

- garantire sempre la reperibilità della documentazione fiscale societaria.

I.4 - Le procedure preventive

In aggiunta ai principi di comportamento declinati nel Codice Etico e nella presente Parte Speciale, ALA S.p.A. ha adottato specifici Protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società e a individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie in modo idoneo a prevenire la commissione dei reati descritti nella presente Parte Speciale (art. 6, co. 2, lett. b) e c) del Decreto). Tali Protocolli sono costituiti dalle seguenti Procedure Preventive allegate al Modello:

- "Procedura relativa alla redazione del bilancio";
- "Procedura relativa alla dichiarazione dei redditi";
- "Procedura relativa alla dichiarazione IVA";
- "Acquisti materiali e servizi "no core" (PO/ACQ/01);
- "Acquisti materiali e servizi "core";
- "Gestione delle offerte e degli ordini di vendita" (PQ 7.2A);
- "Procedura di pagamento ai fornitori e gestione dello scadenzario";
- "Fatturazione attiva";
- "Fatturazione passiva";
- "Procedure Qualità".

I.5 - I rapporti con l'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui all'25-quinquiesdecies del Decreto, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello. Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità dei protocolli e procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i Destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

A mezzo del canale stabilito *ad hoc,* l'OdV è destinatario da parte dei Responsabili di funzione per quanto di competenza, dei seguenti flussi:

- violazioni del codice etico e di comportamento legate ai reati tributari;
- relazione sulla gestione ex art.2428 c.c.;
- relazione del Collegio Sindacale ex art.2429 c.c.;
- relazioni o altre comunicazioni del Revisore;
- bilancio di esercizio e delibera di approvazione;
- eventuali anomalie relative alle scritture contabili;
- elenco delle anomalie riscontrate in sede di redazione del bilancio;
- eventuali contenziosi di natura tributaria verso l'Amministrazione finanziaria;
- elenco delle eventuali visite ispettive di pubblici funzionari in ambito fiscale e tributario;
- elenco di eventuali contestazioni mosse ai Destinatari in violazione delle procedure di cui alla presente Sezione;
- eventuali contestazioni di natura penale in merito ai reati societari e ai reati tributari.



DELITTI TENTATI

Le previsioni dell'art.26 del Decreto

Con l'art. 26 del d.lgs.231/01, il legislatore ha voluto trattare singolarmente il fenomeno del delitto tentato e il possibile effetto dello stesso nell'ambito della responsabilità amministrativa degli enti. Tale fattispecie delittuosa, infatti, rappresenta un'ulteriore, diversa ed autonoma manifestazione dell'illecito, ove, il mancato compimento dell'azione da parte del reo o il mancato verificarsi dell'evento (consumazione) voluto, rappresentano gli elementi caratteristici che tracciano il delitto tentato.

Il delitto tentato trova nell'art.56 c.p. la fonte normativa di riferimento, in base alla quale qualora l'azione non dovesse compiersi o l'evento non dovesse verificarsi, gli "atti idonei in modo non equivoco a commettere un delitto", avrebbero dei riverberi anche nell'ambito della disciplina della responsabilità amministrativa degli enti.

Il delitto tentato si caratterizza per i seguenti elementi:

- la commissione di atti idonei Il requisito dell'idoneità degli atti consiste nella possibilità di inserire (ipoteticamente) la serie di atti nel contesto del fatto completo dell'evento e di considerarli capaci di portare alla piena verificazione di quest'ultimo.
- diretti in modo non equivoco a commettere un delitto La giurisprudenza ha affermato che gli atti sono univoci quando, considerati in sé medesimi, per il contesto nel quale si inseriscono, per la loro natura ed essenza rivelino l'intenzione dell'agente di commettere un determinato delitto.
- il reato tentato è punibile solo a titolo di dolo Esclusa è una possibile applicazione del delitto tentato sia per i delitti colposi che per i delitti preterintenzionali.
- delitto tentato La fattispecie limita la propria applicabilità ai delitti, escludendo così ogni rilevanza penale al tentativo di reato contravvenzionale, stante il principio di stretta legalità sancito nel co.1.

In ambito di responsabilità amministrativa degli enti, le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione nelle forme del tentativo, dei reati presupposto.

Al di là della riduzione edittale, di particolare importanza assume il comma secondo: ove l'ente, impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento, non può esser oggetto di rimprovero penale (non risponde) e, quindi, può godere di una sorta di esimente di colpevolezza.

ALA S.p.A.